

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE CAMPANIA



Periodico Settimanale
Napoli € 2,000 - € 1,000
Anno XL numero 11

PARTE I



Atti della Regione

LEGGE REGIONALE N 18 DEL 29 dicembre 2010

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003, N.12 (NORME IN
MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E
POLITICHE DI SICUREZZA)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

1. L'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), è così modificato:

- a) al comma 1 dopo le parole “ La scuola regionale” sono aggiunte le seguenti “ha sede a Benevento e”;
- b) al comma 1 è aggiunto il seguente “1-bis. La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti di cui due eletti dal consiglio regionale con voto limitato e da un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che assume la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. La scuola regionale di polizia municipale forma ed addestra, mediante l'aggiornamento,

agenti di polizia municipale con funzioni di polizia municipale turistica. Gli agenti di polizia municipale così formati sono utilizzati dalle amministrazioni di appartenenza per il controllo degli itinerari turistici e per l'assistenza ai turisti.”.

Art.2
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

LEGGE REGIONALE: “Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Nota all’art. 1

Comma 1

Legge regionale 13 giugno 2003, n. 12: “Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza”.

Art. 8: “Scuola regionale”.

“1. La scuola regionale attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della sicurezza; istituisce ed aggiorna l'elenco dei comandanti della polizia locale operanti sul territorio della Regione; promuove, in collaborazione con altre Regioni e con organismi associativi degli enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalità connesse alle politiche di sicurezza.

2. Il regolamento contenente le norme relative alla struttura e al funzionamento della scuola è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

3. Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. Al fine di avvalersi di specifiche professionalità occorrenti all'espletamento dell'attività formativa si può fare ricorso a convenzioni con esperti esterni.

4. Ai corsi possono essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale e regionale di altre regioni, previa sottoscrizione di una quota determinata dall'apposito regolamento.

5. La Regione si assume gli oneri relativi:

a) al reperimento di locali idonei allo svolgimento delle attività della scuola;

b) al funzionamento della scuola attraverso un finanziamento annuale la cui entità è determinata con la legge di bilancio.

6. Gli enti locali nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi di aggiornamento della scuola regionale costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale”.

LEGGE REGIONALE N 19 DEL 29 dicembre 2010

“VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI AD ALTA IMPORTANZA STORICA PER L’UNITA’ D’ITALIA E LA MEMORIA DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE NEL TERRITORIO DI TERRA DI LAVORO”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge individua i luoghi citati nell’articolo 3, quali territori da valorizzare, considerato il loro alto valore storico e la concomitante celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia nell’anno 2011.
2. Ai fini di cui al comma 1 la regione promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica italiana nel proprio territorio ed in particolare nella provincia di Caserta, sostenendo interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e paesaggistico afferenti gli episodi sottoelencati, nonché la ricostruzione e divulgazione dei fatti storici relativi:

- a) all'incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, avvenuto il 26 ottobre 1860, con il quale si concluse la spedizione dei Mille;
- b) alle due battaglie di Mignano Montelungo, episodi della II Guerra Mondiale con forte contenuto simbolico per la storia italiana.

Art. 2 Contributi regionali

1. La regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali, ovvero privati, volti in particolare a:

- a) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati nell'articolo 1;
- b) favorire lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali, relative alla storia d'Italia, avvenute in Campania;
- c) realizzare manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni e mostre fotografiche volti a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici previsti nel comma 2 dell'articolo 1, relativi alla storia d'Italia avvenuti in Campania;
- d) pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell'articolo 3, a sostegno della domanda di turismo culturale, di approcci specialistici, accademici e scolastici;
- e) recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende storiche indicate nell'articolo 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione;
- f) diffondere la memoria degli episodi di carattere singolo o collettivo, relativi alle battaglie indicate nell'articolo 1;
- g) conservare il patrimonio indicato nell'articolo 1;
- h) finanziare missioni di ricerca e pubblicazioni dei risultati raggiunti, concedere borse di studio per ricerche condotte da giovani studiosi ed incentivi finanziari per tesi di laurea che hanno ad oggetto gli avvenimenti previsti nell'articolo 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, assicurando priorità di finanziamento:

- a) ai progetti presentati da un singolo comune, ovvero comuni associati, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge;
- b) ai lavori a carattere scientifico, effettuati da privati, che mettono in relazione gli episodi dell'articolo 1 con le specificità culturali e territoriali dei comuni individuati nell'articolo 3.

Art. 3

Delimitazione delle aree interessate

1. La regione individua nei territori dei comuni di Mignano Montelungo, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Teano e Vairano Patenora le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia, previste dalla normativa vigente, volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico previsto nell'articolo 1.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l'anno finanziario 2010 ponendo la spesa a carico della UPB 7.29.65 (Cap. 1030) "Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione".
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 29 dicembre 2010

“AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2011”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio

1. E’ autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dei commi 1 e 2 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, per il periodo dall’1 gennaio 2011 al 28 febbraio 2011.
2. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dei tetti di spesa previsti dal patto di stabilità 2010, a definire le sistemazioni contabili ancora in corso, a valere sul fondo della perenzione incrementato entro i suddetti limiti.

Art. 2
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

LEGGE REGIONALE: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011".

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Nota all'art. 1

Comma 1.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".

Art. 61: "Bilancio".

1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La Giunta regionale ogni anno predispose e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.
3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale.
4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di programmazione economica e finanziaria.
5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi".

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76".

Art. 24: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Commi 1 e 2: "1. Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale, non sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui essa si riferisce, l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato, per una durata complessivamente non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre.

2. Oggetto della autorizzazione di cui al comma precedente è l'esercizio provvisorio della proposta di bilancio presentata al Consiglio regionale dalla Giunta regionale. Nel caso in cui tale proposta sia successivamente modificata o integrata con note di variazione, deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio regionale, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa al contenuto delle note di variazione".



Delibera della Giunta Regionale n. 922 del 21/12/2010

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

TRASFORMAZIONE "CAMPANIA DIGITALE S.R.L." IN "DIGITCAMPANIA S.C.A.R.L."

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 3892 del 20/08/2002 ha deliberato l'istituzione della società consortile a responsabilità limitata Talete Campania Digitale scrl, con la partecipazione maggioritaria della Regione stessa al capitale sociale;
- b) che tale società, costituita tra la Regione Campania ed E.F.I. s.p.a., aveva per oggetto la creazione di poli tecnologici specializzati nella realizzazione di applicazioni digitali al campo dei contenuti multimediali mediante lo svolgimento di attività di ricerca finalizzata allo sviluppo scientifico tecnologico, la fornitura di servizi per l'incremento e la diffusione nel sistema produttivo, dell'alta tecnologia di processo e di prodotto per la multimedialità e le comunicazioni digitali con particolare attenzione ai contenuti multimediali;
- c) che con D.G.R. n. 232 del 24/1/2003 veniva ribadita la volontà di costituire la Società Talete e venivano approvate le modifiche apportate al relativo Statuto;
- d) che in data 17/03/03 si è costituita con atto notarile la Società Talete Campania Digitale s.c.a.r.l., la cui denominazione è stata modificata, con delibera del 22/11/2007 dell'assemblea dei soci in "Campania Digitale s.c.a.r.l."
- e) detta società è partecipata per il 90% dalla Regione Campania e per il 10% da EFI s.p.a. a totale partecipazione della stessa Regione;
- f) che con DGR n. 767/07, nell'ambito del riassetto strategico ed organizzativo degli organismi regionali operanti in settori di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, è stato disposto che la società EFI dovrà trasferire alla costituenda Agenzia di Sviluppo Regionale (agenzia pubblica ai sensi del D.Lgs. 300/99) la partecipazione in Talete Campania Digitale;
- g) che con D.G.R. n. 240 del 08/02/2008 è stata approvata la proposta di trasformazione in società a responsabilità limitata e di modifica dello statuto della s.c.a.r.l. "Campania Digitale";
- h) che in data 29/02/2008 si è trasformata con atto notarile la Società Talete Campania Digitale s.c.a.r.l., in Campania Digitale s.r.l. statuto che è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 25/02/2008.

RILEVATO:

- a) che l'art. 13 del decreto legge n.223/2006, come sostituito dalla legge di conversione n.248/2006 (c.d. "legge Bersani) prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da un ente pubblico per svolgere attività strumentali rivolte alla pubblica amministrazione stessa (una produzione di beni e servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento) siano soggette ai seguenti vincoli:1) attività a esclusivo vantaggio degli enti costituenti partecipanti o affidanti,2) divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 3) divieto di detenere partecipazioni in altre società;
- b) che l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di società di capitali a partecipazione interamente pubblica impone di configurare le citate società come soggetti distinti dall'Amministrazione aggiudicatrice ma sui quali quest'ultima esercita un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e sempre che le medesime svolgano la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione o le Amministrazioni che le controllano;
- c) che, nel perimetrare la nozione di "controllo analogo" la Corte di Giustizia, con successive pronunce, ha sempre più sottolineato la necessità di due elementi:1) un controllo proprietario, nel senso che il capitale della società affidataria deve appartenere in via esclusiva a uno o più enti pubblici. Sotto questo profilo è stato puntualizzato che l'appartenenza dell'intero capitale sociale a uno o più enti pubblici deve essere garantita in maniera permanente come stabilito all'art.7 dello

- Statuto sottoposto ad approvazione; 2) un controllo sulla gestione e sull'amministrazione della società affidataria come stabilito all'art. 4 dello Statuto sottoposto ad approvazione;
- d) che appare pertanto condizione imprescindibile che lo statuto sociale e le singole convenzioni di affidamento dispongano gli strumenti necessari ad esercitare il controllo analogo secondo le sopraindicate accezioni di cui ai punti 1) e 2);
- e) che, tra l'altro, secondo l'art. 10 secondo comma del decreto sull'Iva (DPR 633/72), con la modifica apportata dalla Finanziaria 2008 e con decorrenza dal 1.1.2009, che prevede che si considerano esenti da iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci dai consorzi, ivi comprese le società consortili, appare evidente che la ritrasformazione della società da srl in scrl farebbe rientrare anche questa società nelle disposizioni dell'art. 10 prefato;
- f) che il Consiglio di Stato V[^] sez. 9 marzo 2009 n. 1365, rispecchiando l'orientamento della Corte di Giustizia CEE nella causa C- 324/07, ha chiarito che: "Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l'adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull'ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente – omissis – e la procedura utilizzata per adottare la decisione (segnatamente il ricorso alla maggioranza) non incide.";
- g) che il Coordinatore dell'Area 01 ha chiesto all'Avvocatura regionale di voler esprimere il proprio parere in merito al nuovo statuto della società;
- h) che il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale ha espresso il proprio parere in merito;

DATO ATTO, anche ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, nell'ambito delle funzioni istituzionali regionali, permane la necessità di disporre di elevate competenze e professionalità specializzate nei singoli segmenti del sapere digitale e multimediale, non reperibili all'interno dell'amministrazione regionale, e che in tal senso la società Campania Digitale si configura come strumento operativo dell'ente regionale in possesso delle necessarie competenze tecniche e specialistiche;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adeguare la struttura della società Campania Digitale s.r.l. agli orientamenti giurisprudenziali, alle innovazioni legislative ed alle rinnovate esigenze della Regione Campania;

ACQUISITO il parere reso dall'Avvocatura regionale;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare la proposta di trasformazione in società consortile a responsabilità limitata e di modifica dello statuto della s.r.l. "Campania Digitale", come da schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché del cambio di denominazione in DigitCampania s.c.a.r.l.
2. di inviare la presente deliberazione all'Amministratore Unico della s.r.l. Campania Digitale per l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della trasformazione e all'approvazione dello statuto, nonché per la successiva sottoposizione all'Assemblea dei soci per la deliberazione di merito;
3. di trasmettere il presente atto all'AGC Gabinetto Presidente della Giunta Regionale -Settori Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori e Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali; all'AGC Ricerca Scientifica nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "DIGITCAMPANIA SCARL"

Art.1 Denominazione

E' costituita una società denominata "DIGITCAMPANIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", ovvero in forma abbreviata "DigitCampania s.c.ar.l."

Art.2 Sede Sociale

La società ha sede legale in Napoli all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del CC. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà esser deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica di statuto. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto della normativa vigente, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art.3 Durata della Società

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemilatrentatre). Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con decisione dei soci, ai sensi di legge.

Art. 4 Oggetto Sociale

La società ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione della Società dell'informazione e dei Media con particolare riferimento alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, all'innovazione tecnologica del settore pubblico e delle imprese, alla comunicazione istituzionale, al superamento del *digital divide*, alla ricerca e al trasferimento tecnologico.

La società non persegue finalità di lucro e svolge, nell'interesse e a servizio della collettività di riferimento, della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) socii e nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza le seguenti funzioni:

A) Progettazione, realizzazione e gestione di interventi e progetti per la diffusione della Società dell'informazione e dei Media e dei connessi servizi, con particolare riguardo ai temi di innovazione tecnologica, PA digitale e comunicazione istituzionale, anche avvalendosi di soggetti terzi. La società promuove la cooperazione interistituzionale e la costituzione di poli tecnologici, network e partenariati svolgendo attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione nei suddetti settori.

B) Assistenza tecnica, consulenza strategica e gestione amministrativa di supporto alla progettazione e attuazione di piani, programmi e interventi promossi dalla Regione Campania e dagli altri Enti (pubblici) socii.

C) Definizione di regole, standard e guide tecniche. La società, su incarico della Regione Campania e o dei propri consorziati, garantisce la convergenza degli interventi in materia di Società dell'informazione e Media della Regione Campania attraverso l'elaborazione e definizione di regole tecniche, standard e guide tecniche con particolare riferimento ai settori dell'innovazione tecnologica, della PA digitale e della comunicazione istituzionale.

D) Valutazione, monitoraggio e coordinamento. La società, su incarico della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) socii, formula pareri sulla coerenza strategica, sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di Società dell'informazione e Media, con particolare riferimento ai settori dell'innovazione tecnologica, della PA digitale e della comunicazione istituzionale. Svolge attività di monitoraggio ed effettua valutazioni, preventive e successive, sull'esecuzione dei suddetti interventi e contratti.

E) Animazione, assistenza e formazione. La società, su incarico della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) socii, svolge attività volte al rafforzamento della Società dell'informazione e dei Media e al sostegno della domanda, sia pubblica che privata, anche mediante azioni di animazione, affiancamento e formazione.

Nell'ambito dell'oggetto sopra citato la società svolge altresì attività di:

-- comunicazione, informazione e pubblicazioni istituzionali con prevalente utilizzo di media tecnologicamente innovativi, con particolare riguardo ad attività funzionali a iniziative di comunicazione e

informazione istituzionale multimediale e integrata (ricerche di mercato, *marketing analysis*, *digital marketing*, pianificazione media, marketing strategico e territoriale, acquisto di spazi pubblicitari).

--- sostegno, innovazione e qualità sia nella produzione di contenuti che nella loro diffusione tramite: edizioni di supporto e registrazioni sonore; attività di produzione audiovisiva digitale, on air, on-line e off-line, tecnologie digitali di supporto all'audiovisivo;

--- rilevazione di esigenze formative e di promozione di azioni formative e di informazione sul territorio;

--- animazione finalizzata al collegamento tra il mondo della ricerca e dell'impresa e promozione di studi e ricerche, anche attraverso l'organizzazione di eventi e workshop;

--- rilevazione di carattere normativo e promozione e diffusione di norme, regolamenti, standard e linee guida.

La società potrà compiere inoltre tutte le attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dell'acquisto di partecipazioni. La società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituto di Credito, banche, società o privati, concedere garanzie reali.

Il tutto con la tassativa esclusione, altresì, di qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge.

La società svolgerà la propria attività esclusivamente a beneficio della Regione Campania (o Ente controllante), e degli altri enti (pubblici) socii.

Nel quadro delle suindicate attività la Regione Campania potrà conferire alla società incarichi specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla stessa Amministrazione Regionale.

In particolare per lo svolgimento della propria attività la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cd. domestico o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge e in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea e dunque, in particolare, in quanto l'attività sociale, anche mediante apposite convenzioni sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania medesima. Con l'obbligo, in tali fattispecie, per l'organo amministrativo, di uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. La società potrà dunque essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" da parte della Regione Campania, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, in quanto presenta le caratteristiche di:

1. organismo di diritto pubblico, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
2. con personalità giuridica;
3. istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività territoriale di riferimento anche a carattere non commerciale o industriale;
4. la cui attività è finanziata in modo maggioritario dall'amministrazione che aggiudica;
5. la cui gestione è soggetta al controllo della Regione ai sensi del presente Statuto o mediante apposite norme inserite nelle convenzioni di affidamento;
6. i cui organi di amministrazione e di vigilanza sono costituiti da membri più della metà dei quali è designata dalla Regione;
7. la parte più importante della cui attività è con la Regione (dovendosi ritenere l'attività come sinonimo di entrate / ricavi e impegno di risorse e di mezzi).

La società potrà essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" anche da parte degli altri enti (pubblici) socii, ove ricorrano anche per essi le circostanze e le fattispecie sopra indicate.

Art. 5 Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.

Art. 6 Capitale sociale.

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Art.7 Soci.

Possono divenire soci della società

- Enti strumentali della Regione Campania e società il cui capitale sia interamente posseduto dalla

Regione Campania;

- Enti Pubblici non economici, compresi regioni, province e comuni;
- Enti pubblici economici;
- Organismi di diritto pubblico ovvero Società a prevalente capitale pubblico;
- Enti Pubblici di ricerca;
- Università pubbliche.

I soggetti che intendono diventare soci devono avere capacità tecnico-scientifiche tali da dare un utile contributo ai fini sociali.

Il socio che intende vendere tutta o parte della propria quota dovrà informare con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, lo stesso sarà determinato da un esperto nominato dal Tribunale competente, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; L'esperto comunicherà la propria valutazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina, e, nel determinare il prezzo di cessione, dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dunque dell'eventuale valore integrativo dell'avviamento e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni sociali.

Entro venti giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo Amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

In ogni caso, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, il socio alienante, ove non ritenga congruo il prezzo stabilito dall'esperto, avrà la possibilità di ritirare l'offerta. In tal caso gli oneri dell'esperto ricadranno integralmente a suo carico.

Nel caso che nessuno socio eserciti la prelazione con le modalità indicate, la quota potrà essere alienata entro sessanta giorni dalla determinazione definitiva dell'esperto, anche ad estranei che abbiano le caratteristiche richieste dal presente statuto. In tal caso il socio che intende vendere ad estranei, per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, dovrà inviare all'Organo Amministrativo comunicazione contenente:

- a) estremi dell'acquirente;
- b) dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente, ed allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto Sociale.

L'Organo Amministrativo valuta l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto nell'acquirente, e invita l'assemblea a pronunciarsi a maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio. L'assemblea, se ritiene sussistenti i requisiti richiesti, delibera favorevolmente; in caso contrario, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio.

Resta comunque ferma, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, la facoltà del socio di revocare la proposta di alienazione.

In nessuno caso la partecipazione complessiva della Regione Campania potrà scendere al di sotto del cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di recesso.

Art. 8 Obblighi dei soci

I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società.

Art. 9. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Art. 10. Recesso

I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata all'Organo Amministrativo della società, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2437-bis C.C..

Art.11 Esclusione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473-bis cod. civ., l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può aver luogo:

- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della società, e dal regolamento;
- c) per il mancato pagamento dei contributi in denaro richiesti dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 29 che segue;
- d) per il compimento di atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della società;
- e) per cessazione dell'attività di impresa, messa in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria (l. 3 aprile 1979, n.ro 95)
- f) nel caso in cui quote di partecipazione o azioni del socio vengano cedute, a qualsiasi titolo, a soggetti privati, persone fisiche o meno, e ciò anche nell'ipotesi in cui, dopo la cessione, venga comunque rispettata la prevalenza di capitale pubblico.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci - su parere dell'Organo Amministrativo - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale - escluso dal computo la quota di capitale spettante al socio da escludere - e deve essere comunicata al socio escluso con le motivazioni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di cui alla lettera c) che precede, l'esclusione potrà essere deliberata soltanto dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta di pagamento inviata al socio dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata senza che il socio adempia.

Art. 12 Rimborso delle quote

In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si applicheranno rispettivamente gli artt.2473 e 2473 bis del c.c.

Art. 13 Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le controversie insorgenti tra i soci e la società in merito al recesso o all'esclusione, salvi i divieti di legge, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio in ragione della sede sociale, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà in Napoli.

Il collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 14 Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo è tenuto agli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364, cod. civ, in quanto richiamato dall'art. 2478 bis 1° comma c.c.; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428, cod. civ.,

le ragioni della dilazione.

Art. 15. L'assemblea dei Soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

In particolare l'assemblea:

- a) approva il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica della propria attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 23;
- b) approva la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività svolta dalla società e il relativo bilancio consuntivo;
- c) delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, fatte salve le disposizioni dell'art. 2476 c.c.;
- e) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera sulle quote di partecipazione, sui contributi dei soci, su eventuali obblighi particolari per l'ammissione di nuovi soci, nonchè, su proposta dell'organo amministrativo, sull'esclusione dei soci, ferme restando le disposizioni dell'art. 2466 c.c.;
- g) nomina l'Organo Amministrativo;
- h) nomina il collegio sindacale;

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 16 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio nazionale.

Fermo restando quanto disposto all'art. 15 che precede, l'assemblea deve essere convocata:

- 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 23; nonchè

- in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assemblea è convocata quando ne facciano richiesta uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste da norme inderogabili di legge.

Il verbale relativo alle modificazioni dell'atto costitutivo è redatto da Notaio ai sensi di legge.

Art 17. Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, da altra persona, anche non socio, ai sensi e nei limiti e salvi i divieti delle disposizioni di legge in materia; la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 2478, 1°co, n.2 e 2479 bis comma 2 c.c. cod. civ.

Art. 18. Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, - qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione -, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In caso di loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il

verbale venga redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione ed accerta l'identità e la legittimazione dei presenti. Quando tale verifica è stata effettuata, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata perché alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Il Presidente dell'Assemblea regola, altresì, lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 19. Modalità di convocazione dell'Assemblea

La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante al registro delle imprese, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora
- mediante telefax inviato ai soci, ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero di fax notificato alla società, ed annotato nel libro soci, quanto al numero dei soci.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci, - questi ultimi se nominati -, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art.20. Sistemi di votazione

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

Art. 21 Organo Amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri

L' Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania (ente controllante).

Alla carica possono essere nominati anche persone che non siano soci.

Essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili nel rispetto della vigente normativa.

Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirli, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 2386 1^a e 2^a comma c.c., che all'uopo si richiama, fermo restando che la maggioranza degli amministratori in carica dopo la sostituzione resti sempre composta da consiglieri designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2475 ter C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 1 comma 3 della L. regionale 29 dicembre 2005 n. 24, come rimodulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L.R. n. 7 del 2010.

Art. 22. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi membri il Presidente (qualificato anche "Presidente della società") e il Vice-Presidente (qualificato anche "Vice-Presidente della società"), - che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento -, se questi non sono nominati dall'Assemblea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i componenti di

nomina regionale.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, ogni 2 (due) mesi, nonchè tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri, o da almeno due sindaci se nominati, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero nei casi di urgenza almeno un giorno prima dell'adunanza;
- mediante telefax inviato agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, al numero di fax notificato alla società.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio e deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo, che in tal caso può essere anche all'estero, ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Art. 23. Poteri dell'Organo Amministrativo

La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo.

Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

In particolare, l'organo amministrativo:

- a) nomina i coordinatori dei dipartimenti di cui all'art. 27, stabilendone i compiti;
- b) definisce le linee di sviluppo e programmi annuali di attività della società;
- c) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, ed una relazione previsionale e programmatica della propria attività sottoponendoli all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) predispone e presenta ogni semestre alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati ed agli altri soci una relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate. Invia inoltre agli organi regionali indicati ogni utile informazione che consenta l'esercizio della qualità di socio con poteri di direzione e coordinamento;
- e) delibera su convenzioni e contratti,
- f) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'assemblea;
- g) delibera sulle liti attive e passive;
- h) propone eventuali modifiche delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo.

Art. 24. Rappresentanza della società

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 25. Presidente della Società

Presidente della società è il presidente del Consiglio di Amministrazione e viene eletto da questo nel proprio seno tra i Consiglieri di Amministrazione in carica e per la prima volta dall'Assemblea di Costituzione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 22) del presente statuto.

Egli è il legale rappresentante della società di fronte ai terzi e in giudizio e:

- a) esercita o delega la gestione dell'ordinaria amministrazione;
- b) può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
- c) convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- e) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al consiglio di amministrazione che convocherà senza indugio;
- f) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- g) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della società;

Art. 26. Vicepresidente della Società

Il Vicepresidente della società è il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e viene designato da questo. La carica di vice presidente è indicata esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento e non dà titolo alla corresponsione di compensi aggiuntivi.

Art. 27. Direzione manageriale

27.1 La produzione interna della Società è organizzata in due macroaree:

- Dipartimento Comunicazione Istituzionale
- Dipartimento Innovazione Tecnologica e PA digitale.

27.2 A ciascuno dei Dipartimenti di cui al comma 1 è preposto un Coordinatore nominato dall'Organo Amministrativo, scelto, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica, tra professionisti esperti nelle rispettive discipline in coerenza con le materie da coordinare. Con l'atto di nomina, l'Organo Amministrativo ne determina il compenso.

27.3 Spetta alla Direzione manageriale l'organizzazione della produzione interna, con particolare riguardo alle sinergie tra i singoli progetti commissionati.

Art. 28. Collegio Sindacale

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci.

Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica nonché il funzionamento dell'organo di controllo e i relativi poteri e doveri, sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

L'assemblea delibera la retribuzione dei sindaci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n. 1 del 19.1.2007, quale vieta l'applicazione delle maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art.38, comma 2 punto 1.

E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo che fosse previsto da norme inderogabili di legge.

Art. 29. Utili e Perdite

In considerazione degli scopi consortili che escludono ogni scopo di lucro i partecipanti sono tenuti a versare annualmente alla Società dei contributi in danaro proporzionalmente alle rispettive quote di

proprietà al capitale sociale per coprire eventuali disavanzi di gestione approvati a previsione dall'assemblea di soci in modo che l'esercizio si chiuda senza perdite. Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure se la riserva è discesa al di sotto di un quinto del capitale sociale fino alla reintegrazione della stessa. L'utile che rimarrà verrà destinato secondo le decisioni dell'assemblea dei soci, essendo comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utile ai soci.

Art. 30. Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire a favore della società versamenti o finanziamenti. Questi ultimi, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 C.C. , saranno solo a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purchè secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito, ai sensi di legge.

Art. 31 Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ai sensi di legge.

Il socio Regione Campania esercita sulle attività e sugli organi sociali il controllo previsto dall'art. 2 della L. regionale n. 1 del 19.1.2007.

Entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro il 15 luglio nei casi particolari previsti dall'art. 2364 C.C. dovrà essere inviata alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati ed agli altri soci copia del bilancio corredato dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale se presente e del verbale di approvazione dell'assemblea.

Art. 32 - Direzione e coordinamento

La società deve indicare, ai sensi di legge, l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.

Art. 33. Scioglimento e liquidazione della società.

Verificandosi una delle cause di scioglimento della società previste dalla legge, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ.

Art.34. Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.



Delibera della Giunta Regionale n. 886 del 14/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

**DISCIPLINA D'INGRESSO DEI RIFIUTI RECUPERABILI IN CAMPANIA -
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE MEDIANTE STIPULA/PROROGA DEI
PROTOCOLLI D'INTESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 628 DEL 21.04.2005 E
S.M.I. -**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

CHE la Giunta Regionale della Campania, atteso il dichiarato stato di emergenza in materia di rifiuti, con deliberazione n. 628 in data 21.04.2005, modificata ed integrata con deliberazione n. 293 del 04.03.2006, ha vietato l'introduzione nel territorio regionale di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento ed ha disciplinato l'ingresso dei rifiuti recuperabili approvando apposito schema di protocollo d'intesa da stipularsi con i gestori degli impianti di recupero;

CHE, in esecuzione delle predette deliberazioni, sono stati sottoscritti i protocolli d'intesa con ditte interessate al recupero di rifiuti di provenienza extra-regionale, la cui efficacia è stata successivamente prorogata, con deliberazioni di G.R. n. 343 del 29/2/08 e n. 1417 del 11.09.2008 sino al 31.12.2009, termine correlato a quanto fissato dal D.L. 23.05.08 n. 90, convertito con L. 14.07.08, n. 123, in ordine allo stato di emergenza smaltimento rifiuti in Regione Campania;

CHE, per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con Ordinanza Commissariale n. 434 del 14/9/01 è stato approvato un Piano stralcio di adeguamento alla normativa allora vigente, D.Lgs. n. 22/97;

CHE la Giunta regionale con delibera n. 1826 del 18/10/2007 ha affidato all'ARPAC la redazione della bozza di Piano per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 4/2007;

CHE con D.L. 30.12.2009 n. 195, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.09, sono state emanate disposizioni urgenti per cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania;

CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 24 del 22.01.2010, ha stabilito che le Aziende interessate all'introduzione di rifiuti speciali nel territorio regionale devono sottoscrivere, nelle more dell'adeguamento del Piano Regionale dei rifiuti speciali, appositi protocolli d'intesa secondo lo schema approvato con la deliberazione di G.R. n. 628/2005;

CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 570 del 22.07.2010, ha stabilito di fare proprio il documento per la gestione integrata dei rifiuti speciali in Campania elaborato dall'ARPAC, affinché possa essere sottoposto alla procedura di VAS ed essere approvato come Piano Regionale dei Rifiuti Speciali in Consiglio Regionale;

CONSIDERATO

CHE in Regione Campania permane uno stato di allerta in materia di rifiuti che impone la massima attenzione in materia di flussi dei rifiuti ed in particolare di ingresso di rifiuti speciali da fuori regione;

CHE la normativa nazionale stabilisce che le Regioni possono prevedere specifiche limitazioni alla libera circolazione dei rifiuti speciali, a patto che questo sia giustificato dall'esigenza di contenere la movimentazione di tali rifiuti nonché dalla capacità tecnico-ricettiva dei singoli impianti;

CHE la Regione Campania, attraverso i protocolli d'intesa stipulati tra Regione Campania e Gestori richiedenti per l'ingresso dei rifiuti speciali da fuori regione di cui alla deliberazione di Giunta

Regionale n. 628 del 21.04.2005 e successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i flussi dei rifiuti speciali garantendone la libera circolazione attraverso atti autorizzativi;

CHE tutti i protocolli d'intesa sono in scadenza alla data del 31/12/2010;

CHE, nelle more dell'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali che dovrà regolamentare anche le modalità di movimentazione di tali rifiuti da fuori regione, è necessario confermare le procedure introdotte dalla Giunta regionale con la delibera n. 628 del 21.04.2005 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare una totale deregulation della materia;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla proroga dei protocolli d'intesa in scadenza, ovvero alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con i Gestori aventi titolo che ne facciano richiesta, fissando l'efficacia sino al 31.12.2011 ovvero alla data di entrata in vigore del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, se anticipata, specificando che soltanto il possesso di tale titolo consente l'introduzione di rifiuti speciali da destinare a recupero nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 628 del 21.04.2005;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 04.03.2006;

VISTI gli artt. 11 e 13 della legge regionale n. 4 del 28.03.2007 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 29.02.08;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1417 del 11.09.2008;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 24 del 22.01.2010;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **PROCEDERE** alla proroga dei protocolli d'intesa in scadenza, ovvero alla stipula di nuovi protocolli d'intesa, con i Gestori aventi titolo che ne facciano richiesta, fissando l'efficacia sino al 31.12.2011 ovvero alla data di entrata in vigore del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, se anticipata, specificando che soltanto il possesso di tale titolo consente l'introduzione di rifiuti speciali da destinare a recupero nel territorio regionale; si precisa che i suddetti protocolli d'intesa da prorogarsi o da stipularsi, relativi ai rifiuti speciali di provenienza extra-regionale, avranno efficacia sino al 31/12/2011 ovvero alla data di entrata in vigore del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, se anticipata, previa richiesta dei Gestori e qualora sussistano i presupposti ed i titoli previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 21 aprile 2005, così come modificata ed integrata con DD.GG.RR. n. 293 del 04.03.2006 e n. 343 del 29.02.08.
- 2) **STABILIRE** che, l'introduzione dei rifiuti speciali da destinare a recupero nel territorio regionale è consentita solo ai gestori di impianti che hanno sottoscritto con la Regione Campania il protocollo d'intesa di cui sopra.
- 3) **CONFERMARE** che i Gestori sono obbligati alla copertura assicurativa per tutto l'arco di validità del protocollo d'intesa, pena la decadenza automatica dello stesso.
- 4) **NOTIFICARE** la presente deliberazione agli aventi titolo ed inviare la stessa al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale (Area 01 Settore 02) per la pubblicazione sul sito WEB della Regione Campania.



Delibera della Giunta Regionale n. 943 del 21/12/2010

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 3 Reclutamento del Personale

Oggetto dell'Atto:

TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE - EX ART. 9, C.25 DEL D.L. 31.05.2010, N. 78 - DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX E.T.I.) GIA' IN COMANDO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che con D.M. 30 dicembre 1998 il personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in servizio, alla data del 1° settembre 1998, è stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, istituito dall'art. 4, comma 1, del D. Lvo n. 283/98;
- b) che con Decreto Direttoriale n. 88364 del 16 ottobre 2002 è stato disposto il passaggio al Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Amministrazione delle Risorse, della gestione di un contingente di personale appartenente al ruolo ad esaurimento previsto dal suddetto art. 4 comma 1, del D. Lvo n. 283/98, ai fini della relativa ricollocazione presso altre Amministrazioni;
- c) che con vari e successivi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un contingente di 30 unità del citato personale è stato comandato, presso gli uffici della Giunta Regionale;
- d) che con Deliberazione n. 4116 del 20/09/2002, è stato disposto di procedere alla richiesta di comando al Ministero dell'Economia e delle Finanze di un contingente di personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento dello stesso Ministero;
- e) che con Decreto Dirigenziale n. 14020 del 25/10/2002, in esecuzione della Delibera 4116/2002, è stato disposto il comando presso la Giunta Regionale del personale dipendente ex "Ente Tabacchi Italiani" per complessiva 30 unità;

RILEVATO

- a) che l'art. 9 comma 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "*Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che "*.....il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo n. 283/98, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto.*"
- b) che al predetto personale è attribuito un assegno "ad personam" riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione, e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie;
- c) che, pertanto, l'inquadramento di che trattasi, non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 14 c. 9 della legge 122/2010;

RITENUTO

- a. di dare attuazione alla menzionata disposizione normativa;
- b. che, alla data del 31 maggio 2010 risultavano in comando presso l'Amministrazione regionale n. 26 dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze provenienti dall'ex "Ente Tabacchi Italiani";
- c. che i dipendenti Gallo Francesco, Cannavò Arturo e Lettera Giuseppe, sono stati collocati in quiescenza, per cui allo stato risulta in servizio il personale di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente atto, per complessivo 23 unità (All. A);

VISTA

- a) la nota n. 89045 del 10/11/2010, debitamente notificata ai dipendenti interessati, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunica che il personale proveniente dall'ex E.T.I., con decorrenza 1° gennaio 2011 sarà trasferito nei ruoli del personale di questa Amministrazione, ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 122, ed inquadrato in base all'equiparazione stabilita dalla normativa vigente senza dare corso ad ulteriori adempimenti, da parte del Ministero medesimo;
- b) la L.R. del 4/7/1991, n. 11;
- c) il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122;

Propone, e la Giunta a voti unanimi:

DELIBERA

per le motivazione espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate di:

1. di procedere, in esecuzione dell'art. 9 comma 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, al trasferimento, nei ruoli del personale della Giunta Regionale, con decorrenza 1° gennaio 2011, del personale di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente atto (All. A), già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo n. 283/98;
2. di rinviare a successivi provvedimenti del competente Settore Stato Giuridico l'inquadramento di detto personale;
3. di prendere atto, che al suddetto personale è attribuito un assegno "ad personam" riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante ai dipendenti di questa Amministrazione, di pari categoria;
4. di prendere atto, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà ad assegnare alla Giunta Regionale della Campania le relative risorse finanziarie così come disposto con Legge 30 luglio 2010, n. 122 e che, pertanto, l'inquadramento di che trattasi, non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 14 c. 9 della stessa Legge;
5. di far carico al competente Settore Trattamento Economico di provvedere al pagamento, con decorrenza 1° gennaio 2011, degli emolumenti fissi ed accessori agli interessati, con prelievo delle somme dalle U.P.B. di competenza, nonché alla richiesta, in sede di approvazione del bilancio 2011, dell'istituzione di un apposito capitolo di spesa, in entrata, per i trasferimenti dovuti dal Ministero dell'Economia e della Finanze con rendicontazione annua, allo stesso Ministero, per i rimborsi relativi alle competenze fisse;
6. di dare mandato al Settore Quiescenza e Previdenza ai fini dell'adozione degli atti di competenza;
7. di inviare il presente provvedimento:
 - 7.1 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale;
 - 7.2 all'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Finanze"
 - 7.3 ai Settori 01 e 02 dell'A.G.C. 01, al Settore 01 dell'A.G.C. 02; ai Settori 02 e 09 dell'A.G.C. 05, all'Ufficio del Datore di Lavoro, ai Settori 1, 2 e 6 dell'A.G.C. 07, al Settore 02 dell'A.G.C. 08, al Settore 02 dell'A.G.C. 09, ai Settori 01 e 03 dell'A.G.C. 12, , per la notifica agli interessati;
 - 7.4 a tutti i Settori dell'A.G.C. 07 per gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul BURC.

							ALLEGATO A
N. ORD.	MATRIC.	COGNOME	NOME	AREA	FASCIA RETRIBUTIVA	EX POS. ECONOMICA	DATA DI NASCITA
1	18825	ACANFORA	GIOVANNI	II	F1	B/1	28/02/1952
2	18826	AGLIARULO	GIOVANNI	II	F1	B/1	11/03/1956
3	18827	ALBANO	MICHELE	II	F1	B/1	04/12/1953
4	18828	ARABESCO	ANTONIO	II	F1	B/1	14/08/1948
5	18829	BELLUCCI	BIAGIO	II	F1	B/1	15/07/1952
6	18893	CALVI	CLAUDIO	II	F1	B/1	20/11/1952
7	18834	CUNATO	MARIO	II	F2	B/2	27/08/1950
8	18835	DAINO	PASQUALE	II	F1	B/1	06/06/1948
9	18836	DE FALCO	ANTONIO	II	F1	B/1	16/06/1957
10	18837	GAGLIARDI	GIUSEPPE	II	F2	B/2	13/04/1950
11	18838	GALIETTI	CIRO	II	F1	B/1	21/09/1958
12	18841	GRAMEGNA	GENNARO	II	F1	B/1	07/04/1947
13	18842	IORNINI	SALVATORE	II	F1	B/1	28/07/1955
14	18844	MASTRANZA	VINCENZO	II	F1	B/1	05/10/1955
15	18845	MATICHECCHIA	ANTONIO	II	F1	B/1	23/07/1956
16	18846	MUSTO	MAURIZIO	II	F1	B/1	24/09/1955
17	18847	OTTAIANO	GUIDO	II	F1	B/1	02/04/1950
18	18850	PIERNO	VITTORIO	II	F2	B/2	06/11/1947
19	18849	RUSSO	BIANCA	II	F1	B/1	30/01/1954
20	18851	SENESE	ANTONIO	II	F1	B/1	26/11/1954
21	18852	TORROMACCO	PASQUALE	II	F1	B/1	14/01/1954
22	18853	VENTRIGLIA	GIAMPIERO	II	F4	B/3S	01/10/1954
23	18854	VISCARDI	GIANCARLO	II	F1	B/1	17/08/1946



Delibera della Giunta Regionale n. 891 del 14/12/2010

A.G.C. 9 Rapporti con gli organi naz.li ed internaz.in materia di int. reg.

Settore 2 Dirett.CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv.di supp.autorità gestione
POR

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA 2000-2006: PROGRAMMAZIONE RISORSE LIBERATE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con deliberazioni della Giunta regionale n. 715 del 20 febbraio 2003, n. 1201 del 23 settembre 2005 e n. 1035 del 28 luglio 2006, sono state dettate disposizioni in merito all'utilizzazione delle somme derivanti dai rientri finanziari a disposizione della Regione per effetto della certificazione alla Commissione UE delle spese relative a progetti finanziati con risorse diverse da quelle destinate ed attribuite agli interventi previsti dal P.O.R. Campania 2000-2006;
- b. che, con procedura scritta conclusa nel mese di ottobre 2009, il Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per l'Obiettivo I della programmazione 2000-2006, ha approvato le "Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate" definendo la tempistica di utilizzo delle risorse liberate;
- c. che, a seguito della chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006, il Gruppo di Lavoro per la sorveglianza e accompagnamento nell'attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate, nella riunione del 30 novembre 2010 ha proposto l'aggiornamento del documento di cui alla lettera b. del Premesso;
- d. che la delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 stabilisce che le risorse liberate che, alla data di assunzione della delibera stessa, risultano non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti saranno oggetto di una riprogrammazione secondo regole che verranno definite dal CIPE stesso, a meno che tali risorse non siano destinate a finanziare il completamento dei progetti non conclusi inseriti nelle certificazioni finali di spesa dei programmi operativi 2000-2006 e indicati nei Rapporti finali di esecuzione;
- e. che, nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania del 14 settembre 2010, è stato approvato il Rapporto finale di esecuzione (REF) del POR 2000-2006;
- f. che con deliberazione della Giunta regionale n. 685 del 8 ottobre 2010 la Giunta ha preso atto del Rapporto finale di esecuzione del POR 2000 2006 approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 14 settembre 2010, dando mandato alle Aree Generali di Coordinamento incaricate della gestione degli interventi già finanziati con le risorse liberate, di procedere alla ricognizione dello stato di attuazione di tali interventi;
- g. che con la medesima deliberazione si rinviava a successivi atti, a seguito della ricognizione di cui al punto precedente, la finalizzazione dell'ammissione a finanziamento con le risorse liberate non ancora impegnate degli interventi ammessi a finanziamento dal POR 2000-2006 e non conclusi (Allegato IV del REF);

RILEVATO

- a. che, alla luce del Rapporto Finale di Esecuzione approvato con la DGR 685/10, le risorse liberate generate dal POR Campania 2000-2006 sono pari ad € 2.253.545.673;
- b. che le Aree Generali di Coordinamento incaricate della gestione degli interventi già finanziati con le risorse liberate hanno trasmesso, ai sensi della DGR 685/10, gli esiti della ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse liberate;

CONSIDERATO

- a. che per il finanziamento degli interventi inclusi nell'Allegato IV del REF del POR Campania 2000-2006, occorrono risorse stimate pari a € 399.969.732 e che le risorse liberate non ancora impegnate sono pari a € 314.499.158;
- b. che, oltre al completamento dei progetti non conclusi inseriti nella certificazione finale di spesa del POR Campania 2000-2006 e indicati nel Rapporto finale di Esecuzione, possono essere finanziate con le risorse liberate, alla luce delle "Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate" indicate dal Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo I Programmazione 2000-2006 e ai sensi della DGR 1035/2006, anche progetti esecutivi non inseriti nella programmazione POR previo parere:
 - b.1) dell'Autorità di Gestione, in merito alla coerenza dei progetti con le finalità del POR Campania 2000-2006;
 - b.2) della Presidenza della Giunta Regionale, in merito alla coerenza dei progetti con i programmi di intervento ordinario e straordinario della Regione ;
- c. prioritario far fronte alle emergenze del territorio della Campania, promuovendo nel contempo processi di sviluppo, finanziando interventi coerenti con la programmazione 2000-2006 nei seguenti ambiti:
 - c.1) miglioramento della qualità dell'ambiente: bonifica ambientale, prevenzione del rischio idrogeologico e ciclo integrato delle acque, adempimenti e interventi attuativi in ottemperanza della Direttiva 2008/98/CE;
 - c.2) potenziamento del sistema della intermodalità;
 - c.3) master, stage e dottorati di ricerca;
 - c.4) qualificazione del sistema scolastico;
 - c.5) completamento poli di eccellenza turistico e culturali;
 - c.6) sostegno ai soggetti colpiti dalla crisi economica;

RITENUTO

- a. di prendere atto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della DGR n. 685/10 sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse liberate dal POR Campania 2000-2006;
- b. di programmare, alla luce delle "Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate" indicate dal Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo I Programmazione 2000-2006, ai sensi della DGR 1035/2006 e in attuazione della DGR 685/2010, il finanziamento dei completamenti degli interventi ammessi a finanziamento dal POR 2000-2006 inclusi nell'Allegato IV del RFE e degli interventi dotati di progettazione esecutiva rispettando le priorità di cui alla lettera c) del "CONSIDERATO";
- c. opportuno attribuire al Responsabile della Programmazione Unitaria la funzione di indirizzo ai fini dell'identificazione degli interventi e dei Settori destinatari di tali risorse in coerenza con gli obiettivi del POR 2000-2006;
- d. opportuno attribuire all'Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006 la responsabilità degli adempimenti previsti dalla procedura di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate approvata dal Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006;

VISTI

- a. le DD.G.R. 1035/2006 e la 685/2010;
- b. la delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010;
- c. il documento del Comitato di Sorveglianza del QCS - Obiettivo I - Programmazione 2000-2006; relativo alle “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”;
- d. la Direttiva 2008/98/CE;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

1. di prendere atto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della DGR n. 685/10 sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse liberate;
2. di programmare, alla luce delle “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate” indicate dal Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo I Programmazione 2000-2006, ai sensi della DGR 1035/2006 e in attuazione della DGR 685/2010, il finanziamento:
 - 2.1 dei completamenti degli interventi inclusi nell’Allegato IV del RFE per un importo stimato pari a € 399.969.732
 - 2.2 degli interventi dotati di progettazione per un importo pari € 314.499.158 nei seguenti ambiti:
 - 2.2.1. miglioramento della qualità dell’ambiente: bonifica ambientale, prevenzione del rischio idrogeologico e ciclo integrato delle acque, adempimenti e interventi attuativi in ottemperanza della Direttiva 2008/98/CE;
 - 2.2.2. potenziamento del sistema della intermodalità;
 - 2.2.3. master, stage e dottorati di ricerca;
 - 2.2.4. qualificazione del sistema scolastico;
 - 2.2.5. completamento poli di eccellenza turistico e culturali;
 - 2.2.6. sostegno ai soggetti colpiti dalla crisi economica;
3. di attribuire al Responsabile della Programmazione Unitaria la funzione di indirizzo ai fini dell’identificazione degli interventi e dei Settori destinatari di tali risorse in coerenza con gli obiettivi del POR 2000-2006;
4. di attribuire all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006 la responsabilità degli adempimenti previsti dalla procedura di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate approvata dal Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006;
5. di trasmettere il presente atto a:
 - 5.1 Al Capo di Gabinetto – Responsabile della Programmazione Unitaria
 - 5.2 Al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia;
 - 5.3 All’AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale;
 - 5.4 All’AGC 03 - Piani e Programmi;
 - 5.5 All’AGC 05 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile;
 - 5.6 All’AGC 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica;
 - 5.7 All’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi;
 - 5.8 All’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale;

- 5.9 All'AGC 10 - Demanio e Patrimonio;
- 5.10 All'AGC 11 - Sviluppo Attività Settore Primario;
- 5.11 All'AGC 12 - Sviluppo Economico;
- 5.12 All'AGC 13 - Turismo, e Beni Culturali;
- 5.13 All'AGC 14 - Trasporti e Viabilità;
- 5.14 All'AGC 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione
- 5.15 All'AGC 16 - Governo del Territorio, Beni Culturali Ambientali e Paesistici;
- 5.16 All'AGC 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale;
- 5.17 All'AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo;
- 5.18 Alle Autorità di Pagamento FESR e FSE del POR 2000 – 2006;
- 5.19 Alle Autorità di Certificazione del POR FESR e FSE 2007-2013;
- 5.20 All'AGC 21 - Programmazione e Gestione Rifiuti;
- 5.21 All'Ufficio di Piano Servizio Controllo II Livello;
- 5.22 All'Ufficio di Piano Autorità di Audit del POR FESR e FSE 2007 -2013;
- 5.23 Al Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Campania;
- 5.24 Ai Responsabili delle Misure del POR Campania 2000 – 2006;
- 5.25 Al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C.
- 5.26 Al Servizio Comunicazione integrata per l'immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it



Delibera della Giunta Regionale n. 909 del 17/12/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2002 N.7, ART.47 COMMA 3. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI N.707/2009, PER DANNI DA FAUNA SELVATICA, A FAVORE DEL SIG.RE LETTIERI ROMANO, SIG.RA LUISA FERRAIOLI E AVV.TO ROBERTO CASALE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

la L. R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;

l'art 47, comma 3, della L. R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ;

la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

con delibera di G. R. n. 1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;

il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2010 con legge regionale n. 3 del 21 Gennaio 2010;

la Giunta Regionale con delibera n. 92 del 09 Febbraio 2010 ha approvato il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2010;

CONSIDERATO CHE:

gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47 comma 3 della L. R. 7/2002 e sue s. m. i.;

Vista la nota Prot n. 233472/2010 dell'Avvocatura Regionale con allegata la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 707/09 con la quale il giudice accogliendo l'istanza di parte, ha dichiarato la Regione Campania, responsabile dei danni provocati da fauna selvatica e subiti da Lettieri Romano e Ferraioli Luisa, condannandola al pagamento della spese di giudizio ed al risarcimento dei danni;

Dalla sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 707/09 si evince che:

Il Giudice di Pace di Agropoli accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, dichiarando unica responsabile del sinistro per cui è causa la Regione Campania, condanna la Regione Campania a pagare all'attore Lettieri Romano la somma di euro 1000,00 con interessi dalla domanda al soddisfo, e a pagare all'attrice Ferraioli Luisa la somma di euro 1000,00 con interessi dalla domanda al soddisfo, per la causale esposta nei motivi della decisione, e le spese di lite, che liquida per diritti onorari e costi in complessivi euro 1000,00 di cui euro 97,87 per esborsi oltre iva e cpa come per legge.

Considerato che bisogna riconoscere la spesa di euro 1000,00 oltre interessi dalla domanda pari a 37,42 per un complessivo euro 1037,42 per Lettieri Romano; euro 1000,00 oltre interessi dalla

domanda pari ad euro 37,42 per complessivi euro 1037,42 per Ferraioli Luisa ; spese legali con oneri accessori per legge per complessivi euro 1153,37 di cui (902,13 per onorari, 112,77 per spese generali, cpa 40,60, spese esenti 97,87 , iva pari a zero in quanto soggetto rientrante in regime iva forfettario, da attribuire all'Avv. Roberto Casale

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 707/09 occorre provvedere a quanto deciso in sentenza;

la spesa complessiva di € 3228,21 non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art 47, comma 3 e 4 della L. R. n. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza ;

il debito fuori bilancio in questione di € 3228,21 derivante dalla predetta sentenza è certo liquido ed esigibile;

la Giunta Regionale , ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b) della L. R. n. 7/2002 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa , tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO

di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilancio” determinato nella misura di € 3228,21 ai sensi dell'art. 47 comma 3 L. R. 7/02 e della D. G .R. 1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC del 20/11/2006;

che a tanto si possa provvedere , dotando il capitolo di spesa 580 all'interno della UPB 6.23.57 denominato “ Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L. R. 7/2002 di competenza dell' AGC 11” all'uopo istituito della somma di euro 3228,21 e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa_124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Settore 02 AGC 08 ed avente sufficiente disponibilità;

di demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca dell'A. G. C. 11 il conseguente atto di impegno della predetta somma di euro 3228,21 da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57 all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

l'art 47 comma 3 della L. R. 30 Aprile 2002 n. 7 modificato dall'art. 22 della L. R. n. 1 del 30 Gennaio 2008 ;

la nota dell'A. G. C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 877417 del 25/10/2006;

la DGR 1731/2006;

la L. R. n. 3 del 21 Gennaio 2010

la DGR n. 92 del 09 Febbraio 2010

lo Statuto della Regione Campania;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ,con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della L . R. 30 /04/2002 n. 7 così come modificato dall'art. 22 della L . R. n. 1 del 30/01/08 ,la somma complessiva di € 3228,21 appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Signor Lettieri Romano e Ferraioli Luisa così come specificato nella allegata scheda di rilevazione di partita debitoria ;

di prendere atto che la somma totale di € 3228,21 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo,a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

di allegare scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare ,ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b della L. R. n.7/2002,una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

capitolo di spesa 124 (U .P .B 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per €3228,21;

capitolo di spesa 580 (U. P. B. 6.23.57) incrementato dello stanziamento di competenza e cassa per € 3228,21;

di demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 3228,21 da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, istituito con delibera di G. R. 1078 del 22/06/07 subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza

al Consiglio Regionale della Campania; all' A .G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario; al Settore B. C. A.; all'A. G .C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; all'A. G. C. Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, al Settore Entrata e Spese, al BURC per la relativa pubblicazione.

- disporre l'invio del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti,



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

A.G.C. AVVOCATURA Settore Contenzioso Civile e Penale
13 MAR 2010
Prot. n. 233/L/2

RACCOMANDATA A MANO AREA 04 - SETTORE 01

11-05

A.G.C. Sviluppo Attività
Settore Primario
Settore Foreste - Caccia e Pesca
via Porzio, Centro Direz.
Isola C/6
80143 NAPOLI.

PRESENTE IN CARICO
IN DATA 18 MAR. 2010

Lettieri Romano
c/ Reg. Camp.
Prat.n. 1200/09.

In riferimento al giudizio di cui all'oggetto si trasmette per gli adempimenti di competenza copia della sentenza n.707/09 emessa dal Giudice di Pace di Agropoli che ha riconosciuto la Regione Campania responsabile della causazione del sinistro stradale che vedeva coinvolta l'auto guidata dall'attore a seguito dell'improvviso attraversamento della strada da parte di un cinghiale.

Atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è orientata nel riconoscere la responsabilità della Regione per i danni causati dalla fauna selvatica a terzi, non si ritiene opportuno appellare la predetta sentenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Andrea Conte

2. Liguori
18.3.2010

Avv. C. Rispoli tel. 089-759065

SENTENZA N. 707 ANNO 2009

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il giudice di pace di Agropoli, avv. Giovanni Di Luccia, pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 275/2009 del R.G., promossa da:
Lettieri Romano e Ferraioli Luisa, elettivamente domiciliati a Omignano Scalo,
presso lo studio dell'avv. Roberto Casale, dal quale sono rappresentati e difesi, con
mandato a margine dell'atto di citazione,

attore

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Rispoli dell'Avvocatura
regionale, elettivamente domiciliata presso l'ufficio dell'Avvocatura regionale di
Salerno,

convenuta

Oggetto: risarcimento danni.

Svolgimento del processo

Con atto notificato Lettieri Romano e Ferraioli Luisa citano la Regione Campania
dinanzi al giudice di pace di Agropoli, alla udienza del 9.4.2009.

Gli attori premettono che in data 15.6.2008, verso le ore 20.00, l'autovettura Fiat
Punto targata AS352ZH, di proprietà di essa Ferraioli Luisa, guidata da esso Lettieri
Romano, in via Pedemontana, che da Omignano Scalo porta a Casal Velino, fu
investita da un cinghiale, che attraversò la strada repentinamente; che, a causa
dell'investimento, l'autovettura riportò danni per euro 1.408,01; che esso Lettieri
Romano riportò "trauma discorsivo cervicale" con prognosi di giorni 10.

Tanto premesso, chiede che la convenuta Regione venga condannata a risarcire detti
danni.

Si costituisce la Regione Campania, che chiede il rigetto della domanda.

Ammessa ed espletata prova per testi, alla udienza del 29.10.2009 la parte attrice
conclude come da verbale e la causa è assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

Da quanto riferito dal teste Di Fiore Demetrio è da ritenere provato che un cinghiale
investì l'autovettura Fiat Punto dell'attrice Ferraioli Luisa sulla strada Pedemontana
suddetta, il giorno 15.6.2008; che, a causa dell'urto, l'autovettura fu danneggiata
nella parte anteriore sinistra; che l'attrice lamentava dolori al collo e alla testa.
Il teste ha riferito anche che la strada era priva di protezione; che il cinghiale
attraversò la strada "improvvisamente e velocemente".

Va, quindi, dichiarata la responsabilità esclusiva della Regione Campania nella
causazione del predetto evento dannoso, ritenuto che, a norma della legge 11.2.1992,
n. 157, compete alla Regione Campania l'obbligo di predisporre le misure idonee ad
evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose (Cass. Civ. sez.III
10.10.27,n.21282); la Regione Campania va condannata a risarcire i danni agli attori,
con interessi e rivalutazione monetaria.

A causa dell'investimento l'autovettura riportò danni alla parte anteriore sinistra,
come si rileva dalle fotografie prodotte.

Tenuto conto del tipo di autovettura , questo giudicante quantifica il danno in complessivi euro 1.000,00.

A causa dell'investimento l'attrice Ferraioli Luisa riportò " trauma discorsivo del rachide cervicale", con prognosi di dieci giorni, come da referto dell'ospedale di Vallo della Lucania del 16.6.2008, prodotto.

Tenuto conto del tipo di infermità, della possibile durata della stessa, dell'influenza della infermità sulla vita di relazione e sulla occupazione quotidiana, questo giudicante quantifica il danno alla salute in complessivi euro 1.000,00.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, trattandosi di danno alla persona conseguente a fatto illecito extracontrattuale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Agropoli avv. Giovanni Di Luccia accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, dichiarando unica responsabile del sinistro per cui è causa la Regione Campania, condanna la Regione Campania a pagare all'attore Lettieri Romano la somma di euro 1.000,00 , con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, e a pagare all'attrice Ferraioli Luisa la somma di euro 1.000,00, con interessi dalla domanda al soddisfo, per la causale esposta nei motivi della decisione, e le spese di lite, che liquida, per diritti, onorario e costi, in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 97,87 per esborsi, oltre IVA e CNA, come per legge. Agropoli 19.12.2009.



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI
19 DIC. 2009
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Il Giudice di Pace Coordinatore
(Dr. Giovanni Di Luccia)

l'operatore giudiziario B2
Idia Guiffrida

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N 3 - DEL 04.10.2010

Area 11

SETTORE 05

SERVIZIO 01

La Sottoscritta Dr.ssa Daniela Lombardo nella qualità di responsabile del Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del creditore Lettieri Romano C.F. LTTRMN39R28H686T NATO A Salento ivi residente alla Frazione Fasana, Via Nazionale n. 240 ;

Oggetto della Spesa : Riconoscimento della spesa di euro 1037,42 derivante da sentenza del Giudice di Pace di Agropoli

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n.707/09**

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il Sig. Lettieri Romano conveniva in giudizio presso il giudice di Pace di Agropoli, la Regione Campania per il risarcimento danni subiti da autovettura ad opera di branco di cinghiali. In prima istanza il Giudice di Pace di Agropoli dichiara la responsabilità della Regione Campania;

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 707/2009;
Importo Euro 1000,00**

**Interessi 37,42
Totale dovuto 1037,42**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio :esecuzione di sentenza;**
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di euro 1037,42 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili,**
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss.del Codice Civile;**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art 47 della Legge Regione Campania n 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

EURO 1037,42

**Allega la seguente documentazione :
Sentenza Giudice di Pace Agropoli n. 707/2009**

**Il Dirigente del Settore
Dr ssa Daniela Lombardo**

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 4 del 04/10/2010

Area 11

SETTORE 05

SERVIZIO 01

La Sottoscritta **Dr.ssa Daniela Lombardo** nella qualità di responsabile del Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del creditore Ferraioli Luisa C.F. FRRLSU65D42H686G NATO A Salento ivi residente alla frazione Fasana, via Nazionale 240;

Oggetto della Spesa : Riconoscimento della spesa di euro 1037,42 derivante da sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n.797/09

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di pace di Agropoli n.707/09

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il Sig. Ferraioli Luisa conveniva in giudizio presso il giudice di Pace di Agropoli, la Regione Campania per il risarcimento danni fisici subiti a seguito di sinistro stradale provocato da un branco di cinghiali. In prima istanza il Giudice di Pace di Agropoli dichiara la responsabilità della Regione Campania;

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 707/2009;**

Importo Euro	1000,00
Interessi	37,42

Totale dovuto	1037,42
----------------------	----------------

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio :esecuzione di sentenza;

b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di euro 1037,42 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili,

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss.del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art 47 della Legge Regione Campania n 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

EURO 1037,42

**Allega la seguente documentazione :
Sentenza Giudice di Pace Agropoli n. 707/2009**

**Il Dirigente del Settore
Dr ssa Daniela Lombardo**

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N 5 DEL 04.10.2010

Area 11

SETTORE 05

SERVIZIO 01

La Sottoscritta Dr.ssa Daniela Lombardo nella qualità di responsabile del Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del creditore Avv.Roberto Casale C.F. CSLRRT67C08G063H -NATO A OMIGNANO il 08/03/1967 , residente in Salento alla via Nazionale 280

Oggetto della Spesa : Riconoscimento della spesa di euro 1153,37 derivante da sentenza del Giudice di Pace di Agropoli

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Agropoli n.707/09

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il Sig. Lettieri Romano conveniva in giudizio presso il giudice di Pace di Agropoli, la Regione Campania per il risarcimento danni subiti da autovettura ad opera di branco di cinghiali. In prima istanza il Giudice di Pace di Agropoli dichiara la responsabilità della Regione Campania e la condanna alle spese di lite da attribuire all'Avv. Roberto Casale;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 707/2009;

Importo Euro 1153,37

Interessi 0

Totale dovuto 1153,37

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio :esecuzione di sentenza;

b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di euro 1153,37 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a

variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili,

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss.del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art 47 della Legge Regione Campania n 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

EURO 1153,37

**Allega la seguente documentazione :
Sentenza Giudice di Pace di Agropoli n. 707/2009**

**Il Dirigente del Settore
Dr ssa Daniela Lombardo**



Delibera della Giunta Regionale n. 952 del 21/12/2010

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 1 Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico

Oggetto dell'Atto:

ACQUISIZIONE DI RISORSE NEL BILANCIO GESTIONALE PER L'E.F. 2010, AI SENSI DELL'ART.29, COMMA 4 LETTERA A), DELLA L.R. N. 7/2002. ISTITUZIONE DI 4 CAPITOLI DI ENTRATA ALLE UPB 2.42.82, 12.48.84 ED 11.81.80 E DI 3 CAPITOLI DI SPESA ALL'UPB 2.83.243.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale con Legge 21 gennaio 2010, n. 3, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 21 gennaio 2010, ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 9 febbraio 2010 ha approvato il Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;

DATO ATTO

- che con Deliberazione n. 1640 del 19/10/2006 "Cofinanziamento credito d'imposta ex articolo 8 Legge n. 388/2000 - Approvazione schema relativo alla Convenzione da stipulare con l'Agenzia delle Entrate" - la Giunta regionale ha deciso di integrare con risorse regionali le risorse statali destinate al finanziamento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della Legge n. 388/2000, attraverso lo stanziamento di una somma pari ad € 50.000.000,00, facendo gravare la somma destinata al cofinanziamento, così come quella connessa al rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle Entrate in virtù della suddetta Convenzione, sull'U.P.B. 2.83.243 del bilancio 2006 e rinviando a successivi atti del Dirigente competente l'impegno delle relative somme;
- che con Decreto Dirigenziale del Settore 01 dell'AGC 12 n. 607 del 07/12/2006, "Cofinanziamento credito d'imposta ex articolo 8 Legge n. 388/2000 - Trasferimento risorse all'Agenzia delle Entrate", si è disposto l'impegno a favore dell'Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di Euro 50.000.000,00, facendo gravare la spesa in parola sul capitolo 4012 - U.P.B. 2.83.243 - del Bilancio Gestionale 2006 e liquidando contestualmente la somma di Euro 25.000.000,00;
- che con Decreto Dirigenziale del Settore 01 dell'AGC 12 n. 71 del 15/03/2007 si è disposta la liquidazione degli ulteriori € 25.000.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'impegno assunto con il citato decreto dirigenziale n.607/2006;

RILEVATO

- che una parte delle somme di cui sopra, trasferite all'Agenzia delle Entrate, risulta non essere stata utilizzata e pertanto restituita alla Regione Campania;
- che in particolare con nota n.162847 del 06/11/2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto di disporre l'accreditamento della somma di € 29.450.538,00 sul c/c IBAN n. IT40I0101003593000040000005 intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria", mediante prelevamento dalla contabilità speciale n.1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio" con la causale "AGC 12 - cofinanziamento credito d'imposta ex art.8 L.388/2000";
- che per tale somma è stata emessa dall'Ufficio competente dell'AGC 08 la richiesta di reversale n.8343 del 23/11/2009;
- che il suddetto importo di € 29.450.538,00 non risulta iscritto nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, né risulta essere stata iscritto nel precedente bilancio regionale;
- che pertanto occorre istituire ai fini gestionali, nell'ambito della Categoria 11.81, all'U.P.B. 11.81.80, il capitolo di entrata 2722 denominato "Restituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme non utilizzate per il cofinanziamento del credito d'imposta ex art.8 L.388/2000" assegnandolo alla titolarità gestionale del Settore 02 dell'AGC 12;
- che occorre iscrivere il medesimo importo all'UPB 2.83.243 PARTE SPESA del Bilancio Gestionale 2010, incrementando all'uopo lo stanziamento del capitolo 4031, attribuito alla titolarità gestionale del Settore 02 dell'AGC 12 attualmente competente *ratione materiae*;

DATO ATTO inoltre

- che con deliberazione CIPE 23 novembre 2007, n. 125 recante "Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del co-finanziamento nazionale dei progetti strategici di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266", è stata approvata, a favore delle Regioni, l'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008, n. 1203, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 2008, sono stati ripartiti i fondi di cui alla deliberazione CIPE sopra citata per gli anni 2007, 2008 e 2009, e che nello stesso risulta destinato al fondo dell'art. 16, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 un importo di Euro 14.242.750,00 a favore della Regione Campania, da destinare al co-finanziamento dei progetti strategici attuativi dei programmi regionali per interventi a favore delle attività commerciali e turistiche, previa presentazione del programma attuativo al Ministero entro 150 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
- che sulla base di quanto disposto dalla deliberazione CIPE 5 agosto 1998 e giusto art. 5, comma 1, del sopra citato D.M. 17/04/2008, i programmi attuativi regionali devono necessariamente prevedere il co-finanziamento regionale per un ammontare non inferiore al 10% della quota pubblica complessiva;
- che, con Deliberazione n. 1821 del 14/11/2008 "Legge n. 266/97 e Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1203 del 17 aprile 2008 - Approvazione del Progetto strategico regionale in materia di commercio e turismo", la Giunta regionale ha destinato la somma di euro 1.800.000,00, quale quota di co-finanziamento regionale per attività previste dal Progetto strategico regionale, pari all'11,22% della quota pubblica complessivamente destinata al progetto stesso, imputando tale spesa all'U.P.B. 2.83.243 a valere sulle somme assegnate alla Linea d'azione 2 dell'aggiornamento del PASER approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 962 del 30 maggio 2008;

RILEVATO

- che con Decreto Direttoriale n.19/2009/266 della DG per l'Incentivazione delle attività Imprenditoriali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica è stato:
 1. approvato il Programma strategico regionale in materia di commercio e turismo di cui alla DGR 1821/2008;
 2. concesso alla Regione Campania il contributo, limitatamente alle risorse impegnate per l'esercizio finanziario 2008 in conto residui 2007, di complessivi € 4.043.964,00;
 3. liquidato, a titolo di acconto, l'importo totale di € 2.426.378,00;
- che in particolare risultano essere state versate alla Regione Campania dal MISE rispettivamente gli importi di euro 217.625,00 (richiesta di reversale n.4814/2009) e di euro 2.208.753,00 (richiesta di reversale n.4820/2009) per una somma totale di € 2.426.378,00, pari al 60% del contributo concesso con il succitato decreto direttoriale n.19/2009/266
- che il suddetto importo di € 4.043.964,00 non risulta iscritto nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, né risulta essere stata iscritto nei precedenti bilanci regionali;
- che pertanto occorre istituire ai fini gestionali, nell'ambito della Categoria 12.42, all'U.P.B. 12.42.82, il capitolo di entrata 1211 denominato "Trasferimenti statali ex art. 16, comma 1, della L.266/97 - Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel Settore del commercio e del turismo", dotato del suddetto stanziamento di € 4.043.964,00, assegnandolo alla titolarità gestionale del Settore 02 dell'AGC 12;
- che occorre iscrivere il medesimo importo all'UPB 2.83.243 PARTE SPESA, spese di investimento, del Bilancio Gestionale 2010, istituendo all'uopo il capitolo 4021 denominato "Programma strategico regionale di interventi nel Settore del commercio e del turismo - Trasferimenti statali"

correlato al suddetto capitolo di entrata n.1211, attribuendone la titolarità gestionale al Settore 02 dell'AGC 12 competente *ratione materiae*;

- che il cofinanziamento regionale di cui alla citata deliberazione n. 1821/2008 risulta riportato al cap. 4031 UPB 2.83.243, quale economia di spesa al 31/12/2009 finanziata da entrate a destinazione vincolata, nell'ambito del provvedimento di reiscrizione già predisposto e proposto dagli Uffici competenti dell'AGC12 "Sviluppo Economico";

DATO ATTO infine

- che con deliberazione n. 1374 del 28/08/08 la Giunta Regionale ha approvato, le "Linee Guida per l'attuazione degli interventi promozionali integrati del sistema produttivo regionale" destinando agli interventi ivi previsti le economie di spesa comprensive degli importi rinvenienti dagli esercizi precedenti e gli importi assegnati alla linea 5 del P.A.S.E.R. "Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale" di cui alla D.G.R. n. 962/2008 pari ad Euro 10.619.303,32;
- che la suddetta DGR 1374/08 prevede la partecipazione a progetti promozionali di iniziativa comunitaria, da svolgere anche in partnership con altri organismi nazionali ed internazionali;
- che con decreto dirigenziale del Settore 03 dell'AGC12 DD n. 275 del 30.12.08 si sono definiti ambiti e modalità di presentazione di progetti di cooperazione istituzionale di iniziativa comunitaria, riconducibili alle azioni di promozione delle filiere regionali sostenute dal PASER;
- che nel medesimo decreto si è, tra l'altro, specificatamente prevista la partecipazione ai bandi comunitari INTERREG IV C e Non-State Actors and Local Authorities in Development, ivi confermando la specifica adesione regionale al progetto "Sustainable use of former and abandoned landfills network for EU" (SUFALNET4EU) da proporre su INTERREG IV C che individua per la Regione Campania il ruolo di partner;
- che il suddetto ultimo progetto, che definisce per la Regione un finanziamento complessivo di € 186.540,00, per € 139.905,00 a valere sui FONDI INTERREG IV C e per € 46.635,00 a valere sul fondo di Rotazione Nazionale, ai sensi della delibera CIPE 35/07, risulta approvato dalla competente Autorità di Gestione EU, come da nota prot. n. 0995868 del 18/11/2009;
- che con il decreto dirigenziale del Settore 03 dell'AGC12 n.40 del 07 maggio 2009, in coerenza con gli atti deliberativi e monocratici di cui sopra, si è definita la presentazione del progetto "Caribbean Local Authorities:Sustainable Waste Management for a better life" nell'ambito del bando EU "Non-State Actors and Local Authorities in Development" che prevede il ruolo regionale di capofila;
- che il suddetto progetto, che prevede un finanziamento comunitario di €1.986.701,10, è stato approvato dalla competente Autorità di Gestione EU come da note prot n. 2009.0607867 del 7/07/2009 e successiva prot n. 2009.0659093 del 21/07/2009;
- che con deliberazione n.1798 del 4.12.2009 la Giunta Regionale ha dato, tra l'altro, mandato al dirigente *ratione materiae* a sottoscrivere gli atti necessari per confermare l'adesione della Regione Campania ai suddetti progetti presentati, approvati e finanziati dalla Commissione Europea, prevedendo, laddove necessario, il cofinanziamento regionale a valere sulla linea 5 del PASER;
- che in attuazione di tale ultimo atto di indirizzo:
 - con Decreto Dirigenziale del Settore 03 dell'AGC12 n. 3 del 29.1.10 si è preso atto del contratto relativo al progetto "Sustainable Waste Management for a better life" per la successiva sottoscrizione;
 - con Decreto Dirigenziale del Settore 03 dell'AGC12 n. 29 del 27.3.2010 è stato approvato il "partnership agreement" concernente il progetto "SUFALNET4EU";

RILEVATO

- che, con riferimento al progetto "Caribbean Local Authorities:Sustainable Waste Management for a better life", con bonifico a favore della Regione Campania presso il Banco di Napoli - Servizio Tesoreria Regionale -riferimento n. A0075320100409G5L040k86 TRN A075310409G3F372- è stato disposto il primo anticipo per € 399.260,00 da parte della Commissione Europea;
- che le ulteriori erogazioni relative al progetto avverranno per stati di avanzamento appositamente certificati, in coerenza con i suddetti atti approvati e sottoscritti;
- che con riferimento al progetto "Sustainable use of former and abandoned landfills network for EU" (SUFALNET4EU) gli importi saranno trasferiti, in coerenza con la normativa di gestione del programma, per stati di avanzamento appositamente certificati;
- che gli importi soprassegnati non risultano iscritti nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, né risultano essere stati iscritti nei precedenti bilanci regionali;
- che occorre all'uopo istituire nella PARTE ENTRATA del Bilancio 2010, ai fini gestionali, nell'ambito della Categoria 12.48, all'U.P.B. 12.48.84, il capitolo di entrata 1271 denominato "Trasferimenti UE per programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, strumenti finanziari europei" e nell'ambito della Categoria 12.42, all'U.P.B. 12.42.82, il capitolo di entrata 1291 denominato "Trasferimenti statali per programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, strumenti finanziari europei" assegnando gli stessi alla titolarità del Settore 03 dell'AGC 12;
- che occorre altresì istituire nella PARTE SPESA del Bilancio 2010, ai fini gestionali, nell'ambito all'U.P.B. 2.83.243, spese di investimento, il capitolo di spesa 4041 denominato "Attuazione di programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, di strumenti finanziari europei finanziati da trasferimenti EU", correlato al suddetto capitolo di entrata n.1271, ed il capitolo di spesa 4051 denominato "Attuazione di programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, di strumenti finanziari europei finanziati da trasferimenti statali" correlato al suddetto capitolo di entrata n.1291, assegnando gli stessi alla titolarità del Settore 03 dell'AGC 12;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO pertanto

- che si possa provvedere ad iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 in termini di competenza ed in termini di cassa le somme sotto riportate, distinte per Unità Previsionali di Base:
 - nella U.P.B. dell'entrata 11.81.80 denominata "Entrate Extratributarie" l'importo complessivo di € 29.450.538,00 in termini di competenza e di cassa;
 - nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata "Assegnazioni statali conto capitale" l'importo complessivo di € 4.090.599,00 in termini di competenza ed € 2.426.378,00 in termini di cassa;
 - nella U.P.B. della entrata 12.48.84 denominata "Assegnazioni UE capitale" l'importo complessivo di € 2.126.606,10 in termini di competenza ed € 399.260,00 in termini di cassa;
 - nella U.P.B. della spesa 2.83.243 denominata "Spese per interventi nei Settori produttivi dell'Industria dell'Artigianato del Commercio e dell'Agricoltura", quali spese di investimento, l'importo complessivo di € 35.667.743,10 in termini di competenza ed € 32.276.176,00 in termini di cassa;
- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vadano iscritte sui seguenti capitoli del Bilancio gestionale 2010:

Entrata / Spesa	Cap.	U.P.B.	Titolari- tà	Capitolo correlato	denominazione	Stanziamento di competenza	Stanziamento di cassa
Entrata	2722	11.81.80	Settore 12.02	Spesa: 4031	Restituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme non utilizzate per il cofinanziamento del credito d'imposta ex art.8 L.388/2000	+29.450.538,00	+29.450.538,00
Entrata	1211	12.42.82	Settore 12.02	Spesa: 4021	Trasferimenti statali ex art. 16, comma 1, della L.266/97 - Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel Settore del commercio e del turismo	+ 4.043.964,00	+2.426.378,00
Entrata	1291	12.42.82	Settore 12.03	Spesa: 4051	Trasferimenti statali per programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, strumenti finanziari europei	+46.635,00	-
Entrata	1271	12.48.84	Settore 12.03	Spesa: 4041	Trasferimenti UE per programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, strumenti finanziari europei	+2.126.606,10	+399.260,00
TOTALE						+35.667.743,10	+32.276.176,00
Spesa investim ento	4031	2.83.243	Settore 12.02	Entrata: 2722	PASER - AIUTO ALLE IMPRESSE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	+29.450.538,00	+29.450.538,00
Spesa investim ento	4021	2.83.243	Settore 12.02	Entrata: 1211	Programma strategico regionale di interventi nel Settore del commercio e del turismo - Trasferimenti statali	+ 4.043.964,00	+2.426.378,00
Spesa investim ento	4051	2.83.243	Settore 12.03	Entrata: 1291	Attuazione di programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale di strumenti finanziari europei finanziati da trasferimenti statali	+46.635,00	-
Spesa investim ento	4041	2.83.243	Settore 12.03	Entrata: 1271	Attuazione di programmi europei a gestione diretta, di cooperazione	+2.126.606,10	+399.260,00

					territoriale di strumenti finanziari europei finanziati da trasferimenti EU		
TOTALE U.P.B. 2.83.243						+35.667.743,10	+32.276.176,00

VISTE

- la Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7;
- La L.R. 19 gennaio 2009, n. 2;

La Giunta, conformemente alla proposta, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati:

- di istituire, ai fini gestionali:
 - nell'ambito della Categoria 11.81, all'U.P.B. 11.81.80, il capitolo di entrata 2722 denominato "Restituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme non utilizzate per il cofinanziamento del credito d'imposta ex art.8 L.388/2000" assegnandolo alla titolarità gestionale del Settore 02 dell'AGC 12;
 - nell'ambito della Categoria 12.42, all'U.P.B. 12.42.82, il capitolo di entrata 1211 denominato "Trasferimenti statali ex art. 16, comma 1, della L.266/97 - Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel Settore del commercio e del turismo", assegnandolo alla titolarità gestionale del Settore 02 dell'AGC 12;
 - nell'ambito della Categoria 12.42, all'U.P.B. 12.42.82, il capitolo di entrata 1291 denominato "Trasferimenti statali per programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, strumenti finanziari europei" assegnandolo alla titolarità gestionale del Settore 03 dell'AGC 12;
 - nell'ambito della Categoria 12.48, all'U.P.B. 12.48.84, il capitolo di entrata 1271 denominato "Trasferimenti UE per programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, strumenti finanziari europei" assegnandolo alla titolarità gestionale del Settore 03 dell'AGC 12;
 - nell'ambito della Funzione Obiettivo 2.83, all'U.P.B. 2.83.243, il capitolo di spesa 4021 denominato "Programma strategico regionale di interventi nel Settore del commercio e del turismo - Trasferimenti statali", assegnandolo alla titolarità gestionale al Settore 02 dell'AGC 12;
 - nell'ambito della Funzione Obiettivo 2.83, all'U.P.B. 2.83.243, il capitolo di spesa 4041 denominato "Attuazione di programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, di strumenti finanziari europei finanziati da trasferimenti EU" assegnandolo alla titolarità gestionale del Settore 03 dell'AGC 12;
 - nell'ambito della Funzione Obiettivo 2.83, all'U.P.B. 2.83.243, il capitolo di spesa 4051 denominato "Attuazione di programmi europei a gestione diretta, di cooperazione

- territoriale, di strumenti finanziari europei finanziati da trasferimenti statali" assegnandolo alla titolarità gestionale del Settore 03 dell'AGC 12;
- di iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 29 comma 4 lettera a) della L.R. n. 7/02, in termini di competenza ed in termini di cassa le somme sotto riportate distinte per Unità Previsionali di Base:
 - nella U.P.B. dell'entrata 11.81.80 denominata "Entrate Extratributarie" l'importo complessivo di € 29.450.538,00 in termini di competenza e di cassa;
 - nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata "Assegnazioni statali conto capitale" l'importo complessivo di € 4.090.599,00 in termini di competenza ed € 2.426.378,00 in termini di cassa;
 - nella U.P.B. della entrata 12.48.84 denominata "Assegnazioni UE capitale" l'importo complessivo di € 2.126.606,10 in termini di competenza ed € 399.260,00 in termini di cassa;
 - nella U.P.B. della spesa 2.83.243 denominata "Spese per interventi nei Settori produttivi dell'Industria dell'Artigianato del Commercio e dell'Agricoltura", quali spese di investimento, l'importo complessivo di € 35.667.743,10 in termini di competenza ed € 32.276.176,00 in termini di cassa;
 - di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra ai seguenti capitoli del Bilancio gestionale 2010:

Entrata / Spesa	Cap.	U.P.B.	Titolari- tà	Capitolo correlato	denominazione	Stanziamen- to di competenza	Stanziamen- to di cassa
Entrata	2722	11.81.80	Settore 12.02	Spesa: 4031	Restituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme non utilizzate per il cofinanziamento del credito d'imposta ex art.8 L.388/2000	+29.450.538,00	+29.450.538,00
Entrata	1211	12.42.82	Settore 12.02	Spesa: 4021	Trasferimenti statali ex art. 16, comma 1, della L.266/97 - Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel Settore del commercio e del turismo	+ 4.043.964,00	+2.426.378,00
Entrata	1291	12.42.82	Settore 12.03	Spesa: 4051	Trasferimenti statali per programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, strumenti finanziari europei	+46.635,00	-
Entrata	1271	12.48.84	Settore 12.03	Spesa: 4041	Trasferimenti UE per programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale, strumenti finanziari europei	+2.126.606,10	+399.260,00
TOTALE						+35.667.743,10	+32.276.176,00

Spesa investim ento	4031	2.83.243	Settore 12.02	Entrata: 2722	PASER - AIUTO ALLE IMPRESE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	+29.450.538,00	+29.450.538,00
Spesa investim ento	4021	2.83.243	Settore 12.02	Entrata: 1211	Programma strategico regionale di interventi nel Settore del commercio e del turismo - Trasferimenti statali	+ 4.043.964,00	+2.426.378,00
Spesa investim ento	4051	2.83.243	Settore 12.03	Entrata: 1291	Attuazione di programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale di strumenti finanziari europei finanziati da trasferimenti statali	+46.635,00	-
Spesa investim ento	4041	2.83.243	Settore 12.03	Entrata: 1271	Attuazione di programmi europei a gestione diretta, di cooperazione territoriale di strumenti finanziari europei finanziati da trasferimenti EU	+2.126.606,10	+399.260,00
TOTALE U.P.B. 2.83.243						+35.667.743,10	+32.276.176,00

di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08, Bilancio Ragioneria e Tributi, e 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, ai Settori proponenti, al Settore 12.02, Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli Insediamenti produttivi, AL Settore 12.03, Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema Produttivo, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.



Delibera della Giunta Regionale n. 850 del 03/12/2010

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

FORMALIZZAZIONE INTESA DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA ,A FAVORE DI
TERNA S.P.A PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA A 380 KV
BENEVENTO-FOGGIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il comma 26 dell'art.1 della legge 23 agosto 2004,n.239 stabilisce che "la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad autorizzazione unica,rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;
- b. che la società TERNA S.p.A.,ha presentato istanza,ai sensi dell'art.1 comma 26 della legge n. 239 del 23 agosto 2004,al Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio inerente la ricostruzione per potenziamento dell'elettrodotto a 380 kV "Benevento-Foggia";
- c. che con nota prot. 12961 del 29/7/2010,il Ministero dello Sviluppo Economico,il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i,convocata per il giorno 9/9/2010;
- d. che il progetto è compatibile con "le linee di indirizzo strategico di cui all'allegato alla DGR 962/08;

RILEVATO che il progetto in questione risulta essenziale per il vettoriamento dell'energia da fonte rinnovabile;

DATO ATTO che la proposta progettuale si inquadra nella più ampia rete di sviluppo proposta da TERNA in Regione Campania;

che il Ministero dello Sviluppo Economico ha interessato e coinvolto in sede di conferenza dei servizi gli Enti locali interessati dall'elettrodotto in questione con le modalità di cui alla legge 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO di poter procedere,ai sensi di quanto previsto dal comma 26 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n.239 e ai fini dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto proposto daTERNA S.p.A per la ricostruzione con potenziamento dell'elettrodotto Benevento-Foggia, alla formalizzazione dell'intesa da parte della Regione Campania;

PROPONE e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate,

1. di formalizzare con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge 23/08/2004 n. 239, l'intesa da parte della Regione Campania a favore di TERNA S.p.A per il potenziamento della rete elettrica a 380 KV Benevento-Foggia;
2. di trasmettere l'intesa così formulata al Ministero dello sviluppo Economico per la formalizzazione degli atti di competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti in questione;
3. di inviare, inoltre, copia della deliberazione:
 - 3.1 all'AGC 12 "Sviluppo Economico" per l'esecuzione ed inoltrare al competente Ministero;
 - 3.2 all'AGC 01 "Gabinetto Presidente Giunta Regionale"
 - 3.3 al BURC per la pubblicazione, nonché al Web Master per la divulgazione attraverso il sito della regione campania



Delibera della Giunta Regionale n. 851 del 03/12/2010

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

BOZZA DI CONVENZIONE TRA MISE, DGENRE, ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. E REGIONE CAMPANIA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 3329 def. del 13/7/2007, recante il riferimento strategico e programmatico, nonché il riparto delle risorse per la programmazione regionale unitaria 2007-2013, individua quale strumento di attuazione della strategia di sviluppo adottata, tra gli altri, il Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" interessante le Regioni Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), stabilendone la relativa dotazione finanziaria;
- b. detto Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013" (di seguito POI), approvato con la decisione C(2007) 6820 della Commissione Europea del 20.12.2007, ha l'obiettivo di *"Aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale"*;
- c. con la citata Decisione di approvazione la Commissione Europea ha fissato per il POI il limite di ammissibilità delle spese dal 01.01.2007 al 31.12.2015;
- d. il POI prevede, nell'ambito dell'Asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico", la linea di attività 2.4 recante *"Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e microgenerazione"*;

CONSIDERATO che:

- a. con apposito atto convenzionale, sottoscritto in data 15 maggio 2009, tra l'Autorità di Gestione del Programma (Regione Campania) e la Direzione Generale Energia Nucleare, Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica, quest'ultima è stata individuata quale Organismo Intermedio responsabile per l'attuazione dell'attività 2.4 del POI;
- b. nell'ambito della sopra indicata linea di attività 2.4, sono finanziabili interventi di adeguamento delle reti che consentano di risolvere le problematiche, già evidenziate nell'analisi di contesto del POI, derivanti dall'allacciamento alla rete di generatori con potenza intermittente, come accade per alcune fonti rinnovabili per produzioni elettriche e dal sovraccarico della rete di distribuzione conseguente alle richieste di connessione di nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili;
- c. i problemi sopra indicati possono essere affrontati attraverso il potenziamento dei sistemi di comunicazione e controllo a distanza, nonché interventi di potenziamento della rete di distribuzione delle Regioni della Convergenza tramite la realizzazione e l'ampliamento di Cabine Primarie;
- d. ENEL Distribuzione S.p.A. opera quale Concessionario del servizio di distribuzione nelle aree interessate dagli interventi del POI e, relativamente a tale servizio, raggiunge nelle Regioni Convergenza un grado di copertura di circa il 99,5% dell'utenza;
- e. in relazione all'evoluzione della rete verso soluzioni tecnologiche innovative, con Convenzione sottoscritta in data 25.01.2010, ENEL Distribuzione S.p.A. e il Ministero dello Sviluppo Economico - DGENRE hanno individuato un programma di interventi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia a carattere innovativo, per realizzare e sperimentare un modello di rete in Media Tensione (MT) cosiddetto "intelligente";
- f. in relazione al potenziamento della rete, tramite la realizzazione e l'ampliamento di Cabine Primarie sul territorio regionale, per procedere all'attivazione degli interventi previsti dalla linea di attività 2.4 del POI, il MiSE DGENRE ha avviato dei tavoli di lavoro con le Regioni della Convergenza;
- g. la Regione Campania, nel corso della riunione del 5/5/2010, ha manifestato le esigenze di interventi sul proprio territorio, in relazione al potenziamento dell'infrastruttura di rete, specificando e formalizzando tali esigenze, con una successiva nota del 25/6/2010 – prot. 545468 recante un programma di potenziamento delle citate infrastrutture finalizzato a favorire l'immissione di energia prodotta da fonti rinnovabili, ad anticipare le richieste di connessione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, e più in generale, ad assicurare lo sviluppo governato e sostenibile delle rinnovabili sul territorio, mediante la realizzazione pianificata di interventi relativi alle Cabine Primarie;

- h. il MISE DGENRE, con nota del 15/7/2010, prot. 11856, ha preso atto della proposta di programma di investimenti formulata dalla Regione Campania, ritenendola coerente con i contenuti e le finalità della linea di intervento 2.4 del POI ed ha contestualmente comunicato, per una prima fase di programmazione, l'importo massimo destinabile agli investimenti ivi individuati, riservandosi di definire un percorso condiviso di attuazione degli interventi;
- i. il MiSE DGENRE ha individuato in Enel Distribuzione SpA, in considerazione di quanto sopra esposto, il soggetto deputato alla realizzazione dei programmi di investimento sopra menzionati;
- j. Enel Distribuzione SpA si è resa disponibile ad attuare tali interventi, utilizzando le risorse finanziarie destinate alla linea di intervento 2.4 del POI, in quanto gli stessi non sono compresi tra gli investimenti del proprio Piano industriale 2010-2014;
- k. MISE - DGENRE e Regione Campania hanno convenuto sull'opportunità di definire con Enel Distribuzione S.p.A, tramite atto convenzionale, gli elementi di fatto e di diritto relativi agli interventi da realizzare;

RITENUTO

- a. opportuno potenziare sul territorio campano le infrastrutture di rete elettrica;
- b. il progetto coerente con le Linee di indirizzo strategico allegate alla DGR 962/08 e con le prospettive di sviluppo energetico nazionale;

PRESO ATTO che

- a. i rapporti tra MiSE DGENRE, Enel Distribuzione SpA e Regione Campania vanno disciplinati da apposita convenzione;

PROPONE e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di demandare al Dirigente del Settore Regolazione dei Mercati l'elaborazione e la stipula della bozza di convenzione tra MiSE DGENRE, Enel Distribuzione SpA e Regione Campania, nonché l'adozione degli atti consequenziali necessari;
- 2. di inviare, inoltre, copia della deliberazione:
 - 3.1 all'AGC 12 "Sviluppo Economico" per l'esecuzione;
 - 3.2 all'AGC 01 "Gabinetto Presidente giunta Regionale"
 - 3.3 al BURC per la pubblicazione, nonché al Web Master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.



Delibera della Giunta Regionale n. 852 del 03/12/2010

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

FORMALIZZAZIONE INTESA DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA A FAVORE DI TERNA S.P.A PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI RACCORDI AEREI ALLA STAZIONE DI BISACCIA A 380/150 KV DELLA LINEA A 150 KV BISACCIA-CALITRI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il comma 26 dell'art.1 della legge 23 agosto 2004,n.239 stabilisce che "la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad autorizzazione unica,rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;
- b. che la società TERNA S.p.A.,ha presentato istanza,ai sensi dell'art.1 comma 26 della legge n. 239 del 23 agosto 2004,al Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dei raccordi aerei alla stazione di Bisaccia a 380/150 kV della linea a 150 kV di Bisaccia-Calitri in provincia di Avellino;
- c. che con nota prot. 11291 del 8/7/2010,il Ministero dello Sviluppo Economico,nel dedurre dal resoconto verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 24/2/2010,in considerazione delle caratteristiche dell'intervento e per quanto emerso durante la discussione,la previsione di un positivo orientamento della conferenza dei servizi,ha chiesto alla Regione Campania "il rilascio dell'intesa" ai sensi della legge 239/04,necessaria per la chiusura del procedimento;
- d. che il progetto è compatibile con "le linee di indirizzo strategico di cui all'allegato alla DGR 962/08;

RILEVATO che il progetto in questione risulta essenziale per il vettoriamento dell'energia da fonte rinnovabile;

DATO ATTO che la proposta progettuale si inquadra nella più ampia rete di sviluppo proposta da TERNA in Regione Campania;

che il Ministero dello Sviluppo Economico ha interessato e coinvolto in sede di conferenza dei servizi gli Enti locali interessati dall'elettrodotto in questione con le modalità di cui alla legge 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO di poter procedere,ai sensi di quanto previsto dal comma 26 dell'art.1 della legge 23 agosto 2004 n.239 e ai fini dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio,alla formalizzazione dell'intesa della Regione Campania sul progetto,proposto dalla società TERNA S.p.A.,relativo alla costruzione ed esercizio dei raccordi aerei alla stazione di Bisaccia a 380/150 kV della linea a 150 kV di Bisaccia-Calitri in provincia di Avellino;

PROPONE e la Giunta,a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati

1. di formalizzare con il presente atto , ai sensi di quanto previsto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge 23/08/2004 n. 239 , l'intesa da parte della Regione Campania a favore di TERNA S.p.A. per la costruzione ed esercizio dei raccordi aerei alla stazione di Bisaccia a 380/150 KV della linea a 150 KV Bisaccia Calitri;
2. di trasmettere l'intesa così formulata al Ministero dello sviluppo Economico per la formalizzazione degli atti di competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti in questione;
3. di inviare,inoltre,copia della deliberazione:
 - 3.1 all'AGC 12 "Sviluppo Economico" per l'esecuzione ed inoltro al competente Ministero;
 - 3.2 all'AGC 01 "Gabinetto Presidente giunta Regionale"
 - 3.3 al BURC per la pubblicazione,nonché al Web Master per la divulgazione attraverso il sito della regione campania



Delibera della Giunta Regionale n. 935 del 21/12/2010

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore 1 Sviluppo e promozione turismo

Oggetto dell'Atto:

RICONOSCIMENTO DI PARTITE DEBITORIE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 3, LETTERA A) L.R. 7/2002 DERIVANTI DA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2395 DEL 21/04/09 E SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZ. CIVILE N. 6323 DEL 31/05/10.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che la L.R. 30 aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- che l'art. 47, commi 3 e 4, della predetta legge, modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5, lett. a) della L.R. 15/05, statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che l'art. 22 della legge finanziaria regionale n. 1/08, aggiungendo all'art. 47 della L.R. n. 7/02 il comma 5, ha disposto che la proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si intende accolta qualora il Consiglio Regionale non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione, rendendo di fatto operativo l'istituto del silenzio assenso;
- che con la legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010", il Consiglio Regionale ha approvato la finanziaria per l'anno 2010;
- che con la legge regionale n. 3 del 21/01/2010 il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010;
- che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 9 febbraio 2010 è stato approvato il bilancio gestionale della Regione Campania per l'anno finanziario 2010, ai sensi dell'art. 21 della L. R. n.7/02;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006 è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
 - che con nota prot. n. 671305 del 09/08/2010 l'A.G.C. Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario ha trasmesso, per la relativa esecuzione, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, copia della sentenza del Consiglio di Stato – V Sez.- n. 2395 del 21/04/09 (Allegato 1), che condanna la Regione Campania in solido con l'agenzia di viaggi e turismo Wilmink Borriello s.a.s. e la F.I.A.V.E.T. Campania e Basilicata al pagamento delle spese di giudizio per un importo totale di **€ 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori come per legge** (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.) in favore della sig.ra Greco Lucia nata a Napoli il 12/12/1962 e residente in Napoli al Vico Vasto a Chiaia, 23, CF GRCLCU62T52F839G;
 - che le comunicazioni inviate dall'Amministrazione regionale alla Wilmink Borriello al fine di dare esecuzione alla suddetta sentenza, non hanno avuto ad oggi alcun riscontro;
 - che la F.I.A.V.E.T. Campania e Basilicata ha comunicato con nota acquisita in data 26/10/2010 con prot. 856670 l'intenzione di dare esecuzione al giudicato per la quota di competenza;
- che, la Regione Campania, unitamente all'altro condebitore in solido, FIAVET Campania e Basilicata, è costretta al pagamento delle spese processuali in favore della predetta sig.ra Greco Lucia anche per la quota parte dovuta dalla Wilmink Borriello s.a.s.;
- che, in considerazione della necessità di ripartire la somma dovuta, calcolata in € 6.885,00, in due quote di uguale valore, una in capo all'Amministrazione regionale e l'altra in capo alla FIAVET Campania e Basilicata, la somma dovuta dalla Regione Campania ammonta ad **€ 3.442, 50**, salva l'azione di regresso nei confronti della Wilmink Borriello s.a.s. al fine di recuperare la quota parte anticipata pari ad €. 1.147,50;
- che con nota prot. 771776 del 24/09/2010 presa in carico in data 28/09/10 l' A.G.C. Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario – ha invitato il Settore Sviluppo e Promozione Turismo a dare esecuzione alla sentenza senza ulteriore indugio (Allegato 2);

PREMESSO ALTRESI',

- che con nota prot. 851089 del 25/10/2010 (Allegato 3) presa in carico in data 29/10/2010, trasmessa con nota prot. 863522 del 28/10/2010 del Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche (Allegato 4), l'AGC Avvocatura – Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso per la relativa esecuzione copia della sentenza del Tribunale di Napoli -III sez. civile - n. 6323 del 31/05/2010 (Allegato 5) relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla Regione Campania contro Rizzoli Audiovisivi s.p.a., che, nel rigettare l'opposizione, condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta con sede in Roma alla Via Lovanio n. 24 P.I.V.A. 05859941006, liquidate in **€ 7.094, 84**, oltre il 12,5% su diritti ed onorari, per un importo complessivo di **€ 7.953, 84**;

CONSIDERATO

- che ad oggi non risulta pervenuta alcuna ulteriore comunicazione dall'Avvocatura regionale in ordine a procedure esecutive eventualmente promosse, attinenti i giudizi in parola;
- che conformemente alle direttive impartite dalla predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006, ai fini della redazione del presente atto, il Settore "Sviluppo e Promozione Turismo" dell'AGC 13 ha proceduto alla compilazione delle apposite schede di rilevazione di partite debitorie allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante:
 1. la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1/2010 per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza del Consiglio di Stato – V Sez. - n. 2395 del 21/04/09, che condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio per un ammontare quantificato in **€ 3.442,50** (Allegato 6);
 2. la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 2/2010 per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza del Tribunale di Napoli -III sez. civile - n. 6323 del 31/05/2010 che condanna la Regione Campania al pagamento in favore della Rizzoli Audiovisivi s.p.a delle spese processuali liquidate in **€ 7.094, 84**, oltre accessori come per legge, per un importo complessivo di **€ 7.953, 84** (Allegato 7);

RILEVATO

- che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo è titolare di posizioni debitorie derivanti da sentenze di condanna per complessivi **€ 11.396,34 (undicimilatrecentonovantasei/34)**;
- che, la spesa di **€ 11.396,34 (undicimilatrecentonovantasei/34)** non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere fra i debiti fuori Bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 4 della L.R. 7/02 e s.m.i., deriva dal fatto che si configura quale obbligazione sorta a seguito di sentenze esecutive;
- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3 della L.R. 7/02 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

- di dover richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori Bilancio" determinato nella misura di **€ 11.396,34 (undicimilatrecentonovantasei/34)**,
- di dover procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. 7/2002, prelevando in termini di competenza e di cassa, il succitato importo dal capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 – ed integrando di una somma corrispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 582 denominato "Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02 di competenza dell'A.G.C. 13" della medesima U.P.B.;

VISTA

- la sentenza del Consiglio di Stato – V Sez. - n. 2395 del 21/04/09 relativa al giudizio promosso dalla Regione Campania contro la sig.ra Greco Lucia;

- la sentenza del Tribunale di Napoli - III sez. civile - n. 6323 del 31/05/2010 relativa al giudizio promosso dalla Regione Campania contro Rizzoli Audiovisivi s.p.a.,
- le n. 2 (due) schede di rilevazione di partita debitoria;
- la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, recante “Ordinamento Contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76”;
- la legge regionale n. 3 del 21.01.2010, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2010;
- la Delibera di Giunta regionale n. 92 del 9.02.2010, di approvazione del Bilancio gestionale 2010;
- la nota prot. 771776 del 24/09/2010 dell' A.G.C. Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario del 24/09/2010 presa in carico in data 28/09/10;
- la nota prot. 851089 del 25/10/2010 dell'AGC Avvocatura – Settore Contenzioso Civile e Penale presa in carico in data 29/10/210

ATTESA

la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dal giudicato sopra menzionato, onde evitare ulteriori aggravii di spese;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 lett. a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e ss.mm.ii, il riconoscimento del “debito fuori Bilancio” della somma complessiva di **€ 11.396,34 (undicimilatrecentonovantasei/34)** derivante da:
 - 1) sentenza n. 2395 del 21/04/09 con la quale il Consiglio di Stato condanna la Regione Campania in solido con la FIAVET Campania e Basilicata nonché con la Wilmink Borriello s.a.s al pagamento in favore della sig.ra Greco Lucia, in proprio e nella qualità di amministratrice unica della Magò Viaggi s.r.l., al pagamento delle spese processuali che sono determinate, attesa l'insolvenza del condebitore Wilmink Borriello s.a.s, nella somma complessiva di **€ 3442,50 (tremilaquattrocentoquarantadue/50)** comprensiva di diritti ed onorari, I.V.A. E C.P.A. come per legge, salva l'azione di rivalsa per il recupero delle somme anticipate in considerazione del vincolo di solidarietà passiva;
 - 2) sentenza del Tribunale di Napoli -III sez. civile - n. 6323 del 31/05/2010 che condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della Rizzoli Audiovisivi s.p.a quantificate in complessivi **€ 7.953, 84 (settemilanovecentocinquantatre/84)**;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. 7/2002 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2010 afferente i capitoli di spesa rientranti nella medesima U.P.B. come di seguito riportata:
 - capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L. R. n.7/2002” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 11.396,34 (undicimilatrecentonovantasei/34)**
 - capitolo 582 – U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. n. 47 della L. R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 13” incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 11.396,34 (undicimilatrecentonovantasei/34)**;
- di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Dirigente del Settore Programmazione gli atti consequenziali d'impegno e di liquidazione della somma di **€ 11.396,34 (undicimilatrecentonovantasei/34)** da assumersi sulla U.P.B. 6.23.57 capitolo n. 582 denominato “Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02 di competenza dell'AGC 13”, da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 7/02 ed in osservanza di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006;

- di subordinare, in ogni caso, gli atti di liquidazione alla verifica presso l'AGC 04 Avvocatura della notifica di procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
- di trasmettere copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
 - al Consiglio Regionale della Campania;
 - all'AGC 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi: - Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale e Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
 - all'AGC 13 - Turismo e Beni Culturali;
 - all'AGC 04 - Avvocatura;
 - alla Procura della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
 - al Tesoriere Regionale;
 - al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

130051 AVV

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 03/08/10

N. 2397/01 REG.DE

N.7919 REG. RI

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 1997

a pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 7919\1997, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Baroni ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone n. 61;

contro

Greco Lucia, in proprio e nella qualità di amministratrice unica della s.r.l Magò Viaggi, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Barone e Umberto Corvino, domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giorgio Recchia in Roma, corso Trieste n. 88;

e nei confronti di

Wilmink Borriello s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudario e Ferdinando Scotto, elettivamente domiciliata in Roma, via Mantegazza n. 24 presso Luigi Gardin;
F.I.A.V.E.T. Campania e Basilicata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Oliva, ed elettivamente domiciliata in

Stampa fiscale con codice a barre e dati: 0 1 06 252239 076 0, MARCA DA BOLLO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, SETTE/08, €7,08, 00023245, 00023201, 0001-00010, IDENTIFICATIVO: 01062522390760, MDE8001, 28/07/2009 14:34:32, EDCAEA20F3A6715

Stampa fiscale con codice a barre e dati: 0 1 06 252238 754 9, MARCA DA BOLLO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ZERO/88, €0,88, 00023245, 00021748, 0001-00034, IDENTIFICATIVO: 01062522387549, MDE8001, 28/08/2009 11:00:43, 90630687C511E390



Handwritten signature

Roma, via IV Fontane n. 20, presso lo studio dell'avvocato
Mario Amoroso.

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, sezione III, n. 1539 del 17 giugno 1997.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Lucia Greco;

visti gli atti di intervento *ad adiuvandum* di Wilmink Borriello
s.a.s. e della F.I.A.V.E.T. Campania e Basilicata;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 13 gennaio 2009 la
relazione del consigliere Vito Poli, udito l' avvocato
R.Panariello per delega Baroni;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la regione
Campania ha interposto appello avverso la sentenza del T.a.r.
indicata in epigrafe, che ha accolto, con dovizia di argomenti, i
due ricorsi proposti dalla signora Lucia Greco, in proprio e
nella qualità di amministratrice unica della s.r.l Magò Viaggi,
avverso i seguenti atti:

- a) deliberazione della giunta regionale della Campania - n.
138 del 3 febbraio 1987 - recante, nel contesto della
fissazione degli indirizzi programmatici della politica

turistica regionale, il contingentamento del numero delle agenzie di viaggio;

- b)** determinazione prot. n. 5990 del 29 maggio 1995, recante il diniego, fondato sulla saturazione del contingente massimo, opposto dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo della regione Campania alla domanda di autorizzazione avanzata dalla signora Greco per l'apertura di un'agenzia di viaggio in Napoli al vico Cavallerizza, n. 46;
- c)** determinazione del Settore Sviluppo e Promozione Turismo della regione Campania - prot. n. 19526 del 16 settembre 1996 - recante la diffida intimata alla signora Greco a cessare l'attività di agenzia di viaggi intrapresa da quest'ultima senza la preventiva autorizzazione regionale, a mente dell'art. 19, l. n. 241 del 1990.

2. Si costituiva la signora Greco deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

Intervenivano *ad adiuvandum* della regione appellante la Wilmink Borriello s.a.s. e F.I.A.V.E.T. Campania e Basilicata.

3. Con ordinanza n. 2061 del 23 ottobre 1997, resa dalla quarta Sezione di questo Consiglio (cui in origine la causa era stata assegnata), è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell'impugnata sentenza, esclusivamente sotto il profilo del pregiudizio irreparabile che avrebbe subito la pubblica amministrazione.

All'udienza pubblica del 13 gennaio 2009, la difesa dell'appellante ha depositato un decreto adottato dal Presidente della regione in data 19 luglio 1999, con cui si autorizza l'apertura dell'agenzia di viaggi, ed ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Tale provvedimento, oltre che tardivamente depositato e dunque non rilevante perché acquisito al fascicolo d'ufficio fuori dalle regole proprie del contraddittorio, non elide l'eventuale interesse alla pronuncia (quantomeno sotto il profilo risarcitorio) della signora Greco per i danni derivanti dal mancato esercizio dell'attività commerciale sin dal momento della richiesta dell'autorizzazione.

La causa è quindi passata in decisione.

4. L'appello è infondato e deve essere respinto.

5. La questione di diritto sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se le regioni, nel sistema normativo disegnato dalla l. n. 217 del 1983 ed in particolare dall'art. 9 – nella parte in cui attribuisce alle stesse il compito di verificare che le agenzie di viaggio possiedano i requisiti soggettivi ed oggettivi tassativamente stabiliti dalla legge statale – abbiano anche il potere di fissare contingenti numerici massimi.

5.1. Al quesito deve darsi senz'altro risposta negativa sulla scorta delle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza sul tema specifico delle garanzie di libertà che assistono l'attività di impresa svolta dalle agenzie di viaggio (cfr. Corte cost. 30

dicembre 2003, n. 375; 24 ottobre 2001, n. 339; 13 marzo 2001, n. 54), e su quello più generale della compatibilità con l'art. 41 Cost. e con i principi comunitari dei contingenti numerici previsti da ordinamenti statali o sub statali (cfr. *ex plurimis* Corte giust. 6 marzo 2007, C-338/04 Placanica; 1 febbraio 2001, C-108/96 Grandivision; Cons. St., sez. V, 11 marzo 2008, n. 1304/ord.; Sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2670).

5.2. In estrema sintesi, gli snodi salienti del percorso argomentativo sono i seguenti:

- a) le agenzie di viaggio svolgono attività di impresa che richiede, nel particolare settore del turismo, la garanzia della libertà di insediare ed organizzare la propria struttura, secondo autonome determinazioni, su tutto il territorio nazionale, con il divieto per le regioni di innalzare barriere artificiali alla libera circolazione di persone e cose ed all'esercizio del diritto al lavoro a mente dell'art. 120 Cost.;
- b) l'art. 9, l. n. 217 cit. non prevede alcun limite numerico ma solo controlli che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere per garantire la serietà delle imprese che accedono al mercato del turismo in funzione prevalente della tutela degli interessi dei consumatori ed utenti;
- c) le disposizioni normative che prevedono l'esercizio, da parte delle autorità statali e sub statali, di poteri di

programmazione dell'iniziativa economica, in linea generale non possono mai essere interpretate in senso difforme dai principi posti dal Trattato Ce (oggi artt. 3, lett. g), 43 e 49) a tutela della concorrenza e della libertà di impresa, che collidono con il sistema dei contingenti eventualmente stabilito dagli ordinamenti di settore;

- d)** quand'anche si ravvisino motivi imperativi di interesse pubblico che giustifichino una deroga a tali principi comunitari (comunque inesistenti relativamente alla libertà di stabilimento delle agenzie di viaggio), deve essere sempre rispettato il principio generale della proporzionalità del mezzo rispetto al fine, che esige l'esame puntuale e concreto dei danni derivanti dalla assodata saturazione del mercato o da un eccesso di concorrenza.

5.3. Non possono, pertanto, trovare ingresso le argomentazioni spese dalla difesa regionale nel gravame ed essenzialmente incentrate sul richiamo ai principi formulati in una risalente decisione di questo Consiglio resa, però, in applicazione di una normativa completamente diversa e superata (in particolare art. 5, r.d.l. n. 2523 del 1936, cfr. Sez. V, 13 maggio 1985, n. 170).

Per completezza si evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha precisato, sul punto specifico, che *<<non v'è, invece, alcuna connessione tra la limitazione del*

numero degli operatori – nonché delle scelte di localizzazione – e la tutela del pubblico. Pertanto non appaiono giustificate da esigenze di interesse generale le distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti da tale limitazione>> (cfr. Segnalazione 30 giugno 1995 sulle agenzie di viaggio e turismo).

La mancanza di contingenti numerici, come esattamente stabilito dal T.a.r., rendeva applicabile la disciplina normativa sancita dall'art. 19, l. n. 241 del 1990 nel testo all'epoca vigente.

6. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l'appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna, in solido fra loro, la regione Campania, Wilmink Borriello s.a.s. e F.I.A.V.E.T. Campania e Basilicata, a rifondere in favore di Lucia Greco, in proprio e nella qualità di amministratrice unica della s.r.l Magò Viaggi, le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che

liquida in complessivi euro 5.000/00 (cinquemila/00) oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2009, con la partecipazione di:

Stefano Baccarini	- Presidente
Filoreto D'Agostino	- Consigliere
Aniello Cerreto	- Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore	- Consigliere
Francesco Caringella	- Consigliere

ESTENSORE

V. Poli

IL PRESIDENTE

Stefano Baccarini

IL SEGRETARIO

G. M. Z. +

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 21 APR 2009

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

[Signature]

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Quinta)

Addi. **21 APR. 2009** copia conforme alla presente è stata trasmessa
a. REG. CAMPANIA - IMP. CAMPANIA (NA).....

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza di **Lucia Greco** in proprio e nella qualità di amministratrice unica della **S.r.l. Magò Viaggi**, come in atti, io sottoscritto avv. Valerio Barone, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 14/11/2006, ho notificato - ai sensi della L. 21/1/1994 n. 53, previa iscrizione al **n. 206** del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato - la su estesa sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n.2395/09 resa nel giudizio NRG. 7919/1997, a:

1) **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, alla Via S. Lucia n.81, (CAP 80132) Napoli, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76309378549-0, inviata dall'Ufficio Postale di Napoli - 48

Napoli, 27 luglio 2010

avv. Valerio Barone






Giunta Regionale della Campania 78.9

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

Al Settore Sviluppo e Promozione
Turismo (13-01)
Centro Direzionale
Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010 0771776 24/09/2010
Ritornante: Contenzioso Amministrativo e Tributario
Assegnatario: Sviluppo e Promozione Turismo
Classifica: 12



R. Greco

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato

promosso da Regione Campania c/ Greco Lucia-Magò Viaggi s.r.l.

Si riscontra la nota, di pari oggetto, prot. n.750313 del 16/9/10, con la quale codesto Settore, riferendosi alla sentenza C.d.S. sez. V, n. 2395 del 21/4/09, che dispone la condanna solidale della Regione Campania, della Wilmink Borriello s.a.s. e F.I.A.V.E.T., alle spese di giudizio per complessivi euro 5000,00, oltre accessori come per legge, rappresenta la propria difficoltà operativa nella fase dell'ottemperanza, non avendo ricevuto dagli altri due condebitori alcun utile riscontro circa il dovuto adempimento.

A riguardo la scrivente non può che rilevare che l'inosservanza dell'obbligo di esecuzione delle pronunce giurisprudenziali, non sospese giudizialmente, importa violazione di legge e l'attivazione, da parte del creditore, della procedura esecutiva con i conseguenti riflessi negativi per il debitore in termini di maggiori oneri ad essa connessa.

Si invita, pertanto, codesto Settore, ad attivare senza ulteriore indugio, la procedura del debito fuori bilancio per l'intera somma riservandosi le successive azioni di regresso nei confronti delle altre parti soccombenti tenuto conto della natura solidale dell'obbligazione, mirata, come è noto, a rafforzare il credito.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

M. d'Elia

[Handwritten mark]



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RA

Area 13- TURISMO E BENI CULTURALI
SETTORE BENI CULTURALI
CENTRO DIRIZIONALI IS. C/5
80143 NAPOLI

PRESENTA CARICO

29 OTT. 2010

3805/2008

N. Pratica

Oggetto: Trasmissione sentenza relativa al giudizio promosso dalla Rizzoli Audiovisivi spa

A.G.C. AVVOCATURA Settore Contenzioso Civile e Penale
25 OTT. 2010
851089

Con riferimento al giudizio indicato in oggetto, copia della sentenza in oggetto e, nel contempo, si invita codesto Settore ad al pagamento di quanto dovuto, onde evitare l'insorgere dell'azione esecutiva, con inutile aggravio di spese a carico dell'amministrazione regionale.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-Avv. Andrea Conte-

Avv. Monica Lauro

0817963543



Giunta Regionale della Campania

Settore Strutture Ricettive ed
Infrastrutture Turistiche

Il Dirigente

URGENTE

7

**Al Coordinatore dell'A.G.C 13
Turismo e Beni Culturali
Dott.ssa Ilva Pizzorno
SEDE**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010 0863522 28/10/2010

Mittente: Struttura Ricettive e Infrastruttura Turistiche - Arch. Gra

Assegnatario: A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Classifica: 13.1.4 Fascicolo 3 del 2010



e p.c.

A.G.C. AVVOCATURA
Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C Pal. Armieri
NAPOLI

Pratica n. 122/2010 CP

28.10.2010

Oggetto: Trasmissione note.

Si trasmettono, in allegato, le sottoindicate note, erroneamente pervenute allo scrivente e di competenza del Settore 03 dell'AGC 13:

- Nota AGC Avvocatura prot. n. 846672 del 21.10.2010. Pratica n. 122/2010 CP "Tribunale di Torre Annunziata, Gup dott. Ciampaglia. Proc. Pen. c/D'Alessio Claudio. Udienza preliminare 27.10.2010";
- Nota n. 851089 del 25.10.2010 "Trasmissione sentenza relativa al giudizio promosso dalla Rizzoli Audiovisivi spa"

arch. Mario Grassia

cc 3305/08

2/COPIA

Q. 6323/10

R 1260/10

2 mod + 28
baldoni

05 OTT 2010

REPUBBLICA ITALIANA

16014 pm

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli - III sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Grieco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 29928 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

TRA

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81 con l'avv. Monica Laiso dell'avvocatura regionale che la rappresenta e difende

OPPONENTE

E

Rizzoli Audiovisivi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Luca Giordano n. 142 presso l'avv. Carla Ricciardi che la rappresenta e difende con l'avv. Massimiliano Venceslai

OPPOSTA

Conclusioni per l'opponente: si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento dell'opposizione. Conclusioni per l'opposta: rigettare l'opposizione e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento della somma richiesta oltre alle spese processuali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Campania proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5167/2008, emesso il 23-5-2008 da questo Tribunale (giudice Francesco Pastore), notificato il 18-6-2008, con il quale le veniva intimato il pagamento

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

NAPOLI - 6 OTT. 2010

22/28

in favore della Rizzoli Audiovisivi s.p.a. della somma di € 288.000,00 oltre interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 con decorrenza dalla notificazione del decreto ingiuntivo, a titolo di "prima tranche" del contributo stabilito con il protocollo d'intesa del 9-7-2007 per la produzione della serie televisiva "Capri 2", come da rendicontazione presentata il 14-12-2007 e successiva fatturazione. A sostegno dell'opposizione la Regione Campania eccepiva, nell'ipotesi che fosse stata ritenuta "efficace nei confronti del debitore ceduto Regione Campania..." la cessione del credito tra Rizzoli Audiovisivi s.p.a. e Unicredit Factoring s.p.a., la carenza di legittimazione attiva della società istante; gradatamente, lamentava la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la mancanza di idonea prova del credito e l'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione delle spese da parte della Rizzoli Audiovisivi s.p.a., chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., non essendovi richieste istruttorie la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e, quindi, veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla questione della cessione del credito da parte della Rizzoli Audiovisivi s.p.a. alla Unicredit Factoring s.p.a., va osservato che la stessa Regione Campania ha dichiarato di non aver accettato la cessione, circostanza di cui ha preso atto anche la Rizzoli Audiovisivi s.p.a., con riferimento alla lettera del 25-6-2008 inoltrata dalla Regione Campania, con la quale veniva

comunicata la volontà contraria alla cessione. Al riguardo va peraltro rilevato che l'eccezione è stata formulata dall'opponente nell'ipotesi che fosse stata ritenuta "efficace nei confronti del debitore ceduto Regione Campania...." la cessione del credito tra Rizzoli Audiovisivi s.p.a. e Unicredit Factoring s.p.a., senza che, tuttavia, abbia chiesto alcun accertamento sul punto nei confronti della Unicredit Factoring s.p.a., previa richiesta di chiamata in causa, e neppure nei confronti della stessa Rizzoli Audiovisivi s.p.a. Neppure alcunché è stato replicato dall'opponente a fronte della dichiarazione della Rizzoli Audiovisivi s.p.a. che, per effetto della mancata accettazione dell'ente regionale, la cessione del credito innanzi menzionata è divenuta inefficace, restando essa società opposta unica legittimata e titolare del diritto di credito.

Per quanto concerne l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla Rizzoli Audiovisivi s.p.a. va osservato che gli elementi costitutivi della domanda sono stati provati dalla stessa con la documentazione prodotta, rappresentata in particolare dalla fattura commerciale del 13-11-2007, dai corrispondenti documenti di rendicontazione delle spese, dall'estratto autentico dei libri contabili oltre che dal protocollo d'intesa del 9-7-2007.

A fronte delle contestazioni, peraltro sostanzialmente generiche sollevate dall'opponente, la società opposta ha inoltre prodotta agli atti del giudizio la comunicazione avente ad oggetto: risultanze iter istruttorio liquidazione prima e seconda tranches produzione Capri 2, a essa indirizzata in data 5-2-2009 dalla Regione Campania (a firma del Dirigente Avv. G. Carannante), non disconosciuta dalla difesa della Regione, nella quale, "con riferimento alle precedenti note sull'argomento in oggetto, si comunica che a conclusione dell'iter istruttorio sulla documentazione di spesa presentata ai fini della liquidazione del contributo di coproduzione per la realizzazione della serie

4

televisiva Capri 2, risultano eleggibili spese per € 2.899.455,26 su quanto presentato a rendicontazione della prima tranche....”, sostanzialmente corrispondente (con lieve sopravanzo) al credito azionato in sede monitoria.

In conclusione l'opposizione al decreto ingiuntivo risulta infondata e va pertanto rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto, nella liquidazione delle spese, che non risulta documentata quella di formazione dei fascicoli e, nella liquidazione degli onorari, che non risulta depositata memoria di replica e della non rilevante complessità delle questioni trattate.

Non può essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto non supportata da alcuna prova e, invero, neppure da una specifica allegazione dei relativi presupposti, né sull'an né sul quantum.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 7.094,84 (di cui € 222,84 per spese, € 2.767,00 per diritti ed € 4.105,00 per onorari), oltre 12,5% su diritti ed onorari per rimborso spese generali.

Così deciso in Napoli il 20-5-2010

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 31 MAG. 2010


Oggi

IL CANCELLIERE



Il Giudice

Dott. Angelo Grieco



Simoni G. A. W. Monica Laiso, nella qualità
di difensore della Regione Campania presso
l'Avvocatura Regionale, via Santa Lucia
n. 81 Napoli.

U. N. L. - CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Uff. Giud. ha notificato l'antescritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'imolegato/le addetto/a alla ricezione degli atti.

NA

- 5[°] OTT 2010

Bellini Franco

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

AREA 13 – SETTORE 01 – SERVIZIO 03

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Carannante, nella qualità di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo dell'AGC 13, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Greco Lucia nata a Napoli ed ivi residente alla Via Vico Vasto a Chiaia n. 23 - CF GRCLCU62T52F839G;

Oggetto della spesa: pagamento delle spese processuali in solido con altro condebitore, F.I.A.V.E.T. Campania e Basilicata;

Tipologia del debito fuori bilancio: sentenza n. 2395 del 21/04/09 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. V – ha respinto l'appello promosso dalla Regione Campania avverso la sentenza della III Sez. TAR Campania n. 153 9 del 17/06/97 e condannato la Regione Campania in solido con la FIAVET Campania e Basilicata nonché con la Wilmink Borriello s.a.s, al pagamento delle spese processuali in favore della sig.ra Greco Lucia in proprio e nella qualità di amministratrice unica della Magò Viaggi s.r.l.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: ricorso n. 7919/97 promosso dalla Regione Campania contro Greco Lucia: il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e ha condannato la Regione Campania in solido con la FIAVET Campania e Basilicata nonché con la Wilmink Borriello s.a.s, al pagamento delle spese processuali in favore della sig.ra Greco Lucia per un importo totale di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.), ovvero di € 6.885,00.

Atteso il vincolo di solidarietà passiva esistente fra la Regione Campania, la FIAVET Campania e Basilicata e la Wilmink Borriello s.a.s, considerata l'irreperibilità della anzidetta Wilmink Borriello s.a.s, e la disponibilità al pagamento della quota di competenza da parte della FIAVET Campania e Basilicata, la somma complessiva di cui l'Amministrazione regionale risulta debitrice ammonta a € 3.442,50 (tremilaquattrocentoquarantadue/50), salva l'azione di regresso nei confronti del condebitore inadempiente per il recupero delle somme anticipate.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: sentenza esecutiva emanata dal Consiglio di Stato n. 2395 depositata il 21/04/09 e notificata in data 27/07/2010;

TOTALE DEBITO € 3.442,50 (tremilaquattrocentoquarantadue/50)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- I. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art. 47 comma 3 L.R. 7/2002 e ss.mm. ii.;
- II. che si tratta di obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- III. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss. del Codice Civile;
- IV. che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 e ss. mm. ii. per l'importo complessivo di **€ 3.442,50 (tremilaquattrocentoquarantadue/50)**

Allega la presente documentazione:

- sentenza Consiglio di Stato n. 2395 del 21/04/09 depositata il 21/04/2009 (allegato 1);
- la nota prot. 771776 del 24/09/2010 dell' A.G.C. Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario del 24/09/2010 con cui si invita il Settore Sviluppo e Promozione Turismo al pagamento delle spese di giudizio (allegato 2).

Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente del Settore
G. Carannante



Il Dirigente del Servizio
M. Somma



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

AREA 13 – SETTORE 01 – SERVIZIO 04

Il sottoscritto Dott. Rocco Perna, nella qualità di Dirigente del Servizio 04 del Settore Sviluppo e Promozione Turismo dell'AGC 13, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Rizzoli Audiovisivi s.p.a. con sede in Via Lovanio n. 24 – 00198 Roma – C.F./P.IVA 05859941006;

Oggetto della spesa: pagamento delle spese processuali;

Tipologia del debito fuori bilancio: sentenza n. 6323 del 20/05/10 con la quale il Tribunale di Napoli – III sezione civile ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Regione Campania e condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della Rizzoli Audiovisivi s.p.a..

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: causa civile n. 29928/98 promossa dalla Regione Campania contro Rizzoli Audiovisivi s.p.a.: il Tribunale di Napoli – III sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Greco ha rigettato l'opposizione e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della Rizzoli Audiovisivi s.p.a. per un importo totale di € 7.094,84 (settemilanovantaquattro/84) oltre 12,50% a titolo di spese generali su diritti ed onorari, ovvero di € 7.953,84.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: sentenza esecutiva emanata dal il Tribunale di Napoli – III sezione civile n. 6323 depositata il 31/05/10 e notificata in data 05/10/2010;

TOTALE DEBITO € 7.953,84 (settemilanovecentocinquantatre/84)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- I. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art. 47 comma 3 L.R. 7/2002 e ss.mm. ii.;
- II. che si tratta di obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- III. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss. del Codice Civile;
- IV. che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 e ss. mm. ii. per l'importo complessivo di € **7.953,84 (settemilanovecentocinquantatre/84)**


Allega la presente documentazione:

- sentenza Tribunale di Napoli – III sezione civile n. 6323 del 20/05/10 depositata il 31/05/10 (allegato **5**);
- la nota prot. 851089 del 25/10/2010 dell' A.G.C. Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario con cui si invita al pagamento delle spese di giudizio (allegato **3**).

- la nota prot. 863522 del 28/10/2010 – del Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche che trasmette per competenza la nota n. 851089 del 25/10/2010 dell' A.G.C. Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario (allegato 4).

Il Responsabile del Procedimento

A. Caserta



Il Dirigente del Settore
G. Carannante



Il Dirigente del Servizio

R. Perna





Delibera della Giunta Regionale n. 939 del 21/12/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:

INTERVENTI URGENTI SUI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010;
- che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908 del 24 novembre 2010, l'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania, è stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui al suddetto DPCM e sono stati autorizzati *"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010"*;
- che l'art. 5 della OPCM n. 3908/2010 dispone che il Commissario delegato, oltre ai fondi assegnati dal Dipartimento di protezione Civile, può utilizzare altre risorse disponibili sul bilancio regionale, anche in deroga alle disposizioni sul bilancio regionale;

CONSIDERATO

- che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, in tutto il territorio della Provincia di Salerno si sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che, al momento, per fronteggiare l'emergenza, l'OPCM 3908/2010 ha messo a disposizione del Commissario delegato solo cinque milioni di euro, che sono stati assorbiti interamente dall'intervento destinato ad assicurare la fornitura idropotabile alle popolazioni servite dalla danneggiata condotta idrica dell'acquedotto del Basso Sele;
- che, allo scopo di venire incontro alle numerose richieste di intervento per esondazione dei corsi d'acqua che provengono da varie parti del territorio salernitano, appare necessaria la destinazione programmatica di uno specifico finanziamento per la loro manutenzione urgente;

RILEVATO che sul cap. 1120, UPB 1.1.1, del Bilancio gestionale 2010 del Settore Difesa Suolo, sono disponibili € 2.500.000,00, destinati alla *Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di competenza regionale. Testo Unico 523/1904, Decreto Legislativo 112/98, Decreto Legislativo 96/99;*

RITENUTO che detti fondi possano essere destinati programmaticamente alla realizzazione di interventi urgenti sui corsi d'acqua di competenza regionale, che determinano situazioni emergenziali nel territorio della provincia di Salerno, avvalendosi del Commissario delegato ex OPCM n. 3908/2010, con obbligo di rendicontazione così come previsto all'art. 05 della medesima O.P.C.M. n 3908/2010;

Propone e la Giunta in conformità e a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti:

- 1) Di disporre che il Dirigente del Settore Difesa Suolo provveda a destinare programmaticamente i fondi di cui al cap. 1120, UPB 1.1.1, del Bilancio gestionale 2010, per un importo di € 2.500.000,00, alla realizzazione di interventi urgenti sui corsi d'acqua di competenza regionale che determinano situazioni emergenziali nel territorio della provincia di Salerno, avvalendosi del Commissario delegato ex OPCM n. 3908/2010, con obbligo di rendicontazione così come previsto all'art. 05 della medesima O.P.C.M. n 3908/2010.
- 2) Di inviare la presente deliberazione all'Assessore alla Difesa del Suolo, nonché Commissario delegato ex OPCM n. 3908/2010; all'A.G.C. 15 LL.PP. OO.PP Attuazione Espropriazioni; al Settore Difesa del Suolo e al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.



Delibera della Giunta Regionale n. 955 del 22/12/2010

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore 4 Edilizia pubblica ed abitativa

Oggetto dell'Atto:

REISCRIZIONE NEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 DI ECONOMIE DI SPESA CORRELATE AD ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE GIA' ACCERTATE, AI SENSI DELL'ART.29, COMMA 4, LETT. D), DELLA L.R. N. 7/2002. ACQUISIZIONE DI RISORSE AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 4, LETT A) DELLE L.R. N.7/2002

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il Consiglio Regionale, con L.R.n.3 del 21/01/2010, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
- b. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 09/02/2010, ha approvato il bilancio gestionale, ai sensi dell'art.21 della L.R. n.7 del 30/04/02;
- c. che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. 30 aprile 2002, n.7, le economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell'anno successivo;
- d. che, ai sensi dell'art. 41, comma 3 della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantenere in bilancio e l'iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell'esercizio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi del comma 4, lettera d), dell'art.29 della L.R. n.7/2002;
- e. che, la Giunta Regionale , ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett a), della LR 7/2002, è autorizzata ad adeguare le previsioni delle entrate all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- f. che l'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26 gennaio 2004 ha impartito disposizioni ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della normativa citata;

RILEVATO che dalla verifica degli atti forniti dall'A.G.C. 16 Settore 04 e dal risconto contabile effettuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, la somma complessiva da iscrivere alla competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ammonta ad euro € **19.352.121,68** e viene ripartita per U.P.B. e, ai fini gestionali, per il capitolo di spesa, così come di seguito indicato:

U.P.B.	CAPITOLO	SOMMA DA REISCRIVERE
1.3.10	2438	€ 19.352.121,68
Totale		€ 19.352.121,68

PRESO ATTO che in riferimento al programma straordinario ERP finalizzato al recupero di alloggi di proprietà degli ex IACP e dei Comuni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 16/7/2009, è stato approvato il “ Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”;

CONSIDERATO

- a. che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 18/11/2009, sono state ripartite le somme da assegnare a ciascuna Regione e che per la Regione Campania è stato concesso l'importo di € 17.625.333,22;
- b. che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 9/12/2009, si è proceduto all'erogazione del pagamento a favore di ciascuna regione della quota di finanziamento indicata all'art. 3, comma 1, lettera a) del richiamato decreto ministeriale 18 novembre 2009, pari al 30 per cento del finanziamento complessivo assegnato, corrispondente a € 5.287.599,97;
 - b.1.che le somme in questione non risultano iscritte in bilancio per il corrente esercizio finanziario né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;
 - b.2.che in data 5/1/10 il tesoriere della Regione Campania, con richiesta di reversale n. 9495, ha incassato l'importo di € 5.287.599,97, pari al 30% del finanziamento complessivo concesso alla Regione Campania di € 17.625.333,22;

b.3. che tale somma vada acquisita in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 nell'UPB di entrata 12 42 82 denominata "Assegnazioni statali in conto capitale" e nell'UPB di spesa 1 3 10 denominata "Casa", e, ai fini gestionali sul capitolo di entrata n. 536, correlato al capitolo di spesa n.2401;

b.4. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.29, comma4, lett.a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;

DATO ATTO

a. che con le sotto elencate richieste di reversali sono state restituite somme per un totale di € **103.615,96** derivanti da restituzioni di contributi già concessi a singoli beneficiari per l'acquisto prima casa in attuazione dei provvedimenti di seguito riportati:

- R.R. n. 2572/2009 € 8.905,78 Sig. Berile Vincenzo,
- R.R. n. 3392/2009 € 9.088,62 Sig. Eletto Anna,
- R.R. n. 2301/2009 € 9.034,06 Sig. Rizzo Vincenza,
- R.R. n. 6046/2009 € 31.695,90 Sig. Bellisario Filomena,
- R.R. n. 6076/2009 € 9.069,04 Sig. Schioppa Ugo,
- R.R. n. 8059/2009 € 8.930,37 Sig. Naddeo Giuseppe,
- R.R. n. 9085/2009 € 8.790,12 Sig. Di Rosa Salvatore,
- R.R. n. 9351/2009 € 9.066,76 Sig. Artuso Giovanni,
- R.R. n. 3447/2009 € 9.035,31 Sig. Tortora Vincenzo;

b. che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risultano essere iscritte nei precedenti bilanci regionali;

c. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;

d. che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di € 103.615,96, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 nell'U.P.B. di entrata 11 81 80 capitolo gestionale n. 2680 denominato "Entrate per restituzione contributi ex L. 457/78 e 179/92 da parte dei beneficiari" e nell'U.P.B. di spesa 1 3 10 capitolo gestionale n. 2401 denominato "Fondo regionale dell'edilizia";

RITENUTO

a. che a tanto si possa provvedere, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, con l'incremento per € **19.352.121,68**, della entrata iscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 nella U.P.B.15.49.88 denominata "Quote di economie dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione" e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato "*Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione*";

b. che si possa provvedere ad acquisire, ai sensi dell'art.30 L.R. n.7/2002, la somma di € **5.287.599,97** in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione 2010;

c. che si possa provvedere ad acquisire, ai sensi dell'art.30 L.R. n.7/2002, la somma di € **103.615,96** in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione 2010;

Propongono, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall' A.G.C.16 Settore 04, di concerto con il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in merito alle economie di spesa formatesi nell'esercizio finanziario 2009 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

2. di iscrivere, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, le somme oggetto della predetta ricognizione ammontanti complessivamente ad € **19.352.121,68**, sulla competenza del bilancio 2010, ripartendole distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato:

U.P.B.	CAPITOLO	SOMMA DA REISCRIVERE
1.3.10	2438	€ 19.352.121,68
	Totale	€ 19.352.121,68

2.1. di autorizzare, per l'effetto, l'incremento per € **19.352.121,68**, della entrata iscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 nella U.P.B.15.49.88 denominata "Quote di economie dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione" e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato "Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione";

3. di acquisire, iscrivendo, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera a), della L.R.n.7/2002, la somma di € **5.287.599,97**, in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 nell'UPB di entrata 12 42 82 denominata "Assegnazioni statali in conto capitale" e nell'UPB di spesa 1 3 10 denominata "Casa", e, ai fini gestionali sul capitolo di entrata n. 536, correlato al capitolo di spesa n.2401, relativa ai finanziamenti di cui al programma denominato " Piano Nazionale di Edilizia Abitativa", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 16/7/2009;

4. di acquisire, iscrivendo, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a) L.R. del 30/04/2002 n.7, in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione 2010, nell'UPB di entrata 11 81 80 e nell'U.P.B. di spesa 1 3 10, e ai fini gestionali sul capitolo n. 2680 correlato al capitolo di spesa n. 2401, la somma complessiva di € **103.615,96**, derivante da restituzioni di contributi già concessi da parte di singoli cittadini di cui alle seguenti reversali:

R.R. n. 2572/2009 € 8.905,78 Sig. Berile Vincenzo,
R.R. n. 3392/2009 € 9.088,62 Sig. Eletto Anna,
R.R. n. 2301/2009 € 9.034,06 Sig. Rizzo Vincenza,
R.R. n. 6046/2009 € 31.695,90 Sig. Bellisario Filomena,
R.R. n. 6076/2009 € 9.069,04 Sig. Schioppa Ugo,
R.R. n. 8059/2009 € 8.930,37 Sig. Naddeo Giuseppe,
R.R. n. 9085/2009 € 8.790,12 Sig. Di Rosa Salvatore,
R.R. n. 9351/2009 € 9.066,76 Sig. Artuso Giovanni,
R.R. n. 3447/2009 € 9.035,31 Sig. Tortora Vincenzo;

5. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento A.G.C. 16 e A.G.C: 8, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.



Delibera della Giunta Regionale n. 847 del 03/12/2010

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2010 AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 4, LETTERA A) , DELLA L.R. 30.04.2002, N. 7 - ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE VOLTO ALLA CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SULLA CURA E LA PROTEZIONE DEI BAMBINI E DELLA LORO FAMIGLIA " S. IN. BA. ", PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE (S.I.S.) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce allo Stato la competenza in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- che l'articolo 21 della legge 328 del 2000 dispone che "lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione";

- che l'art. 25 della legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 disciplina il sistema informativo sociale per i servizi sociali;

- che la legge 23 dicembre 1997, n. 451 recante "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia" prevede, tra i compiti del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, quello di realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto necessario avviare i lavori per la costruzione di un sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia nell'ambito del sistema informativo nazionale sui servizi sociali, che rendesse disponibili dati sui diversi livelli territoriali sulle prestazioni erogate ai minori e alle loro famiglie, anche in considerazione della perdurante carenza di informazioni e dati sul numero dei minori fuori della famiglia di origine e collocati in affidamento familiare o ai servizi sociali e sugli interventi di prevenzione dell'allontanamento e del disagio;

- che, a tal fine, il coordinamento tecnico interregionale presso la Commissione degli Assessori alle Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 15 dicembre 2009 ha affidato alla Regione Campania il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione del sistema informativo, di cui al precedente punto, previa stipula di apposito protocollo d'intesa;

PREMESSO. altresì

- che a seguito di tale affidamento, la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 1886 del 22 dicembre 2009 ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dato incarico al Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sociale per la sottoscrizione dello stesso e ad adottare tutti gli atti consequenziali e necessari alla realizzazione del sistema informativo di che trattasi;

- che la Regione Campania si impegna a coordinare il progetto per la parte regionale e, attraverso il Coordinamento tecnico interregionale presso la Commissione degli Assessori alle Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, a coinvolgere altre regioni e province autonome interessate a realizzare il progetto sul proprio territorio;

- che il Protocollo d'intesa è finanziato con un contributo fino alla concorrenza di euro 665.000,00 a carico del bilancio del Ministero per l'anno finanziario 2009 a rimborso delle spese sostenute dalla Regione e, per suo tramite, dalle altre Regioni coinvolte nella realizzazione del progetto, da erogarsi con le seguenti modalità:

a) un primo 40% del contributo complessivo previsto, pari ad euro 266.000,00=, alla dichiarazione di avvio delle attività, contenente un dettagliato progetto esecutivo;

b) un secondo 40% del contributo complessivo, sempre pari ad euro 266.000,00=, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;

c) la quota a saldo, a conclusione del progetto, dietro presentazione del rapporto conclusivo e previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della seconda tranche erogata;

Alle attività di coordinamento, di assistenza tecnica e di realizzazione dell'indagine pilota di cui al progetto potrà essere destinata una somma non superiore ad un quarto delle risorse complessive (euro 166.250), mentre le altre risorse saranno destinate alle regioni partecipanti, compresa la Regione Campania, per finanziare le spese relative all'implementazione del progetto e alla costruzione dei rispettivi sistemi informativi sull'infanzia.

A tal fine la Regione provvederà alla stipula di accordi bilaterali con le altre regioni partecipanti.

RILEVATO

- che il protocollo d'intesa tra Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come approvato con D.G.R. n. 1886 del 22.12.2009, è stato sottoscritto dalle parti in data 23 dicembre 2009;

- che con nota prot. 0339019 del 19.04.2010 l'A.G.C. Assistenza Sociale ha comunicato l'inizio delle attività

ed inoltrato il progetto esecutivo già presentato alle Regioni in sede Ministeriale in data 17 marzo 2010 non riscontrando da parte delle regioni stesse osservazioni e/o criticità in merito;

- che con D.G.R. n. 590 del 2 agosto 2010 ad oggetto: " Realizzazione di un progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia – S.In.Ba -, parte del Sistema Informativo Sociale (S I S) " è stata/o pertanto formalizzata/o, tra l'altro:

a) l'approvazione del progetto esecutivo S.In.Ba. di cui sopra;

b) l'approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere con le singole Regioni partecipanti alla realizzazione del sistema informativo;

c) l'incarico al Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sociale della stipula delle Convenzioni nonché l'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari alla realizzazione del S.In.Ba;

- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto direttoriale del 31 maggio 2010, ha provveduto al trasferimento della somma di euro 266.000,00 in favore della Regione Campania, – il 40% del finanziamento complessivo previsto in euro 665.000,00 – giusto art. 3, comma 3 del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 23 dicembre 2009;

ATTESO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 con L.R. n.3 del 21.01.2010;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 9.02.2010 ha approvato il bilancio gestionale 2010, ai sensi dell'art.21 della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO

- che le somme trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla realizzazione del cosiddetto sistema informativo " S.In.Ba. " pari ad euro 266.000,00=, - l'importo pari al 40% del finanziamento complessivo di euro 665.000,00 - già acquisite sul conto di Tesoreria Regionale n. 31409, - giusta bolletta del Tesoriere del 30.06.2010 – Ordinativo di incasso n. 4646/2010 - , non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario 2010, né risultano essere state iscritte in precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro 266.000,00 nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denominata << Assegnazioni Statali Correnti >> e nella U.P.B. della spesa 4.16.41 denominata << Assistenza >>;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del *bilancio* gestionale 2010 :

- nello stato di previsione della entrata al **cap. 724 (U.P.B. 10.33.81)** avente la seguente denominazione:<< FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER OSSERVATORI, LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE DI LIVELLO INTERREGIONALE – COORDINAMENTO TECNICO IN SENO ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI - LEGGE 6.12.2006, N. 296, ARTT. 1264 E 1265 – LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 451 – LEGGE 8.11.2000, N. 328 E L.R. 11/2007>>;
- nello stato di previsione della spesa al correlato **cap. 7824 (U.P.B. 4.16.41)** avente la seguente denominazione:<< SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER OSSERVATORI, LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE DI LIVELLO INTERREGIONALE – COORDINAMENTO TECNICO IN SENO ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI - LEGGE 6.12.2006, N. 296, ARTT. 1264 E 1265 – LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 451 – LEGGE 8.11.2000, N. 328 E L.R. 11/2007>>;

VISTA

- la L.R. 30 aprile 2002, n. 7;
- la L.R. 21 gennaio 2010, n. 3;
- la D.G.R. n. 92 del 9.02.2010 e succ. mod. e integrazioni;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- **di iscrivere**, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. 30.4.2002, n. 7, in termini di competenza e di cassa , la somma di **euro 266.000,00** (duecentosessantaseimila/00) nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denominata << Assegnazioni Statali Correnti >> e nella U.P.B. della spesa 4.16.41 denominata << Assistenza >>;

- **di iscrivere**, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del *bilancio* gestionale 2010:

- nello stato di previsione della entrata **al cap. 724 (U.P.B. 10.33.81)** avente la seguente denominazione:<< FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER OSSERVATORI, LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE DI LIVELLO INTERREGIONALE – COORDINAMENTO TECNICO IN SENO ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI - LEGGE 6.12.2006, N. 296, ARTT. 1264 E 1265 – LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 451 – LEGGE 8.11.2000, N. 328 E L.R. 11/2007>> - Classificazione 231-;
- nello stato di previsione della spesa **al correlato cap. 7824 (U.P.B. 4.16.41)** avente la seguente denominazione:<< SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER OSSERVATORI, LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE DI LIVELLO INTERREGIONALE – COORDINAMENTO TECNICO IN SENO ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI - LEGGE 6.12.2006, N. 296, ARTT. 1264 E 1265 – LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 451 – LEGGE 8.11.2000, N. 328 E L.R. 11/2007>>; Classificazione 1.1.142.2.8.7-

- **di inviare** il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi – Area 08 – e Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo – Area 18 -, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.



Delibera della Giunta Regionale n. 848 del 03/12/2010

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 436 DEL 25 MARZO 2010 -
DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A
SEGUITO DELLA DGR N. 533/2010**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- con la deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010 la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *“nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto”* ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della G.R. *“sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione”*;
- la DGR n. 125/2010 è stata annullata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta Regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *“di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio”* (Corte Cost., n. 468/1991, n. 68/2010);
- con deliberazione n. 501 dell'11 giugno 2010 la Giunta Regionale ha adottato una serie di misure volte a contenere la spesa nei limiti imposti dal patto di stabilità interno e, nel contempo, ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti;
- con la deliberazione n. 533 del 2 luglio 2010 la Giunta Regionale ha attivato il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito ad una serie di deliberazioni, sospendendone l'efficacia con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 smi, nelle more delle conclusioni del procedimento.

VISTO che, tra le deliberazioni di Giunta Regionale oggetto dei provvedimenti di cui alla DGR n. 533 del 2 luglio 2010 vi è, tra le altre, la deliberazione n. 436 del 25 marzo 2010 con la quale la Giunta Regionale contribuiva alla realizzazione dell'iniziativa *“Il giorno del gioco”* – realizzata dal Comune di San Giorgio a Cremano e giunta alla V° edizione – destinandovi risorse per € 25.000,00.

CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 436 del 25 marzo 2010 ha prodotto effetti relativamente all'impegno di tutte le risorse ivi previste, l'iniziativa ha già avuto luogo ed il rendiconto delle spese risulta agli atti dell'AGC 18 Settore Assistenza Sociale, ingenerando legittimi affidamenti.

PRESO ATTO, pertanto, che a conclusione del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 436/2010.

PRESO ATTO, altresì, che dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario.

propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 436/2010 e che, per l'effetto, è cessata la sospensione

- degli effetti della stessa DGR n. 436/2010, limitatamente all'intervento assunto in via cautelare con DGR n. 533/2010;
2. di prendere atto che, dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario;
 3. di inviare il presente atto ai Settori 01 e 02 dell'AGC 08, al Settore 01 dell'AGC 18 ed al Settore Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.



Deliberazione giunta regionale n.953 del 21/12/2010

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore: 02 - Sport, Tempo Libero e Spettacolo

Oggetto:

D.D.L. "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale". Provvedimenti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che la Regione Campania, ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione e dei Principi sanciti nella Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata con Legge 19/02/2007 n. 19, riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di un'opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale;
- che la Regione, già con L.R. 30/1990, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, nelle sue forme più articolate, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana;
- che l'attività editoriale nella Regione Campania è caratterizzata da un notevole numero di case editrici di piccola e media grandezza, nonché da una riconosciuta produzione libraria, articolata in più ambiti di interessi e materia (storia, arte, tradizioni culturali, filosofia, narrativa per ragazzi, beni culturali, turismo, architettura e sociologia);
- che lo sviluppo del settore "editoria" deve far leva sulle specifiche realtà locali, la cui ricchezza e peculiarità di iniziative editoriali rappresenta un enorme patrimonio attento alle esigenze socio-culturali delle regione e di un mercato di dimensione nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alle possibilità di sviluppo nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e del Mediterraneo;
- che l' "editoria" rappresenta, altresì, uno strumento di fondamentale importanza per un processo di miglioramento della qualità della vita e di integrazione sociale, teso a garantire il pluralismo culturale e la possibilità di uno sbocco professionale di notevoli dimensioni per una larga fascia di giovani;
- che il richiamato disegno di legge si propone di disciplinare e sostenere in maniera più adeguata e moderna l'attività dell'imprenditoria editoriale e di fornire, al tempo stesso, un'offerta culturale migliore alla comunità di cittadini;

CONSIDERATA

- la necessità di adottare una nuova legge regionale, che regoli la materia della promozione e del sostegno dell'editoria libraria regionale, dando anche seguito, in tal modo, al significativo confronto con le parti sociali interessate (editori e librai);

VISTO

- l'allegato schema di disegno di legge, avente ad oggetto "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale", corredato della relazione tecnica e di quella finanziaria;
- il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo espresso con nota n. 9749/UDCP/GAB/UL del 21/12/2010;
- l'art. 117 della Costituzione;

RITENUTO

- di dover trasmettere il suddetto disegno di legge al Consiglio regionale, proponendone l'approvazione;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva, che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'allegato disegno di legge, con annesse relazioni tecnico e finanziaria, avente ad oggetto: "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale";
- di inviare il presente disegno di legge al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, nonché alle AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, Politiche Sociali, Bilancio Ragioneria e Tributi e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Disegno di legge
Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, nonché dei principi sanciti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di una opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, anche nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua i seguenti interventi:
 - a) pubblicazione elenco delle imprese editoriali campane beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge;
 - b) incentivazione alla diffusione del libro;
 - c) istituzione del centro di documentazione sull'attività editoriale e multimediale;
 - d) realizzazione di uno sportello informativo sulle attività del settore;
 - e) realizzazione di un portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione degli editori regionali;
 - f) erogazione di contributi;
 - g) acquisto annuale delle novità editoriali campane;
 - h) istituzione di premi per favorire e promuovere i progetti delle imprese campane operanti nel settore editoriale.

Art. 2

Contributi e sostegno alle attività

1. I contributi previsti nella presente legge sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

Art. 3

Contributi a favore delle imprese editoriali librerie campane

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ad editori campani singoli o associati per le seguenti attività:
 - a) realizzazione del prodotto finito;
 - b) progettazione, sviluppo e aggiornamento di contenuti digitali, siti web e tecnologia internet, e-commerce e di comunicazione e promozione multimediale;
 - c) attività di promozione tramite la rete libraria, la stampa e la diffusione di bollettini, novità e cataloghi, l'acquisto di spazi pubblicitari su testate e periodici di informazione di carattere locale, regionale o nazionale e l'attività di ufficio stampa;
 - d) attività di commercializzazione attraverso la distribuzione su scala regionale e nazionale;

- e) attività di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico.

Art. 4

Modalità e tempi di presentazione delle istanze

1. Le domande per la concessione dei contributi per le attività di cui all'articolo 3 devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 7.
2. La domanda di cui al comma 1 è integrata, a seconda dell'attività per cui viene fatta la richiesta, da una relazione che indichi:
 - a) l'assetto societario e proprietario;
 - b) il piano degli investimenti che si intendono effettuare;
 - c) il piano finanziario;
 - d) gli interventi promozionali e industriali che si intendono realizzare.
3. L'assegnazione del contributo è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'ufficio competente entro il 28 febbraio successivo.
4. Il contributo è erogato in due soluzioni: il 50 per cento entro novanta giorni a decorrere dal 28 febbraio ed il restante 50 per cento su presentazione di idonea documentazione contabile e di una relazione che attesti la realizzazione degli interventi indicati nella domanda di concessione del contributo.
5. La richiesta del saldo deve essere inoltrata all'ufficio competente entro e non oltre il 31 dicembre.
6. Il contributo è revocato o ridotto dall'ufficio competente, qualora:
 - a) vengano accertate irregolarità nella documentazione contabile;
 - b) vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche rilevanti che ne stravolgano gli intenti originari;
 - c) l'impresa perda i requisiti previsti dall'articolo 7.
7. I contributi concessi per le iniziative finanziate con la presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali.

Art. 5

Misura dei contributi

1. La misura massima dei contributi concedibili per le attività di cui all'articolo 3 è di € 12.000,00, ad eccezione delle attività di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico per le quali la misura massima del contributo è di € 15.000,00.
2. Per ciascuna attività il contributo non può essere comunque superiore al 50 per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Qualora le domande di contributo vengano presentate da più aziende collegate ad un unico soggetto proprietario, in modo diretto o indiretto, il contributo non può essere comunque superiore al 40 per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.
4. Qualora le domande di contributo vengano presentate da più aziende riunite in consorzio o associazioni temporanee di impresa, il contributo non può essere comunque superiore al 60 per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.

Art. 6

Sostegno alle imprese editoriali

1. La Regione, al fine di sostenere le imprese editoriali e di promuoverne la competitività, può erogare contributi finanziari in conto interessi per ridurre il Tasso Annuale Netto (TAN) bancario sino alla misura del Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) medio, calcolato sui riferimenti dell'anno precedente.
2. Il contributo va richiesto con apposita domanda, integrata da idonea documentazione bancaria, da cui si evinca il TAN applicato, la misura del fido concesso e l'importo degli interessi debitori pagati nell'anno solare precedente la richiesta. La misura del contributo non può superare € 8.000,00 per ciascuna impresa editoriale.
3. Le domande di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate entro il 31 ottobre.

Art. 7 ***Soggetti beneficiari***

1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 gli editori, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale e operativa nel territorio regionale;
 - b) iscrizione alla Camera di commercio da almeno tre anni;
 - c) essere in possesso del codice di attività ATECO 581100 edizione di libri;
 - d) essere in possesso del codice ISBN 13;
 - e) avere quale oggetto prevalente dell'attività imprenditoriale la pubblicazione e la successiva commercializzazione di prodotti editoriali;
 - f) produzione editoriale di almeno trenta titoli in catalogo, strutturata in collane, da cui si evinca un programma ed una linea editoriale;

Art. 8 ***Misure di sostegno a favore delle librerie***

1. La Regione promuove l'attività editoriale campana anche con interventi in favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania.
2. Tali interventi consistono in un contributo massimo di € 5.000,00 e comunque non superiore al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per:
 - a) spese di stand, di materiale promozionale e di organizzazione di eventi per la partecipazione a fiere e mostre in Italia ed all'estero dove si espongono libri editi dagli editori campani;
 - b) spese per la presentazione di libri editi dagli editori campani.
3. Per accedere al contributo le librerie devono documentare un fatturato non inferiore al 6 per cento ed un volume di carico di almeno il 10 per cento del totale dell'anno di riferimento relativi a titoli di editori campani. Sono esclusi da questi computi i titoli fuori catalogo e quelli in adozione scolastica e universitaria.
4. Le domande di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate entro il 31 dicembre.

Art. 9 ***Misure premiali per l'avviamento di impresa***

1. La Regione favorisce la nascita e lo sviluppo delle giovani imprese editoriali campane attraverso l'istituzione delle seguenti premialità di avviamento:
 - a) Premio di avviamento per il miglior progetto editoriale;
 - b) Premio di avviamento per il miglior prodotto editoriale multimediale;

c) Premio di avviamento per la migliore opera finalizzata alla promozione e valorizzazione della cultura letteraria campana.

2. La Regione promuove ogni iniziativa diretta a dare rilievo alle misure premiali previste dal presente articolo.

Art.10 **La Giuria**

1. Per l'assegnazione delle misure premiali previste dall'articolo 9, la Regione si avvale del parere insindacabile di una giuria, di cui fanno parte, oltre al dirigente della struttura regionale competente, sei esperti della materia designati:

- a) due su indicazione dell'Assessore Regionale competente, di cui uno con funzione di Presidente;
- b) due rappresentanti degli editori, su indicazione delle Associazioni di Categoria;
- c) uno su indicazione dell'Ordine dei giornalisti;
- d) uno su indicazione della Commissione Consiliare competente.

2. La giuria è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica due anni. I componenti esperti, di cui alle lettere a), b), c) e d), possono essere rinominati per non più di una volta.

3. Gli editori componenti la giuria, se candidati ai premi, devono astenersi dal voto.

Art.11 **Requisiti e modalità di partecipazione alle misure premiali**

1. Per l'ammissione alle misure premiali di avviamento, di cui all'articolo 9, le imprese editoriali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale ed operativa nel territorio regionale che siano entrate in esercizio entro i due anni dalla entrata in vigore della presente legge;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) oggetto prevalente dell'attività imprenditoriale la pubblicazione e la commercializzazione di prodotti editoriali;
- d) essere in possesso del codice di attività ATECO 581100 edizione di libri;
- e) essere in possesso del codice ISBN 13;
- f) sussistenza di un programma e/o di una linea editoriale.

2. Per concorrere alla assegnazione delle diverse misure premiali le imprese interessate devono presentare apposita domanda, corredata di una copia del progetto, del prodotto o dell'opera in concorso entro i termini stabiliti da apposito bando.

Art. 12 ***Attività promozionali e settimana della lettura***

1. La Regione incoraggia e finanzia le attività promozionali del libro e della lettura proposte dagli editori, anche in collaborazione con enti locali, istituzioni, associazioni culturali e librerie aventi sede legale nella regione, nonché attività di lettura, incontri tra studenti, scrittori ed editori, letture animate da svolgersi nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione e il disagio.
2. Al fine di consolidare tali attività la Regione promuove, anche in collaborazione con altri soggetti, comprese le librerie aventi sede legale e operativa nella regione, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura, momenti di aggregazione culturale, con particolare attenzione ai comuni di minore dimensione demografica.

3. La Regione si impegna annualmente all'acquisto di pubblicazioni prodotte da editori regionali, da destinare a biblioteche, scuole, enti e istituzioni di rilevante interesse culturale e sociale, sentito il Centro di documentazione dell'editoria campana (CEDEC), di cui all'articolo 15.
4. La Regione premia annualmente, in ciascuna provincia, il miglior progetto di lettura e di didattica interattiva, realizzato da istituti scolastici, avente ad oggetto libri pubblicati da case editrici campane. L'assegnazione dei premi è disposta dall'ufficio regionale competente, sentito il CEDEC.

Art. 13

Partecipazione a Fiere e Mostre del libro e del prodotto multimediale

1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale.
2. Nell'ambito delle iniziative di sostegno finalizzate alla promozione del libro edito in Campania, la Regione assegna contributi a favore degli editori campani che partecipano a fiere e mostre, anche itineranti, del libro e del prodotto multimediale e per la partecipazione promozionale di editori, singoli o associati, a fiere e mostre regionali, nazionali ed internazionali del libro. Non dà diritto a contributi la partecipazione in qualità di ospiti presso gli stand istituzionali di cui al comma 1, né l'organizzazione di manifestazioni o eventi nello stesso ambito.

Art. 14

Elenco delle imprese editoriali campane. Trasparenza.

1. La Regione cura, tramite lo sportello informativo, di cui all'articolo 16, la pubblicazione e l'aggiornamento delle imprese editoriali campane beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 15

Istituzione e attività del Centro di documentazione dell'editoria campana

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, il Centro di documentazione dell'editoria campana, di seguito denominato CEDEC.
2. Il CEDEC svolge funzioni consultive in ordine alle politiche regionali relative alla promozione e valorizzazione del libro e della lettura, ed in particolare:
 - a) esprime pareri nei casi previsti dalla presente legge;
 - b) predispose una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi erogati ai sensi della presente legge;
 - c) collabora con istituzioni ed organismi culturali, università, istituti di ricerca, associazioni ed imprese;
 - d) supporta la struttura regionale competente nella realizzazione e gestione di un portale web contenente i libri pubblicati in Campania.
3. Il CEDEC è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, ed è composto da :
 - a) un dirigente della struttura regionale competente;
 - b) due rappresentanti degli editori, su indicazione delle associazioni di categoria;
 - c) due esperti nella materia designati rispettivamente uno dall'assessore regionale competente e uno dalla commissione consiliare competente per materia.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente.
5. I componenti del CEDEC durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 16

Sportello informativo di supporto all'editoria campana

1. Presso la struttura regionale competente è istituito lo sportello informativo di supporto all'editoria campana. Lo sportello cura in particolare la diffusione delle informazioni sulle agevolazioni, nazionali e comunitarie, nonché sulle manifestazioni e iniziative in favore del libro nel territorio campano e nazionale.
2. Al fine di favorire la partecipazione degli editori a fiere e mostre realizzate anche da altri soggetti in Italia e all'estero, le strutture regionali competenti sono tenute a comunicare tempestivamente allo sportello informativo tutte le iniziative programmate. Gli editori, nel rispetto e nell'ambito del tema della manifestazione, possono presentare le proprie recenti pubblicazioni. Per tale partecipazione non sono ammesse forme ulteriori di contributo regionale.
3. Al fine di facilitare la comunicazione ed il confronto tematico tra gli editori è attivato un forum riservato alle imprese editoriali di cui all'articolo 14.

Art. 17

Destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 18 sono ripartite come segue:
 - a) per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è assegnato il 20 per cento delle risorse disponibili;
 - b) per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - c) per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - d) per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - e) per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - f) per gli interventi di cui all'articolo 6 è assegnato il 7 per cento delle risorse disponibili;
 - g) alle librerie della regione di cui all'articolo 8 è assegnato il 2,5 per cento delle risorse disponibili;
 - h) ai premi di cui all'articolo 9 è assegnato il 2,5 per cento delle risorse disponibili;
 - i) alle attività promozionali e alla settimana della lettura di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 è assegnato il 10 per cento delle risorse disponibili;
 - j) per l'acquisto di pubblicazioni di cui all'articolo 12, comma 3, è assegnato il 10 per cento delle risorse disponibili;
 - k) alla partecipazione della Regione a fiere e mostre editoriali di cui all'articolo 13 comma 1 è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili;
 - l) alla partecipazione degli editori campani a fiere e mostre editoriali di cui all'articolo 13 comma 2 è assegnato il 14 per cento delle risorse disponibili;
 - m) alle attività di cui agli articoli 15 e 16 è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili.

Art. 18
Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 1.000.000,00 si farà fronte, per l'anno 2011, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con l'U.P.B. 7.29.65 - capitolo 1030 per € 900.000,00 e con l'U.P.B. 7.29224 del capitolo 1040 per € 100.000,00.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2011 si provvede con le leggi di previsione di bilancio regionale annuale.

Art. 19
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, previa espressa rinuncia ai benefici riconosciuti dalla previgente normativa e limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge.

Art. 20
Adeguamenti normativi

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze delle imprese editoriali campane, la giunta regionale, con propria deliberazione, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa verifica dell'impatto della presente normativa, sentito il CEDEC, può modificare i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 17 e la misura dei contributi di cui agli articoli 5 e 8.

Art. 21
Abrogazioni

1. La legge regionale 27 aprile 1990, n. 30 è abrogata.

Art. 22
Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Disegno di Legge
Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale

RELAZIONE TECNICA

La produzione editoriale nella Regione Campania è caratterizzata da una forte ed articolata ricchezza progettuale, da una diffusa presenza in tutte le province campane di imprese editoriali di media e piccola dimensione e da una cospicua pubblicazione annuale di volumi e collane.

Il comparto costituisce un patrimonio di notevole rilievo storico, sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello della qualità della produzione annuale libraria.

Le imprese editoriali attive sul territorio sono circa novanta; molte hanno una solida e riconosciuta tradizione storico-culturale apprezzata non solo a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale. La partecipazione negli ultimi anni della Regione Campania a saloni editoriali nazionali ed internazionali ha contribuito, infatti, a far conoscere molti editori campani oltre confine.

La produzione editoriale delle case editrici campane è articolata in più ambiti di interessi e materie: saggistica, prosa, storia, arte, tradizioni storico-culturali, filosofia, narrativa per ragazzi, beni culturali ed ambientali, turismo, architettura e sociologia sono i principali, ma non unici, "segmenti" nei quali l'attività editoriale campana è maggiormente impegnata.

La presente proposta di disegno di legge persegue l'obiettivo di disciplinare e sostenere in maniera più adeguata e moderna l'attività dell'imprenditoria editoriale e in parte della filiera collegata, sia per offrire uno sbocco professionale a una larga fascia di giovani, sia per fornire un'offerta culturale migliore alla comunità di cittadini campani e del nostro Paese.

Le strategie principali della legge sono indirizzate a promuovere e sostenere il libro nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale campana, la partecipazione degli editori ai principali appuntamenti editoriali nazionali ed internazionali, anche insieme con la Regione Campania, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura e momenti di aggregazione culturale, particolarmente nei Comuni di minore dimensione demografica, al fine di rivitalizzare dal punto di vista culturale i piccoli centri urbani.

Le legge presenta interessanti spunti innovativi rispetto alla normativa regionale in vigore (L.R. 30 del 27/04/1990), oramai inadeguata alle esigenze professionali degli editori: è di rilievo l'istituzione di un Centro di Documentazione Regionale sull'attività editoriale e multimediale, la realizzazione di uno Sportello informativo sulle attività del settore, l'istituzione dell'elenco delle imprese editoriali campane, la realizzazione di un Portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione editoriale regionale.

Vanno segnalate, poi, le misure di sostegno a favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania, i premi da assegnare annualmente agli editori che si siano particolarmente distinti in alcune "sezioni" operative, l'attenzione al mondo della scuola con la premiazione del miglior progetto di lettura realizzato da Istituti scolastici su libri pubblicati da editori campani, l'attività di lettura, gli incontri tra studenti, scrittori ed editori, le letture animate da tenersi nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione, il disagio e l'esclusione sociale.

Si illustrano di seguito, sinteticamente, i contenuti delle singole disposizioni in cui si articola il disegno di legge.

L'**articolo 1**, nel riconoscere la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee e la crescita sociale dei cittadini, delinea i principi generali cui si ispira la legge e i fondamentali interventi che la Regione intende attuare con la normativa.

L'**articolo 2** delinea il rapporto tra i contributi previsti nella legge e la disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis.

L'**articolo 3** delinea le attività degli editori singoli o associati per le quali la Regione concede contributi.

L'**articolo 4** individua le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli editori campani.

L'**articolo 5** prevede la misura massima dei contributi concedibili per ogni singola attività degli editori.

L'**articolo 6** disciplina particolari misure di sostegno alle imprese editoriali.

L'**articolo 7** individua i soggetti beneficiari dei contributi regionali, che sono gli editori singoli o associati in possesso di particolari requisiti.

L'**articolo 8** delinea le misure di sostegno a favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania.

L'**articolo 9** istituisce misure premiali per l'avviamento d'impresa.

L'**articolo 10** disciplina la composizione della giuria che esprime un parere insindacabile sull'assegnazione dei premi regionali.

L'**articolo 11** delinea i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle misure premiali per le imprese editoriali.

L'**articolo 12** individua una serie di attività promozionali in favore del libro e della lettura e, segnatamente, prevede la Settimana della lettura.

L'**articolo 13** individua ulteriori iniziative di sostegno finalizzate alla promozione del libro edito in Campania, tra le quali la partecipazione a fiere e mostre del libro e del prodotto multimediale.

L'**articolo 14** istituisce l'elenco delle imprese editoriali campane beneficiarie degli interventi previsti dalla legge.

L'**articolo 15** istituisce presso l'Assessorato regionale competente il Centro di Documentazione dell'editoria campana, disciplinandone funzioni, composizione e nomina.

L'**articolo 16** istituisce lo Sportello informativo per la diffusione delle informazioni sulle agevolazioni nazionali e comunitarie, nonché sulle manifestazioni e iniziative in favore del libro nel territorio campano e nazionale.

L'**articolo 17** prevede l'articolazione delle diverse linee di finanziamento a valere sui fondi appostati in bilancio per le attività dell'editoria libraria.

L'**articolo 18** prevede la dotazione per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge.

L'**articolo 19** prevede le disposizioni finali e transitorie.

L'**articolo 20** disciplina gli adeguamenti normativi alla legge.

L'**articolo 21** prevede l'espresa abrogazione della L.R. 27/04/1990 n. 30 incompatibile con il disegno di legge.

L'**articolo 22** contiene la dichiarazione d'urgenza della legge.

Relazione finanziaria al disegno di legge Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale

Con il presente disegno di legge la Regione intende promuovere e sostenere il libro, la lettura e la sua produzione fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale.

A tal fine il disegno di legge prevede i seguenti interventi il cui costo è così quantificato:

Riferimento normativo	Tipo di intervento	Natura della Spesa	Costo Max per singolo intervento	Costo Complessivo
Art.3, comma 1, lettera a)	Contributo per la realizzazione del prodotto finito	Spesa Corrente	12.000,00	200.000,00
Art.3, comma 1, lettera b)	Software	Spesa di investimento	12.000,00	60.000,00
Art.3, comma 1, lettera c)	Attività di promozione	Spesa Corrente	12.000,00	60.000,00
Art.3, comma 1, lettera d)	Attività di commercializzazione	Spesa Corrente	12.000,00	60.000,00
Art.3, comma 1, lettera e)	Attività di ristrutturazione aziendale	Spesa di investimento	15.000,00	60.000,00
Art.6, comma 1	Contributi in conto interesse alle imprese editoriali	Spesa Corrente	8.000,00	70.000,00
Art.8, comma 1	Contributi alle librerie	Spesa Corrente	5.000,00	25.000,00
Art.9, comma 1	Premialità di avviamento	Spesa Corrente		25.000,00
Art.12 commi 1 e 2	Promozione della lettura	Spesa Corrente		100.000,00
Art.12, comma 3	Acquisto di pubblicazioni	Spesa Corrente		10.000,00
Art.13, comma 1	Partecipazione della Regione a Fiere e Mostre editoriali	Spesa Corrente		50.000,00
Art.13, comma 2	Contributi agli editori per la partecipazione a Fiere e Mostre editoriali	Spesa Corrente		130.000,00
Artt.14, 15 e 16	Istituzione del registro degli Editori, del CEDEC e dello sportello informativo	Spesa Corrente		150.000,00

Per la copertura di tali interventi si farà fronte per l'esercizio 2011 con le risorse appostate alla U.P.B. 7.29.65 – capitolo di spesa 1030 per quanto riguarda le spese correnti per € 900.000,00, mentre per le spese di investimento saranno utilizzate le risorse appostate sulla U.P.B. 7.29.224 – capitolo di spesa 1040 per € 100.000,00 (Art.18 della proposta).

Si precisa che la maggior parte degli interventi sono spese palesemente di natura corrente per cui si ipotizza l'istituzione di capitoli di spesa corrente su cui appostare le risorse mediante prelevamento dai fondi speciali sopra individuati.

Per gli anni successivi i contributi saranno erogati nei limiti delle risorse approvate con legge di bilancio.



Delibera della Giunta Regionale n. 817 del 26/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

**ISTITUZIONE DI UN NUCLEO DI ESPERTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- la Regione Campania, anche in attuazione dei programmi legati alla risoluzione delle problematiche derivanti dalla gestione dei rifiuti, intende sviluppare un sistema di sorveglianza e di monitoraggio degli indicatori epidemiologici, in occasione di situazione di crisi, il tipo di correlazione esistente tra la presenza di rifiuti sul territorio e l'insorgere di malattie acute nello stesso ambito territoriale, al fine di poter delineare le misure più efficaci e idonee per delimitarne la diffusione;
- la necessità di implementazione del sistema di monitoraggio è resa, altresì, opportuna anche per fornire certezza scientificamente supportata alla popolazione presso cui negli ultimi tempi, a causa delle suindicate criticità nella gestione dei rifiuti, si è diffusa una crescente preoccupazione per paventate conseguenze sulla salute;

RITENUTO che:

- l'attuale stato di emergenza nel settore dei rifiuti e la conseguente diffusa preoccupazione della popolazione interessata, renda opportuno supportare scientificamente gli Uffici Amministrativi per una ottimale ed efficace azione di sorveglianza mirata anche, alla definizione delle migliori strategie di comunicazione;
- il sistema di sorveglianza e di monitoraggio possa essere implementato, in via straordinaria, attraverso l'istituzione di un nucleo di esperti in campo sanitario e di studi epidemiologici con i seguenti compiti:
 - 1.1. predisporre un sistema di sorveglianza finalizzato alla individuazione precoce di eventuali eccessi di malattie acute;
 - 1.2. monitorare lo stato di salute della popolazione sorvegliata;
 - 1.3. proporre all'Area Generale di Coordinamento "Assistenza Sanitaria" eventuali interventi per delimitare la diffusione di tali malattie;
 - 1.4. redigere report periodici a carattere scientifico/divulgativo;
- che il suddetto nucleo debba essere coordinato da un esperto di provata fama scientifica;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Donato Greco, già direttore del Reparto di malattie infettive, laboratorio di epidemiologia e biostatistica e C.N.E.S.P.S. dell'Istituto Superiore della Sanità, nonché Capo del Dipartimento di Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute;

VISTI i curricula vitae dei professionisti esterni:

- Prof.ssa Maria Triassi, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Napoli "Federico";
- Dott.ssa Loredana Musmeci, Direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Prof. Giovanni Battista Gaeta, Ordinario di Malattie Infettive della Seconda Università di Napoli;
- Dott. Gabriele Peperoni, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Napoli;
- Dott. Antonio Giordano, Direttore Generale dell'A.O. "Cotugno" di Napoli;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di istituire il Nucleo di Esperti in campo sanitario, per la durata di due mesi, con il compito di:

- 1.1. predisporre un sistema di sorveglianza finalizzato alla individuazione precoce di eventuali eccessi di malattie acute;
- 1.2. monitorare lo stato di salute della popolazione sorvegliata;
- 1.3. proporre all'Area Generale di Coordinamento "Assistenza Sanitaria" eventuali interventi per delimitare la diffusione di tali malattie;
- 1.4. redigere report periodici a carattere scientifico/divulgativo;
2. di nominare coordinatore del Nucleo di Esperti il Dott. Donato Greco, già direttore del Reparto di malattie infettive, laboratorio di epidemiologia e biostatistica e C.N.E.S.P.S. dell'Istituto Superiore della Sanità, nonché Capo del Dipartimento di Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute;
3. di stabilire che il rapporto tra la Regione Campania ed il Dott. Greco sarà disciplinato da apposito atto convenzionale avente durata di due mesi;
4. di nominare quali Componenti del Nucleo di Esperti i Sigg.ri:
 - 4.1. Prof.ssa Maria Triassi, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Napoli "Federico";
 - 4.2. Dott.ssa Loredana Musmeci, Direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità;
 - 4.3. Prof. Giovanni Battista Gaeta, Ordinario di Malattie Infettive della Seconda Università di Napoli;
 - 4.4. Dott. Gabriele Peperoni, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Napoli;
 - 4.5. Dott. Antonio Giordano, Direttore Generale dell'A.O. "Cotugno" di Napoli;
 - 4.6. Dott. Renato Pizzuti, Dirigente dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Campania;
5. di stabilire che la partecipazione ai lavori dei Componenti del Nucleo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico sostenute e debitamente documentate;
6. di demandare al Dirigente del Settore Igiene, Prevenzione e Assistenza Sanitaria la individuazione di un Funzionario del medesimo Settore incaricato delle funzioni di segreteria del Nucleo;
7. di demandare all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria l'adozione degli atti connessi e consequenziali, prelevando la spesa occorrente dall'U.P.B. 4.15.38 (cap. 7092) del bilancio 2010 nel limite massimo di € 35.000,00;
8. di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria, al Settore Assistenza Sanitaria per i successivi adempimenti ed al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione.



Delibera della Giunta Regionale n. 897 del 14/12/2010

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 1 Programmazione

Oggetto dell'Atto:

REDAZIONE PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX ARTICOLO 7 LEGGE REGIONALE 28/3/2007, N. 4, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 14/04/2008 N. 4 - COLLABORAZIONE CON LA SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge regionale 28/3/2007, n. 4, come modificata dalla Legge regionale 14/04/2008 n. 4, al Capo I - Articolo 7 (Competenze della Regione) stabilisce che è *"di competenza della regione, nel rispetto della normativa statale vigente, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10, sentiti le province, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale"*;
- b. che, con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania n. 500 del 30 dicembre 2007, è stato adottato il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della Campania previsto ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 87 del 2007;
- c. che, con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1653 del 15 ottobre 2008, n. 215 del 10 febbraio 2009 e n. 75 del 05/02/2010, sono state emanate le "Linee programmatiche 2008-13 per la gestione dei rifiuti urbani" delineando il percorso da seguire per superare la situazione emergenziale, prevedendo l'adeguamento dell'impiantistica di trattamento e smaltimento dei Rifiuti Urbani alla normativa vigente;
- d. che il Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania ha adottato con Decreto n. 226 del 20/10/2009 il documento *"Linee guida ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania per l'anno 2010"* al fine di proporre alla Regione Campania ed alle Province linee programmatiche afferenti al ciclo di gestione integrata dei rifiuti sulla base del complesso infrastrutturale previsto dalla Legge 123/2008 e dalle disposizioni adottate dalla Struttura del Sottosegretario di Stato in attuazione dello stesso, nelle more dell'adozione del piano regionale dei rifiuti;
- e. che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 10/08/2010 *"Conferimento incarico assistenza tecnico-scientifica per la redazione del Documento Programmatico del Piano dei rifiuti urbani della Regione Campania"*, è stata affidata al Dipartimento Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli la redazione del *Documento Programmatico del Piano regionale dei rifiuti urbani* sulla scorta dello schema di documento predisposto dall'AGC 21;
- f. che in data 20/08/2010 è stato pubblicato l'invito ai soggetti competenti in materia ambientale a partecipare alla consultazione del *"Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PRGRU"* (Rapporto di Scoping), (comma 2 - art. 13 del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008) nonché del suddetto *Documento Programmatico* e sono stati organizzati due incontri con tali soggetti in data 18/10 e 24/11/2010;
- g. che tale fase di consultazione si è chiusa il 6/12 con la scadenza del termine per la presentazione dei questionari compilati da parte dei soggetti competenti;
- h. che con Decreto Dirigenziale n. 9 del 4-10-2010 *"Conferimento incarico per la redazione di un Documento tecnico che definisca le esigenze impiantistiche per la gestione dei rifiuti solidi urbani in regione Campania, da impiegare a supporto del Piano regionale dei rifiuti urbani"*, è stata affidata al Consorzio interuniversitario AMRA s.c.a.r.l., la redazione del Documento Tecnico di cui sopra;
- i. che i suddetti documenti costituiscono congiuntamente il punto di partenza per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti conformemente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento;

CONSIDERATO

- a. che la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione 2007/2195 relativamente alla gestione dei rifiuti in Campania, contestando all'Italia la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti;
- b. che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 04/03/2010, in ordine alla procedura di infrazione n. 2195/2007 ha condannato la Repubblica italiana per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE relativa ai rifiuti (GU L. 114);
- c. che tale condanna interessa la Regione Campania per non aver adottato tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti venissero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e

- senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, per non aver creato una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento;
- d. che la mancata adozione di un Piano integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, ha comportato anche il conseguente "congelamento" dei fondi comunitari sia del ciclo di programmazione 2000-2006, sia della programmazione unitaria 2007-13;
 - e. che il Parlamento europeo ha segnalato l'assoluta ed immediata necessità che la Regione Campania si doti urgentemente di un piano aggiornato per la gestione dei rifiuti, in particolare di quelli urbani, nell'ambito di un processo organico di pianificazione regionale nel settore rifiuti che preveda un'efficace sistema di raccolta, trattamento e smaltimento nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, pena la revoca di tutti i finanziamenti;
 - f. che in occasione dell'audizione dell'Assessore regionale all'ambiente presso la Commissione ambiente dell'Unione europea, in data 20/07/2010 è stata ribadita l'assoluta ed immediata necessità che la Regione Campania si doti urgentemente di un piano aggiornato per la gestione dei rifiuti;
 - g. che la Direzione generale Ambiente della Commissione europea, nel corso della missione a Napoli del 22 e 23/11 c.a. "ha preso atto dell'impegno delle Autorità regionali di inviare entro fine anno la bozza del piano di gestione dei rifiuti per la Regione Campania, nonché l'impegno ad approvare il detto piano, una volta esaminato dalla stessa Commissione, entro gli inizi del mese di aprile del 2011", come riferito nella lettera trasmessa all'Assessore regionale all'ambiente dal Coordinatore della Struttura di missione per le procedure d'infrazione del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DCPC 0008120 P-2 26.4.19 del 30/11/2010;
 - h. che occorre definire rapidamente la procedura d'infrazione n. 2007/2195, mediante il tempestivo adempimento degli obblighi imposti nella sentenza di condanna, onde non provocare ulteriori onerosi aggravii al Governo, derivanti dalle paventate sanzioni pecuniarie;
 - i. che la tempestiva adozione del Piano in oggetto, congiuntamente al Piano dei Rifiuti Speciali ed a quello di Bonifica dei Siti Inquinati, previsti dalla L.R. n. 4/07 e s.m.i., consentirà alla Regione di ottemperare alle prescrizioni contenute nella sentenza di condanna, recuperando la possibilità di utilizzo delle risorse comunitarie e scongiurando il rischio di una definitiva condanna (ex art. 228 del Trattato CE) che si tradurrebbe non solo nella perdita delle risorse assegnate, ma anche in una pena pecuniaria e in una penalità di mora commisurate alla gravità e alla persistenza dell'inadempimento;
 - j. che la pianificazione in parola, oltre alle esigenze suindicate, assolve alla imprescindibile necessità di fornire lo strumento adeguato per l'ordinato governo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito regionale, la cui urgenza è confermata anche dalle recenti situazioni di emergenza verificatesi nella provincia di Napoli

VALUTATO

- a. che la redazione del piano richiede competenze tecnico-scientifiche particolarmente elevate, che inducono, anche in considerazione delle ragioni di urgenza sopra esplicitate, ad avvalersi della collaborazione di strutture accademiche pubbliche;
- b. che l'art. 15 della legge n. 241/1990 costituisce la generalizzazione del principio dell'esercizio consensuale della potestà amministrativa, espressione a sua volta del principio di coordinamento definito quale svolgimento congiunto in collaborazione tra più enti pubblici di un'attività finalizzata ad uno scopo comune per il quale si accordano le funzioni e le competenze facenti capo alle singole amministrazioni;
- c. che il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli possiede capacità utili allo scopo ed è già in possesso di un apprezzabile *know how*, avendo predisposto il Documento Programmatico del Piano dei rifiuti urbani della Regione Campania ;
- d. che la SUN è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che ha tra i suoi compiti anche quello di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, promuovendo forme di collaborazione con Istituti ed Enti extra-universitari pubblici o privati;
- e. che la Regione Campania e il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione, programmatiche e pianificatorie nella materia di cui trattasi;

- f. che, pertanto, ricorrono i presupposti per addivenire alla sottoscrizione di una convenzione con la predetta Università, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO

- a. la legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- b. lo Statuto della Regione; la D.G.R. n. 1653 del 15 ottobre 2008;
- c. l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni; - la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
- d. il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 convertito in legge 5 Luglio 2007 n. 87;
- e. il decreto-legge del 23 maggio 2008 n. 90, convertito in legge del 14 luglio 2008 n.123;
- f. il decreto Legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito in Legge 26 del 26 febbraio 2010;
- g. Decreto Legge n. 196 del 26 novembre 2010,
- h. la legge regionale del 28 marzo 2007 n. 4, come modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2008 n. 4;
- i. l'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania del 30 dicembre 2007 n. 500;
- j. la D.G.R. n. 215 del 10 febbraio 2009;
- k. la D.G.R. n. 73 del 05 febbraio 2010;
- l. la D.G.R. n. 75 del 05 febbraio 2010;
- m. il Decreto n. 226 del 20/10/2009 del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di avvalersi, per la redazione del *piano regionale di gestione dei rifiuti urbani*, della collaborazione del Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli;
2. di demandare al Coordinatore dell'Area 21 l'approvazione, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale, e sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i, che preveda i tempi, coerenti con le esigenze prospettate, gli oneri finanziari e le modalità della collaborazione;
3. di demandare all'Area Generale di Coordinamento n. 21 *Programmazione e gestione rifiuti* gli ulteriori adempimenti amministrativi provvedendo alla copertura delle spese a valere sul cap. 1646 (Attività connesse alla programmazione dei rifiuti – L.R. n. 4 del 20/03/2007) UPB 1.1.1 del bilancio gestionale E.F- 2010;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:
 - 4.1. all'A.G.C. 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale,
 - 4.2. all'A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione Rifiuti,
 - 4.3. al Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli,
 - 4.4. al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.



Delibera della Giunta Regionale n. 898 del 14/12/2010

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

RATIFICA PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PUGLIA E REGIONE CAMPANIA PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI STIR DELLA REGIONE CAMPANIA PRESSO IMPIANTI DI DISCARICA DELLA REGIONE PUGLIA STIPULATO A BARI IL 3 DICEMBRE 2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 avente ad oggetto "*Norme in materia ambientale*", nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti, all'art. 182, comma 5, ha disposto che "*è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero*";
- b. la L.R. n. 4 del 28 marzo 2007 e s.m.i. avente ad oggetto "*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", ha previsto all'art. 7 comma 1, lettera r) che sono di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale, "*la stipulazione di accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla regione, il potere di adottare le determinazioni finali*";
- c. la legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*". agli artt. 2 e 4, ha istituito l'Unità Operativa della Presidenza del Consiglio (PCM) – Dipartimento Protezione Civile) DPC, per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania;
- d. con D.L. 26 Novembre 2010 n. 196 sono state emanate "*disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*";
- e. tale decreto prevede, all'art. 1 comma 7, che: "*fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella Regione Campania ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni; L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*";

CONSIDERATO CHE

- a. l'Unità Operativa della Presidenza del Consiglio (PCM) – Dipartimento Protezione Civile) DPC, istituita ai sensi degli artt. 2 e 4 della citata legge 26 febbraio 2010 n. 26, ha pubblicato sul supplemento n° 97 della Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 23/08/2010 un bando di gara per appaltare un servizio di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi cod. CER 19.12.12 relativi alla frazione organica prodotta e stoccata negli STIR della regione Campania;
- b. nel suddetto bando è previsto che la realizzazione dell'Appalto è subordinata alla stipula di un protocollo di intesa tra le Regioni interessate e la Regione Campania;

- c. a tal uopo, la Regione Campania, attraverso gli uffici dell'AGC 21, con nota prot. 0710036 del 01/09/2010, ha chiesto a tutte le Regioni italiane la preliminare disponibilità alla sottoscrizione di un eventuale Accordo;
- d. alla scadenza di tale bando, l'Unità Operativa della PCM – DPC, con nota prot. n° DPC/UOP/0074618 del 18/10/2010, nell'ambito delle attività di supporto, ha comunicato alla Regione Campania che il Consorzio CITE, operante in raccordo con alcune discariche site nella Regione Puglia, è risultato aggiudicatario del servizio e che, pertanto, occorre porre in essere le attività funzionali alla stipula del Protocollo di intesa con la Regione di riferimento per consentire l'affidamento della gara;
- e. il predetto Consorzio ha indicato, quali impianti finali di smaltimento finale, le discariche di Ecolavante s.p.a. di Grottaglie, Italcave s.p.a. di Taranto, Vergine s.p.a. di Taranto;
- f. riscontrata la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e le dotazioni esistenti, il Governo, in attuazione del D.L. 26 Novembre 2010 n. 196, ha convocato presso il MATTM, su richiesta della Regione Campania, in data 29/11/2010 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- a. in tale seduta è stato sancito l'accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche fuori regione e si è demandato ad un successivo tavolo tecnico l'individuazione delle condizioni e delle quantità di rifiuti della Regione Campania che ciascuna regione potrà accogliere negli impianti disponibili sul proprio territorio;
- b. nel corso di tale tavolo tecnico, tenutosi presso il Ministero dell'ambiente in data 01/12/2010 i rappresentanti della Regione Puglia, verificato lo stato della situazione impiantistica regionale, hanno manifestato la propria disponibilità a ricevere in impianti situati nel proprio territorio i rifiuti aventi codici CER 19.12.12 e CER 19.05.01, derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura della regione Campania per un quantitativo medio giornaliero di circa 500 tonnellate, distribuito su un periodo di circa tre mesi;
- c. nella stessa sede i rappresentanti della Regione Puglia hanno segnalato di aver già convocato, con nota prot. n. 741 del 30/11/2010, acquisita al prot. gen. Della Regione Campania n. 0959922 del 01/12/2010, per il giorno 3/12/2010, un tavolo tecnico finalizzato alla definizione dell'organizzazione delle attività di rispettiva competenza volte a garantire la migliore gestione dei conferimenti provenienti dalla Regione Campania presso le discariche pugliesi ubicate nella Provincia di Taranto;
- d. effettivamente nella data fissata si è tenuto a Bari un incontro tra l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, Dott. Lorenzo Nicastro e l'Assessore all'ecologia della Regione Campania Prof. Giovanni Romano, entrambi delegati dai rispettivi Presidenti, nel corso del quale è stato stipulato un *protocollo di intesa per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della regione Campania presso impianti di discarica della regione Puglia* con il quale sono state definite le modalità operative per l'attività in parola ed il cui verbale è stato trasmesso alla Regione Campania trasmesso in pari data alla Regione Campania con nota n. 15399 in pari data;
- e. la Provincia di destinazione è stata consultata al riguardo ed ha espresso parere positivo;
- f. all'art. 3 (Caratteristiche e provenienza dei rifiuti) è previsto che: *“la Regione Campania, anche attraverso l'Unità operativa e l'ARPA Campania, si impegna a garantire la sorveglianza sulla conformità dei rifiuti alle previsioni di cui al presente articolo.”*;
- g. all'art. 4 (Modalità di controllo dei rifiuti prima del carico sui mezzi di trasporto) è previsto che:
- h. *“La caratterizzazione di base e la misura dell'Indice di Respirazione Dinamico dovranno essere condotte da ARPA Campania su lotti omogenei e numerati, di quantità massima nella misura di 2000 tonnellate;*
- i. *Ciascun carico su automezzo, prima della partenza per la Regione Puglia dovrà essere sottoposto a controllo visivo durante l'intera fase di caricamento al fine di escludere la presenza di rifiuti incompatibili da parte di ARPA Campania e/o organi di controllo campani.”*

- j. all'art. 8 (Ristoro ambientale) è stabilito che: *“a titolo di ristoro ambientale la Regione Campania versa ai Comuni di Grottaglie, San Giuseppe di San Marzano, Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Statte, Taranto, Faggiano la somma di 500.000 Euro, secondo modalità da concordarsi con gli stessi Enti locali.”*
- k. Il Decreto-Legge 26 novembre 2010, n. 196 (recante *Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*), all'art. 3 (*Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale*) prevede:
1. *Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007/2013.*
 2. *Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».*
- l. all'art. 9 (Ecotassa) è stabilito che: *“Ai conferimenti oggetto del presente Protocollo di Intesa è applicata l'ecotassa nella misura di 20 euro/tonnellata conferita...”*
- m. la legge 28/12/1995 n. 549, istituendo, all'art. 3, comma 24, il *tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*, stabilisce, al comma 26, che: *“Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento”* e che, pertanto, la tassa di smaltimento dei rifiuti non è a carico della Regione Campania;

RITENUTO CHE

- a. risulta necessario prevedere inderogabilmente soluzioni transitorie per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani che attualmente non trovano collocazione nella Regione Campania, al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica e all'ambiente, nonché prevenire problemi di ordine pubblico;
- b. i quantitativi che verranno inviati dalla Regione Campania non incidono sostanzialmente sui flussi di rifiuti che vengono smaltiti nelle discariche pugliesi purché compatibili con le possibilità di accettazione delle discariche;
- c. che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Campania per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 182, comma 5, del D.Lgs. n.152/06;

VISTO

- a. il *“Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Campania per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della regione Campania presso impianti di discarica della regione Puglia”* stipulato a Bari il 03/12/2010 e trasmesso con nota n. 15399 in pari data alla Regione Campania con allegato verbale;

- b. il parere favorevole reso dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. 0985227 del 9/12/2010 sul Protocollo di intesa di cui alla precedente lett.a., in riscontro alla richiesta di parere inviata con nota prot. 0974510 del 06/12/2010;
- c. la legge 28/12/1995 n. 549;
- d. il D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, l'art. 182, comma 5,;
- e. la L.R. 4/2007 e s.m.i.
- f. Il D.L. 195/2009 convertito con L. 26/2010;
- g. il D.L. 196/2010;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto sopra esposto e che qui s'intende integralmente riportato e trascritto:

- 1) di confermare l'opportunità ed urgenza di dare attuazione a quanto statuito nella seduta del 29/11/2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel successivo incontro tecnico del 1°/12/2010 e nel *Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Campania per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della regione Campania presso impianti di discarica della regione Puglia* (per un quantitativo medio giornaliero di circa 500 tonnellate distribuito su un periodo di circa tre mesi) stipulato a Bari il 03/12/2010 tra l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, Dott. Lorenzo Nicastro e l'Assessore all'ecologia della Regione Campania Prof. Giovanni Romano, trasmesso con nota n. 15399 in pari data alla Regione Campania con allegato verbale, accordo che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante;
- 2) di ratificare, pertanto, il suddetto "*Protocollo di intesa*" stipulato a Bari il 03/12/2010;
- 3) di affidare all'ARPA Campania, con l'ausilio dell'ISPRA, le necessarie attività di verifica e monitoraggio delle attività e, segnatamente, quelle previste agli artt. 3 e 4 del suddetto Protocollo di intesa;
- 4) di prevedere l'erogazione del ristoro ambientale di cui all'art. 8 del citato Protocollo di intesa a valere sui fondi di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 26 novembre 2010, n. 196 demandando all'Area 08 - *Bilancio, ragioneria e tributi* il compito di individuare la relativa UPB con capitolo di spesa all'atto del trasferimento alla Regione dei fondi di cui alla citata norma, precisando che gli oneri di cui all'articolo 9 del protocollo non sono a carico del bilancio regionale;
- 5) di prendere atto che i costi del trasporto e dello smaltimento saranno liquidati dall'Unità Operativa ex artt. 2 e 4 L. 26/2010, giusto "*Contratto per il servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto fuori regione ed in territorio italiano di 61.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata) prodotta e stoccata negli Stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio rifiuti urbani (STIR) della regione Campania*" stipulato il 29/11/2010 rep. N. 32;
- 6) di delegare l'A.G.C. 21 - *Programmazione e gestione rifiuti* - alla gestione dell'iter tecnico-amministrativo relativo all'attuazione del suddetto *Protocollo di intesa* con l'ausilio dell'Unità Operativa di cui al precedente punto 5) con esclusione degli aspetti economico-finanziari;
- 7) di inviare copia della presente deliberazione a:
 - 7.1. Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia;
 - 7.2. ISPRA;
 - 7.3. ARPA Puglia;
 - 7.4. ARPA Campania;
 - 7.5. Unità Operativa ex artt. 2 e 4 L. 26/2010;
 - 7.6. Prefetto di Caserta;
 - 7.7. Prefetto di Napoli;
 - 7.8. Prefetto di Salerno;

- 7.9. Amministrazione Provinciale di Caserta;
 - 7.10. Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - 7.11. Amministrazione Provinciale di Salerno;
 - 7.12. alla Società della Provincia di Caserta per la gestione dei rifiuti: GISEC;
 - 7.13. alla Società della Provincia di Napoli per la gestione dei rifiuti: Sap.NA;
 - 7.14. alla Società della Provincia di Salerno per la gestione dei rifiuti: EcoAmbiente Salerno;
 - 7.15. all' AGC 08 - *Bilancio, ragioneria e tributi*;
 - 7.16. All' AGC 21 - *Programmazione e gestione rifiuti* della Regione Campania,
 - 7.17. Al Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (C.I.T.E.);
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITA' URBANA
SERVIZIO ECOLOGIA

(c/o EX ENAIP - Zona Industriale - Via delle Magnolle - 70028 MODUGNO - Tel. 080/5403928 - Fax 080/5403969)

Anticipata a mezzo e-mail
 e trasmessa a mezzo fax

Assessore all'Ambiente della Regione Campania
 Fax 0817962388

Area Generale di Coordinamento Programmazione e
 gestione rifiuti della Giunta Regionale della Campania
 Fax 081 7963271

Presidente della Provincia di Taranto
 Fax 099.4587363

Servizio Ambiente della Provincia di Taranto
 Fax: 099.45 87 315

Polizia Provinciale di Taranto
 Fax 099.4587363

ARPA Puglia Direzione Generale
 Fax: 080 546 01 50

ARPA Puglia DAP Taranto
 Fax 099.7786802

Comando Carabinieri NOE Bari
 Fax 0805533153

Comando Carabinieri NOE Lecce
 Fax 0832 372140


Ecolevante spa
 Fax 0571 29 02 90

Italcave spa
 Fax 0994707543

Vergine spa
 Fax 0999569007 - 0558673155

E, p.c., S.E. Prefetto
 Prefettura UTG di Taranto
 Fax 0994545666

Oggetto: Emergenza rifiuti Campania. Trasmissione verbale del tavolo tecnico regionale del 3 dicembre 2010



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0973891 06/12/2010

Mittente : REGIONE PUGLIA

Assegnatario : Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Classifica : 21. Fascicolo : 351 del 2010





REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITA' URBANA
SERVIZIO ECOLOGIA

(c/o EX ENAIP - Zona Industriale - Via delle Magnolie - 70026 MODUGNO - Tel. 080/5403928 - Fax 080/5403969)

Si trasmette con la presente il verbale di cui all'oggetto unitamente all'allegato Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Campania.

Si richiede alla Regione Campania di voler formalmente comunicare a questa Amministrazione la data programmata di avvio dei conferimenti onde poter consentire agli Uffici Regionali la preliminare convocazione di un ulteriore incontro finalizzato alla definizione del programma degli stessi e la conseguente concessione del relativo nulla osta.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi
impianti
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti
Dot.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio Ecologia
ing. Antonello Antonelli

Verbale dell'incontro tecnico del 3 dicembre 2010

In data 3 dicembre 2010, a partire dalle ore 11, si è tenuto presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale della Puglia l'incontro tecnico convocato con nota prot. 741 del 30 novembre 2010 dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia

Risultano presenti i rappresentanti delle Istituzioni convocate, come da foglio firme allegato,

Alle ore 12 circa intervengono i rappresentanti dei gestori delle discariche per comunicare che, atteso il protrarsi dei tempi del tavolo rispetto a quelli previsti non potranno prendere parte ai lavori e che tuttavia aderiscono integralmente alle decisioni che saranno prese nel corso dell'incontro odierno.

I presenti definiscono i contenuti del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Campania per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della Regione Campania presso impianti di discarica della Regione Puglia.

La Regione Campania rappresenta l'esigenza di avviare con ogni urgenza le operazioni di smaltimento dei rifiuti. In tal senso gli Enti si impegnano a garantire il necessario supporto. Conseguentemente e a seguito dell'esame dei referti analitici relativi ai rifiuti stoccati presso gli impianti STIR della Regione Campania, i presenti concordano che ai fini dell'avvio immediato dei primi conferimenti sono ammesse le certificazioni già rilasciate dai laboratori certificati SINA e che tale disposizione transitoria si applicherà limitatamente al primo lotto omogeneo di 2000 tonnellate proveniente dallo stabilimento STIR di Giugliano in Campania.

A seguito di approfondita discussione i presenti concordano la versione definitiva di Protocollo così come dallo schema allegato al presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 13.

IL VERBALIZZANTE



PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE PUGLIA E REGIONE CAMPANIA
PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI STIR DELLA REGIONE
CAMPANIA PRESSO IMPIANTI DI DISCARICA DELLA REGIONE
PUGLIA

L'anno 2010 il giorno 3 del mese di dicembre, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Puglia in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, n. 33, sono comparsi:

la **Regione Puglia**, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 (BA), rappresentata dall'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente Dr. Lorenzo Nicaastro, nato a Bari il 9/11/1955, per la carica domiciliato presso la sede legale, giusta delega del Presidente della Giunta Regionale, Nicola Vendola;

e

la **Regione Campania** con sede legale in Napoli, Via S.Lucia, 81, rappresentata dall'Assessore Regionale all'Ecologia Dr. Giovanni Romano, nato a ^{Napoli} ~~C. S. Andrea~~ il 25/08/1962, per la carica domiciliato presso la sede legale;

PREMESSO CHE:

- con D.L. 26 novembre 2010 n. 196 sono state emanate "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*";
- il succitato Decreto è stato emanato nella considerazione che "*il permanere di una situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità*";
- tale Decreto prevede che fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa

1

Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre Regioni;

· nell'ambito della seduta del 29 novembre della Conferenza permanente dei rapporti per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato trovato un Accordo interistituzionale per lo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre Regioni;

· in data 1 dicembre 2010 si è tenuto un incontro tecnico presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare cui hanno preso parte i rappresentanti della Regione Puglia e della Regione Campania finalizzato all'individuazione delle condizioni e delle quantità di rifiuti della regione Campania, codici CER 19.12.12 e CER 19.05.01, che la regione Puglia potrà accogliere negli impianti disponibili nel proprio territorio.

PRESO ATTO CHE:



· sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 97 del 23 agosto 2010 è stato pubblicato il bando di gara della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto *“Servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto, fuori Regione ed in territorio italiano, di 61.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata) prodotta e stoccata negli Stabilimenti di Tritovagliatura e imballaggio rifiuti urbani (STIR) della Regione Campania”*;

· il predetto bando al punto III.1.4 *“Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto della Sezione III “Informazioni di carattere giuridico, finanziario, economico e tecnico”*, subordina l'offerta alla stipula da parte della Regione interessata con la Regione Campania, di un Protocollo di intesa al ricevimento della predetta tipologia di rifiuti;

· l'Unità Operativa ex D.L. 195 del 30 12 2009 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di stazione appaltante ha avviato una procedura ristretta accelerata per l'aggiudicazione del predetto appalto e all'esito dell'esperimento del bando di gara il soggetto aggiudicatario del servizio è risultato il Consorzio CITE;

· il predetto Consorzio ha indicato quali impianti finali di smaltimento le seguenti discariche di rifiuti speciali non pericolosi:

- Ecolavante spa di Grottaglie;
- Italcave spa di Taranto;
- Vergine spa di Taranto;

  2

con nota prot. 74618 del 5 ottobre 2010 l'Unità operativa, all'esito dell'esperimento della procedura di gara, ha richiesto alla Regione Campania di interessare la Regione Puglia per la stipula del protocollo d'intesa necessario per consentire l'espletamento delle attività oggetto di appalto al fine di avviare immediatamente lo smaltimento dei rifiuti stoccati nei capannoni (MVA-MVS) degli impianti STIR ubicati nel territorio campano;

con nota prot. 19533 del 12 ottobre 2010 la Regione Campania ha rinnovato nei termini precisati dalla predetta nota dell'Unità Operativa alla Regione Puglia la richiesta di disponibilità alla stipula di un protocollo d'intesa per il ricevimento di rifiuti speciali non pericolosi dalla Regione Campania;

CONSIDERATO CHE:

a seguito della Conferenza e dell'incontro tecnico del 1 dicembre 2010 *supra* citati, considerata la situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti, sono stati effettuati dalla Regione Puglia approfondimenti tecnici finalizzati ad individuare modalità tecnico-operative idonee a garantire in ciascuna delle fasi di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti la maggiore tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, individuando precise modalità di controllo e prescrizioni di carattere operativo volte alla esclusione e/o minimizzazione degli impatti sul territorio pugliese;

PRESO ATTO:

- che la Regione Campania, al termine del percorso di cui in narrativa, ha confermato e stabilito che gli impianti destinatari della quota dei rifiuti sono quelli indicati in premessa;
- delle attività svolte dall'Unità Operativa in qualità di stazione appaltante e degli esiti della procedura per l'aggiudicazione dell'appalto;
- del verbale dell'incontro tecnico tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare in data 1 dicembre 2010;
- del verbale dell'incontro tecnico tenutosi presso la presidenza della Regione Puglia in data 3 dicembre 2010.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

alla luce degli approfondimenti effettuati e nello spirito di mutua collaborazione e solidarietà istituzionale, appare superato il contenuto della precedente nota del 13 ottobre 2010, inviata dalla Regione Puglia alla Regione Campania, in riferimento alla citata richiesta di intesa.

 3

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo di intesa è stipulato al fine di individuare le modalità tecnico-operative di conferimento di 45000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (CER 19.12.12 e/o CER 19.05.01) provenienti dagli impianti STIR di Tufino, Giugliano, S. Maria C.V., Battipaglia e Caivano della Regione Campania presso gli impianti di discarica di rifiuti speciali ubicati nel territorio della Regione Puglia.

Le modalità tecnico-operative sono individuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, con lo scopo di preservare le matrici ambientali e minimizzare l'impatto sul territorio pugliese integrate da particolari accorgimenti, di seguito definiti, con lo scopo di preservare al massimo le matrici ambientali e minimizzare l'impatto sul territorio pugliese.

A tal fine sono previste le seguenti fasi:

- definizione delle partite omogenee;
- caratterizzazione delle partite omogenee;
- selezione delle partite accettabili da parte della Regione Puglia;
- prelievo dei rifiuti presso i capannoni degli impianti STIR ubicati nel territorio campano;
- trasporto dei rifiuti dagli impianti STIR ubicati nel territorio campano alle discariche di rifiuti speciali del territorio della Regione Puglia;
- conferimento presso gli impianti finali con eventuale adozione di procedure di coltivazione più conservative

Art. 2 - Definizioni

a) Rifiuti: rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli stabilimenti STIR ubicati nel territorio campano.

b) Unità operativa: Unità Operativa costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania. L'Unità opera a supporto della Regione Campania secondo le previsioni degli artt. 2 e 4 della Legge 26 febbraio 2010 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania".



4



c) Impianti finali: Ecolevante spa Discarica di Grottaglie, Vergine spa Discarica di Taranto , Italcave spa Discarica di Taranto, individuati dal Consorzio CITE quale aggiudicatario del servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto, di cui al bando di gara pubblicato sul Supplemento della GU 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 97 del 23 agosto 2010, di cui l'Unità Operativa è stazione appaltante.

d) Gestori degli impianti finali: i rappresentanti legali delle società Italcave spa, Ecolevante spa, Vergine spa.

e) Personale degli enti deputati al controllo: personale appartenente ad ARPA Campania, agli organi di vigilanza della Regione Campania, alla Polizia Provinciale di Taranto, all'Arpa Puglia ed al Comando dei Carabinieri del NOE.

Art. 3 - Caratteristiche e provenienza dei rifiuti

I rifiuti oggetto del presente Protocollo di intesa sono rifiuti speciali non pericolosi individuati dai seguenti codici: CER 19.05.01 e/o CER 19.12.12.

I rifiuti oggetto di conferimento sono quelli prodotti e stoccati negli stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio di Rifiuti Urbani (STIR) di Tufino, Giugliano, S. Maria C.V., Battipaglia e Caivano, secondo idoneo programma di lavoro da approvarsi tra le parti, improntato al principio di preferenza per i rifiuti che determinano il minor impatto ambientale. Il quantitativo massimo che potrà essere conferito negli impianti finali è pari a 45.000 tonnellate. La Regione Campania invierà le risultanze della caratterizzazione dei lotti omogenei dei rifiuti che intende inviare in Puglia per una preventiva verifica di accettabilità da parte della Regione Puglia.

La Regione Campania, anche attraverso l'Unità operativa e l'ARPA Campania, si impegna a garantire la sorveglianza sulla conformità dei rifiuti alle previsioni di cui al presente articolo durante le fasi di prelievo di ogni trasporto.

Art. 4 - Modalità di controllo dei rifiuti prima del carico sui mezzi di trasporto

La caratterizzazione di base e la misura dell'Indice di Respirazione Dinamico dovranno essere condotte da ARPA Campania su lotti omogenei e numerati, di quantità massima nella misura di 2.000 tonnellate con il supporto di ARPA Puglia.

Gli esiti di tale caratterizzazione dovranno essere comunicati alla Regione Puglia che provvederà alla selezione dei lotti accettabili e alla comunicazione alla Regione Campania del nulla osta all'avvio delle fasi successive.

Ciascun carico su automezzo, prima della partenza per la Regione Puglia dovrà essere

sottoposto a controllo visivo durante l'intera fase di caricamento al fine di escludere la presenza di rifiuti incompatibili da parte di ARPA Campania e/o organi di controllo campani.

Art. 5 – Programma dei conferimenti

Le caratteristiche, i percorsi, i flussi dei mezzi di trasporto e i relativi orari saranno disciplinati nell'ambito di un programma dei conferimenti concordato tra la Regione Puglia, i trasportatori dei rifiuti, i gestori degli impianti finali, la Polizia Provinciale di Taranto, l'ARPA Puglia e il Comando Carabinieri del NOE e stabilito a seguito di apposito incontro.

Il programma dei conferimenti dovrà contenere le seguenti previsioni minime:


- i rifiuti dovranno essere trasportati mediante mezzi adeguati alla vigente normativa SISTRI e dovranno essere preferibilmente dotati di black box;
- i mezzi di trasporto dovranno essere dotati di sistemi di contenimento a chiusura stagna al fine di scongiurare le eventuali emissioni odorogene e di escludere la possibilità anche teorica di perdite di percolato;
- il numero massimo di mezzi che potranno transitare giornalmente nel territorio della Regione Puglia sarà pari a 20 per un totale di 500 tonnellate giornaliere da distribuire negli impianti finali;
- i conferimenti saranno avviati a partire dal primo nulla osta della Regione Puglia di cui all'art.4 e termineranno al raggiungimento del quantitativo massimo di 45.000 tonnellate e comunque entro e non oltre 3 mesi da tale data;
- i percorsi dei mezzi di trasporto non dovranno interessare zone urbanizzate del territorio della Regione Puglia;
- gli orari dei trasporti dovranno essere individuati in maniera tale da minimizzare l'impatto sui normali flussi di traffico veicolare e da fare in modo che le operazioni di conferimento in discarica abbiano luogo in orari di minimo disturbo.

Art. 6 - Controllo delle attività di conferimento dei rifiuti presso gli impianti finali

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti presso gli impianti finali dovranno essere effettuate in conformità alle vigenti disposizioni normative in campo ambientale e nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai fini dell'esercizio delle attività di discarica.

I gestori si impegnano a garantire l'accesso del personale degli Enti deputati al controllo ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente protocollo.

La copertura dei rifiuti con materiale stabilizzato dovrà essere il più possibile tempestiva e comunque con frequenza almeno di due volte al giorno.

 6

Art. 7 - Monitoraggio

È istituita una cabina di monitoraggio delle attività previste dal presente protocollo presieduta dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia e costituita dai rappresentanti della Regione Puglia, della Regione Campania, della Provincia di Taranto, dell'Arpa Puglia e dell'Arpa Campania.

Art. 8 - Ristoro ambientale

A titolo di ristoro ambientale la Regione Campania versa ai Comuni di Grottaglie, San Giuseppe di San Marzano, Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Statte, Taranto, Faggiano la somma di 500.000 Euro, secondo modalità da concordarsi con gli stessi Enti locali.

Art. 9 - Ecotassa

Ai conferimenti oggetto del presente Protocollo di Intesa è applicata l'ecotassa nella misura di 20 Euro/tonnellata conferita. La maggiorazione sarà destinata ad attività inerenti alla gestione ottimale dei rifiuti a favore della Provincia di Taranto da definire con successivo Protocollo di Intesa tra le parti.

Art. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita alla interpretazione ed alla esecuzione del presente protocollo di intesa, insorta in itinere o al termine delle attività oggetto del presente atto, le parti, concordemente, dichiarano competente il Foro di Bari.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli articoli che precedono, si intendono applicabili al presente Protocollo di intesa le disposizioni del Codice Civile e tutte le norme di Leggi e Regolamenti vigenti in materia, nonché, con riferimento alle modalità di prelievo, trasporto e conferimento, i contenuti dell'offerta del servizio.

Art. 12 - Disposizioni transitorie

Ai fini dell'avvio immediato dei primi conferimenti, sono ammesse le certificazioni già rilasciate da laboratori certificati SINA. Tale disposizione si applica limitatamente al primo lotto omogeneo di 2000 tonnellate proveniente dallo stabilimento STIR di Giugliano.

12 7

Art. 13 – Adempimenti,


Il presente protocollo d'intesa, immediatamente vincolante per le parti, è redatto su n. 8 (otto) fogli in due originali, dei quali uno per la Regione Puglia e uno per la Regione Campania. Copia del presente protocollo è inviata a cura della Regione Puglia al Ministero per l'Ambiente e la tutela del Territorio e del Mare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Provincia di Taranto, alle Province della Regione Campania, alla Prefettura UTG di Taranto, all'Arpa Campania, all'Arpa Puglia, all'ASL TA/1.

Bari, li 3 dicembre 2010

Letto, approvato e sottoscritto.


Regione Campania

Dr. Giovanni Romano



Regione Puglia

Dr. Lorenzo Nicastro





Delibera della Giunta Regionale n. 899 del 14/12/2010

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO OPERATIVO TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA REGIONE CAMPANIA PER IL CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI FRAZIONE DI RIFIUTO URBANO PRETRATTATO NEGLI IMPIANTI DELLA REGIONE CAMPANIA"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. con D.L. 26 Novembre 2010 n. 196 sono state emanate *“disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”* ;
- b. tale decreto prevede, all'art. 1 comma 7, che: *“fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella Regione Campania ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni; L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;

CONSIDERATO CHE

- a. riscontrata la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e le dotazioni esistenti, il Governo, in attuazione del D.L. 26 Novembre 2010 n. 196, ha convocato presso il MATTM, su richiesta della Regione Campania, in data 29/11/2010 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- a. in tale seduta è stato sancito l'accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche fuori regione e si è demandato ad un successivo tavolo tecnico l'individuazione delle condizioni e delle quantità di rifiuti della Regione Campania che ciascuna regione potrà accogliere negli impianti disponibili sul proprio territorio;
- b. nel corso di tale tavolo tecnico, tenutosi presso il Ministero dell'ambiente in data 30/11/2010 i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, verificato lo stato della situazione impiantistica regionale, hanno manifestato la propria disponibilità a ricevere in impianti situati nel proprio territorio i rifiuti aventi codici CER 19.12.12 derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura della regione Campania per un quantitativo complessivo di circa 5.000 tonnellate, distribuito su un periodo di circa tre mesi;
- c. con nota n. 986323 del 9/12/2010 l'A.G.C. 21, previ accordi con la *Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna*, il Coordinatore dell'A.G.C. 08 – *Programmazione e gestione rifiuti*, ha disposto un sopralluogo congiunto con personale tecnico della Società Hera S.p.A. presso lo Stabilimento di Tritovagliatura di Tufino (NA) dal quale è emersa la possibilità di trasferimento della frazione umida prodotta da tale impianto verso impianti della suddetta S.p.A. e presumibilmente presso l'impianto di Imola (BO) della società Akron Spa, controllata dalla HERAmbiente S.p.A.;
- d. la Provincia di destinazione è stata consultata al riguardo ed ha espresso parere positivo;

RITENUTO CHE

- a. risulta necessario prevedere inderogabilmente soluzioni transitorie per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani che attualmente non trovano collocazione nella Regione Campania, al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica e all'ambiente, nonché prevenire problemi di ordine pubblico;
- b. i quantitativi che verranno inviati dalla Regione Campania non incidono sostanzialmente sui flussi di rifiuti che vengono smaltiti nelle discariche emiliane purché compatibili con le possibilità di accettazione delle discariche;

- c. che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un “*Accordo operativo tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Campania per il conferimento in impianti situati nel territorio della regione Emilia Romagna di frazione di rifiuto urbano pretrattato negli impianti della regione Campania*”;

VISTO

- a. il D.Lgs. 152/2006;
- b. la L.R. 4/2007 e s.m.i.
- c. Il D.L. 195/2009 convertito con L. 26/2010;
- d. il D.L. 196/2010;
- e. il parere favorevole reso dal Settore consulenza legale e documentazione dell’Area Generale di Coordinamento Avvocatura, acquisito con nota prot. n. 2010.1018587, in riscontro alla richiesta di parere inviata con nota prot. n. 2010.995213, e conformato il testo del Protocollo di intesa ai suggerimenti formulati;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto sopra esposto e che qui s’intende integralmente riportato e trascritto:

- 1) di confermare l’opportunità ed urgenza di dare attuazione a quanto statuito nella seduta del 29/11/2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel successivo incontro tecnico del 30/11/2010 e nello schema di “*Accordo operativo tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Campania per il conferimento in impianti situati nel territorio della regione Emilia Romagna di frazione di rifiuto urbano pretrattato negli impianti della regione Campania*” (per un quantitativo complessivo di 5.000 ton ed un quantitativo medio giornaliero di circa 150 tonnellate)
- 2) di approvare, pertanto, il suddetto “*Accordo operativo*” con tutte le specifiche tecniche in esso contenute. Accordo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante;
- 3) di delegare l’Assessore all’ambiente – Prof. Giovanni Romano – alla stipula del citato Accordo operativo;
- 4) di affidare all’ARPA Campania, con l’eventuale ausilio dell’ISPRA, le necessarie attività di verifica e monitoraggio delle attività connesse alla sua esecuzione;
- 5) di delegare l’A.G.C. 21 – *Programmazione e gestione rifiuti* - alla gestione dell’iter tecnico-amministrativo relativo all’attuazione del suddetto *Accordo* con esclusione degli aspetti economico-finanziari;
- 6) di prendere atto che:
 - 6.1. in un quadro di condivisione dell’esigenza di collaborazione interistituzionale, la Provincia di Bologna ed il Comune di Imola si sono resi disponibili a ricevere il suddetto quantitativo di rifiuti oggetto di pretrattamento, pari a 5.000 tonnellate, da conferire all’impianto di recupero situato a Imola in via Pediano e gestito dalla società Akron Spa (controllata di Herambiente spa),
 - 6.2. i costi di conferimento e le modalità di pagamento verranno pattuiti direttamente tra i gestori degli impianti campani conferenti e la società Akron Spa di gestione dell’impianto di Imola, ovvero la società controllante HERAmbiente spa, precisando che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva da computare a titolo di ristoro ambientale, da riversare al Comune di Imola da parte della società Akron Spa (ovvero dalla società controllante HERAmbiente spa) nonché di una quota per far fronte agli oneri sostenuti da ARPA per le operazioni di vigilanza e controllo,
 - 6.3. non graveranno oneri a carico della Regione Campania dall’attuazione dell’Accordo in oggetto;
- 7) di inviare copia della presente deliberazione a:

- 7.1. Ministero dell'ambiente;
 - 7.2. Assessorato all'Ambiente della Regione Emilia Romagna;
 - 7.3. ISPRA;
 - 7.4. ARPA Emilia Romagna;
 - 7.5. ARPA Campania;
 - 7.6. Prefetto di Napoli;
 - 7.7. Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - 7.8. Società della Provincia di Napoli per la gestione dei rifiuti: Sap.NA;
 - 7.9. AGC 21 - *Programmazione e gestione rifiuti* della Regione Campania;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ACCORDO OPERATIVO TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA REGIONE CAMPANIA PER IL CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI FRAZIONE DI RIFIUTO URBANO PRETRATTATO NEGLI IMPIANTI DELLA REGIONE CAMPANIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", che in particolare all'art. 178 comma 1 prevede che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal medesimo decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Visto inoltre l'art. 182, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006, il quale dispone il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano; sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.

Visto il Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196 recante "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*" ed in particolare l'art. 1 comma 7 il quale espressamente dispone che "*... ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.*"

Considerato che si è verificata la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella stessa Regione e pertanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha appositamente convocato il 29/11/2010 la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e chiesto alle Regioni di definire appositi Accordi con la Regione Campania per lo smaltimento dei rifiuti in questa fase di emergenza.

Considerato che risulta necessario prevedere soluzioni transitorie al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica ed allo stato dell'ambiente nonché per prevenire problemi di ordine pubblico, risultando necessario il conferimento dei rifiuti urbani, che attualmente non trovano soluzione di smaltimento nella Regione Campania, in altra regione;

Preso atto degli esiti della citata seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29/11/2010 in cui risulta sancito l'accordo interregionale per il conferimento di rifiuti urbani campani anche in altre regioni nonché del successivo tavolo tecnico tenutosi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 30/11/2010 per l'individuazione delle condizioni e delle quantità di rifiuti della Regione Campania che ogni regione potrà accogliere negli impianti disponibili sul proprio territorio;

Verificata la disponibilità a ricevere, in impianti situati nel territorio emiliano-romagnolo, rifiuti oggetto di pretrattamento derivanti dagli stabilimenti di trito vagliatura di rifiuti urbani della Regione Campania, per un quantitativo complessivo di 5.000 tonnellate e giornaliero di massimo di 150 tonnellate, il cui codice CER in arrivo sia 19.12.12 e che ai fini delle successive fasi di gestione siano assimilati alla tipologia avente codice CER 20.03.01 secondo quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L n. 90/2008;

Visto il quantitativo di rifiuti annualmente gestito negli impianti della Regione Emilia Romagna e ritenuto necessario che detti conferimenti straordinari extraregionali non determinino impatti sulla capacità impiantistica riservata al recupero;

Individuato, per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla Campania, alla luce dell'indagine effettuata sulla situazione impiantistica nel territorio della Regione Emilia-Romagna e della positiva concertazione avvenuta con la Provincia e il Comune interessati e con il gestore, l'impianto di trattamento rifiuti urbani non differenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica sito a Imola (BO) in via Pediano e gestito dalla società AKRON Spa (controllata di Herambiente spa - Società della Regione Emilia Romagna che gestisce l'insieme degli impianti di trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali in detta Regione);

Dato atto che, anche a seguito degli incontri del Tavolo Tecnico promosso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le garanzie ambientali chieste dalla Regione Emilia

Romagna sono state assicurate e che pertanto esistono i presupposti per approvare l'Accordo operativo con la Regione Campania per il conferimento di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti ivi prodotti;

CONCORDANO

che per fronteggiare la situazione di elevata criticità della gestione dei rifiuti nella Regione Campania, in un arco temporale di circa un mese decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Accordo operativo, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, la Regione Emilia Romagna acconsente al conferimento di rifiuti dalla Regione Campania nell'impianto di trattamento rifiuti urbani non differenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica sito a Imola (BO) in via Pediano e gestito da AKRON Spa.

ART. 1

Potranno essere recuperati nell'impianto sito a Imola, in via Pediano, rifiuti oggetto di pretrattamento, derivanti dagli stabilimenti di trito vagliatura di rifiuti urbani della Regione Campania, per un quantitativo complessivo di 5.000 tonnellate e giornaliero massimo dell'ordine di 150 tonnellate (da calcolare sui giorni lavorativi), aventi in arrivo codice CER 19.12.12 e che ai fini delle successive fasi di gestione siano assimilati alla tipologia avente codice CER 20.03.01 secondo quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L n. 90/2008.

Le frazioni da selezione di rifiuti urbani debbono provenire esclusivamente dal trattamento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione Campania. Gli stessi rifiuti devono essere avviati all'impianto di destinazione in Emilia-Romagna immediatamente a valle dell'attività di trito vagliatura e comunque entro e non oltre le successive 48 ore e devono possedere caratteristiche adeguate per la produzione di biostabilizzato FOS a norma della deliberazione di Giunta regionale n. 1696/06.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo operativo. La non corrispondenza dei rifiuti ai CER sopraindicati comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

ART. 2

Il quantitativo di rifiuti conferibile sul territorio della Regione Emilia-Romagna e nell'impianto individuato è determinato in un quantitativo massimo giornaliero di 150 tonnellate nei giorni lavorativi, distribuito su un periodo di circa un mese, per complessive 5.000 tonnellate.

ART. 3

I rifiuti oggetto del presente operativo saranno trasportati verso l'impianto di cui all'art. 1 tramite mezzi di trasporto su gomma i cui cassoni siano chiusi con piano mobile (walking floor) per ridurre al minimo l'impatto, a cura e spese della struttura campana conferente.

I rifiuti saranno conferiti nell'impianto di Imola secondo le quantità previste all'art. 1.

La Provincia di Bologna potrà autorizzare modifiche dei quantitativi da gestire nell'impianto mantenendo comunque l'invarianza dei quantitativi previsti all'art. 2.

Le modalità tecniche operative, con particolare riferimento alle quantità giornaliere massime accettabili e a quanto non previsto nel presente Accordo, saranno definite con specifiche intese contrattuali tra il gestore degli impianti campani conferenti e il gestore dell'impianto emiliano-romagnolo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto.

ART. 4

La Regione Campania garantisce l'impiego di imprese di trasporto iscritte, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

ART 5

Prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, dovrà essere inviata alle Regioni interessate copia del contratto che disciplina i rapporti tra i gestori degli impianti di conferimento e il gestore in cui i rifiuti saranno conferiti.

ART. 6

Il costo di conferimento e le modalità di pagamento verranno direttamente pattuiti tra i gestori degli impianti campani conferenti e quello dell'impianto in cui saranno conferiti i rifiuti, tenendo conto del principio di solidarietà che ispira il presente accordo operativo e degli eventuali maggiori costi e disagi derivanti dall'applicazione del presente Accordo. In particolare, nell'ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota da computare a titolo di ristoro ambientale, da riversare al Comune di Imola da parte della società Akron Spa ovvero dalla società controllante HERAmbiente spa) nonché di una quota per far fronte agli oneri sostenuti da ARPA per le operazioni di vigilanza e controllo;

ART. 7

I controlli relativi all'attuazione del presente Accordo sono affidati alla Provincia di Bologna, la quale si avvarrà dell'ARPA quale supporto tecnico per i controlli puntuali che dovranno avvenire con cadenza giornaliera. L'ARPA provvederà inoltre all'estrazione di copia dei formulari e dei registri di carico e scarico dell'impianto ricevente, relativamente alle giornate oggetto di conferimento ai fini del successivo invio alla Regione. Il presente Accordo ha validità di 60 giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente Accordo operativo raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva competenza. Esso sarà notificato alla Province e ai Comuni nei quali si trovano gli impianti di produzione dei rifiuti e quello di conferimento, nonché ai gestori degli impianti interessati, a cura del Servizio regionale competente.